

REGOLAZIONE REGIONALE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Settembre 2013



**REGOLAZIONE REGIONALE
DELLA GENERAZIONE ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI**

Unità Studi

Direzione Studi, Statistiche e Servizi specialistici

Gestore dei Servizi Energetici

Settembre 2013

I contenuti del presente documento hanno carattere puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le norme e le deliberazioni vigenti.

Il presente studio è stato elaborato nell'ambito delle attività di informazione circa la regolazione regionale sulle fonti energetiche rinnovabili, svolta dal GSE in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n.28/2011.

Tutti i provvedimenti richiamati nello studio sono disponibili nella sezione [Cerca la normativa](#) del [sito web del GSE](#), ove sono presenti anche quadri di sintesi dedicati ad ogni [Regione](#).

Osservazioni, informazioni e chiarimenti: studi@gse.it

INDICE

PREMESSA	9
-----------------	----------

Sintesi	11
----------------	-----------

1 Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili	22
---	-----------

1.1.	Competenze per il procedimento autorizzativo unico	22
1.2.	Linee Guida nazionali e disciplina regionale del procedimento autorizzativo unico	25
1.3.	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati	29
1.4.	Zone non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	35
1.5.	Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	38
1.6.	Programmazione regionale per le fonti rinnovabili	46

2 Impianti a biomasse	50
------------------------------	-----------

2.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e biogas	50
2.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti a biomasse e biogas	51
2.3	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas	53
2.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas	55
2.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti a biomasse e biogas	57
2.6	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse e biogas	61

3	Impianti eolici	63
3.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti eolici	63
3.2	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici	64
3.3	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti eolici	66
3.4	Individuazione zone non idonee per gli impianti eolici	69
3.5	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti eolici	71
3.6	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti eolici	75
4	Impianti fotovoltaici	77
4.1.	Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici	77
4.2.	Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici	78
4.3.	Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici	79
4.4.	Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici	83
4.5.	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici	85
4.6.	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici	92
5	Impianti geotermoelettrici	93
5.1.	Norme nazionali di riferimento per gli impianti geotermoelettrici	93
5.2.	Quadro di sintesi della regolazione regionale nei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici	95
5.3.	Procedure per le concessioni di uso di risorse geotermiche	98
5.4.	Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici	100
5.5.	Individuazione zone non idonee per gli impianti geotermici	102
5.6.	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti geotermici	103
5.7.	Altre forme di regolazione per gli impianti geotermici	105

6	Impianti idroelettrici	106
6.1	Norme nazionali di riferimento per gli impianti idroelettrici	106
6.2.	Quadri di sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici	108
6.3.	Procedure per le concessioni di derivazione acque superficiali	111
6.4.	Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici	112
6.5.	Individuazione zone non idonee per gli impianti idroelettrici	115
6.6	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti idroelettrici	116
6.7.	Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici	119
	Conclusioni	122
	Allegati	125
	A - Soglie regionali per l’Autorizzazione Unica	126
	B - Appendice normativa	133

PREMESSA

In materia di energia, dal 2001, sulla base del Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Lo Stato ha il compito di disciplinare i principi fondamentali, le Regioni e le Province autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali. Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti locali in tema di autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, processo già avviato con il D.Lgs. n.112/98.

L'obiettivo di questo rapporto è presentare lo stato della regolazione regionale nell'ambito delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Per regolazione regionale si intendono sostanzialmente gli interventi normativi compiuti dalle Regioni¹, con atti di carattere legislativo o amministrativo, per attuare, modificare o integrare le indicazioni normative nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A questo fine sono stati considerati i principali profili inerenti i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali per gli impianti idroelettrici e quelli per la concessione di uso di risorse geotermiche per gli impianti geotermoelettrici. Si tratta di un complesso di funzioni amministrative che da un decennio sono state quasi tutte conferite alle Regioni, le quali in molti casi le hanno delegate alle Province.

Grazie all'analisi della regolazione regionale dei procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale negli ambiti di intervento delle Regioni, previsti e circoscritti dalla normativa nazionale, il rapporto offre una mappa d'insieme degli enti responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile.

E' stato inoltre esaminato l'esercizio che le Regioni hanno fatto della facoltà loro attribuita di individuare aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo i criteri previsti dal DM "Linee Guida"² e di altre forme di regolazione introdotte dalle Regioni per disciplinare lo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili.

L'analisi svolta pone quindi a confronto ambiti omogenei di intervento regionale e offre una serie di quadri d'insieme a livello nazionale che consentono di evidenziare il segno, in senso restrittivo o estensivo, delle scelte compiute dalla normativa regionale per i procedimenti autorizzativi delle diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

¹ Nel testo, quando si usa il termine Regioni si intendono genericamente: le sedici Regioni a statuto ordinario, le quattro Regioni a statuto speciale (Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e le due Province autonome di Trento e Bolzano che in base allo statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige hanno potere legislativo in materia di energia.

² Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10-9-2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Il quadro della regolazione regionale che emerge può consentire anche di considerare il tema dell'integrazione e della coerenza tra le politiche regionali di promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e il complesso delle altre politiche regionali, in particolare di tutela ambientale, che interagiscono in modo determinante con le prime. Tale tema è al centro del processo di recepimento da parte delle Regioni dei nuovi obiettivi regionali al 2020 fissati dal DM "Burden Sharing"³. I nuovi atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili in corso di definizione dovranno infatti assicurare coerenza con la programmazione regionale di altri settori come previsto dal D.Lgs. n.28/2011.

Lo scenario attuale della regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili può costituire un quadro conoscitivo condiviso dagli attori istituzionali interessati, utile per far emergere valutazioni, anche comparative, buone pratiche e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la *governance* istituzionale in questo settore delle politiche pubbliche.

³ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15-03-2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome".

Sintesi

Scopo del presente documento è descrivere il quadro della regolazione regionale inerente le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per “regolazione regionale” si intende l’insieme degli interventi normativi messi in atto dalle Regioni mediante atti di carattere legislativo o amministrativo volti all’attuazione, alla modifica o all’integrazione delle disposizioni nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A tal fine si è scelto di prendere in considerazione, in primo luogo, i principali profili inerenti i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale eventualmente ad essi connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali per gli impianti idroelettrici, nonché quelli per il rilascio della concessione di uso di risorse geotermiche per gli impianti geotermoelettrici: si tratta di un insieme di funzioni amministrative che da circa un decennio sono state trasferite quasi interamente dallo Stato alle Regioni, le quali spesso le hanno delegate alle Province.

Lo studio, muovendo dal monitoraggio delle deleghe delle funzioni amministrative effettuate dalle Regioni alle Province per quanto riguarda i regimi autorizzativi, mostra una mappa completa degli enti che sono attualmente responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili. Tra gli aspetti analizzati rientrano anche la regolazione regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che spesso si intreccia con i procedimenti autorizzativi degli impianti energetici, nonché l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Competenze per il procedimento autorizzativo unico e valutazioni ambientali

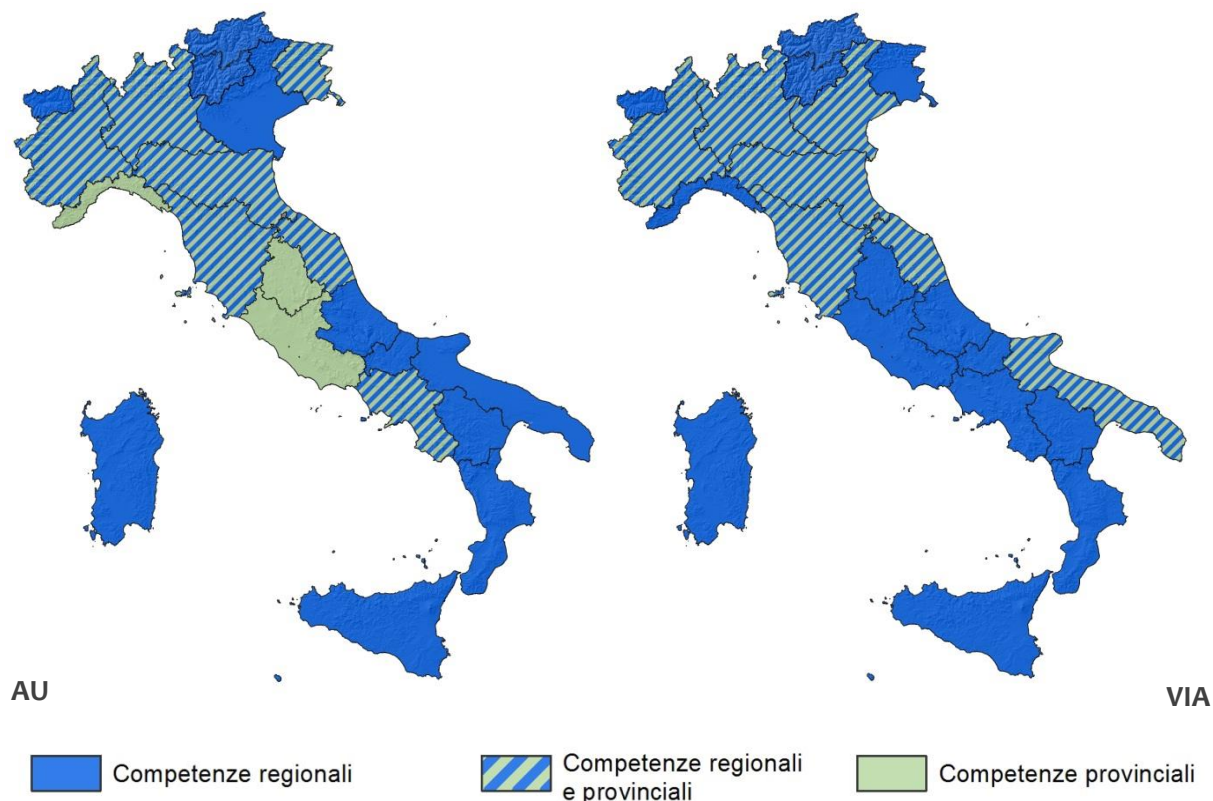
L’analisi del quadro normativo regionale consente di ricostruire lo scenario d’insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell’individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come risulta dalla **Figura 1**.

In particolare, emerge che otto Regioni, tra cui tutte quelle meridionali ad esclusione della Campania, sia a Statuto ordinario che speciale, prevedono l’attribuzione in modo esclusivo⁴ all’amministrazione regionale stessa delle funzioni amministrative per il procedimento autorizzativo. Tra le Regioni a Statuto ordinario centro-settentrionali, il Veneto è l’unica fino ad oggi che ha trattenuto a sé in via esclusiva l’esercizio della funzione autorizzativa. Solo tre Regioni a Statuto ordinario (Liguria, Umbria e Lazio) hanno mantenuto intatto il disegno originario previsto dal D.Lgs. n.112/98, con l’attribuzione esclusiva alle Province delle funzioni amministrative per l’autorizzazione degli impianti.

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, al 30/06/2013, sono 81 le amministrazioni pubbliche tra Regioni e Province, che esercitano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio della autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

⁴ Nella ricognizione delle scelte di delega delle funzioni amministrative da parte delle Regioni non sono considerati i casi della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano in cui questo tipo di scelta non può essere esercitata.

Figura 1. Attribuzione delle competenze per autorizzazione e valutazione ambientale per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).



Per quanto riguarda le procedure di valutazione ambientale degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nella scelta delle Regioni prevale l'opzione di individuare l'amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi, essendo solo sette le Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e Lombardia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente (vedi **Figura 1**). La ricognizione effettuata consente di individuare, tra Regioni e Province, 68 amministrazioni che svolgono le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA connesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Occorre segnalare che alcune Regioni sono attualmente impegnate nella revisione delle proprie normative in attuazione del D.Lgs. n.128/2010, e che il quadro delle norme regionali qui aggiornato al 30/06/2013 è tuttora in corso di evoluzione.

Il combinato disposto delle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale collegate alla realizzazione degli impianti fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze come evidenziato nelle **Tabelle 1 e 2**.

L'opzione più diffusa (adottata da Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) è quella dell'esercizio a livello regionale delle funzioni autorizzative e per le valutazioni ambientali. Per le altre due Regioni che esercitano la funzione autorizzativa a livello regionale (Veneto e Puglia) le funzioni di autorità competente per le procedure di valutazione ambientale degli impianti sono ripartite tra Regione e Province.

Tabella 1. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 30/06/2013).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Campania	Lazio
Basilicata	Emilia Romagna	Liguria
Calabria	Friuli Venezia Giulia	Umbria
Molise	Lombardia	
Puglia	Marche	
Sardegna	Piemonte	
Sicilia	Toscana	
Veneto		

Tabella 2. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 30/06/2013).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Emilia Romagna	
Basilicata	Lombardia	
Calabria	Marche	
Campania	Piemonte	
Friuli Venezia Giulia	Puglia	
Lazio	Toscana	
Liguria	Veneto	
Molise		
Sardegna		
Sicilia		
Umbria		

Per le tre Regioni che hanno attribuito in via esclusiva le funzioni autorizzative alle Province (Liguria, Umbria e Lazio), le procedure di VIA sono invece attribuite esclusivamente alla Regione.

Infine per le sette Regioni che hanno ripartito le funzioni autorizzative tra l'amministrazione regionale e quelle provinciali, troviamo due casi (Friuli Venezia Giulia e Campania) in cui l'autorità competente per le valutazioni ambientali è esclusivamente la Regione e cinque casi (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche) in cui sia le funzioni autorizzative che quelle per le procedure di valutazione ambientale sono ripartite tra l'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali.

L'articolazione fonte per fonte nella distribuzione delle competenze per due tipi di procedure nelle diverse Regioni è analizzata nel dettaglio in apposite sezioni del rapporto.

Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati

Il D.Lgs. n.28/2011 ha introdotto molteplici disposizioni che rimandano alla necessità o alla possibilità di specifiche normative regionali attuative. I principali rimandi a ulteriori provvedimenti regionali sono riferiti alla disciplina dei regimi autorizzativi per gli impianti.

Nel rapporto è stato esaminato come le Regioni hanno utilizzato le facoltà di intervento previste dalla normativa nazionale per regolare il ruolo dei regimi autorizzativi semplificati (Procedura Autorizzativa Semplificata e Comunicazione), e quindi come ne hanno esteso il ruolo, e al contempo ridotto quello del procedimento autorizzativo unico e della PAS.

Di particolare rilievo è l'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 dove, al comma 8, si stabilisce che le Regioni possano innalzare fino a un 1 MW le soglie previste dal D.Lgs. n.387/2003 e dal DM "Linee Guida" del 10 settembre 2010 per gli impianti soggetti a PAS (ex Denuncia di Inizio Attività, DIA).

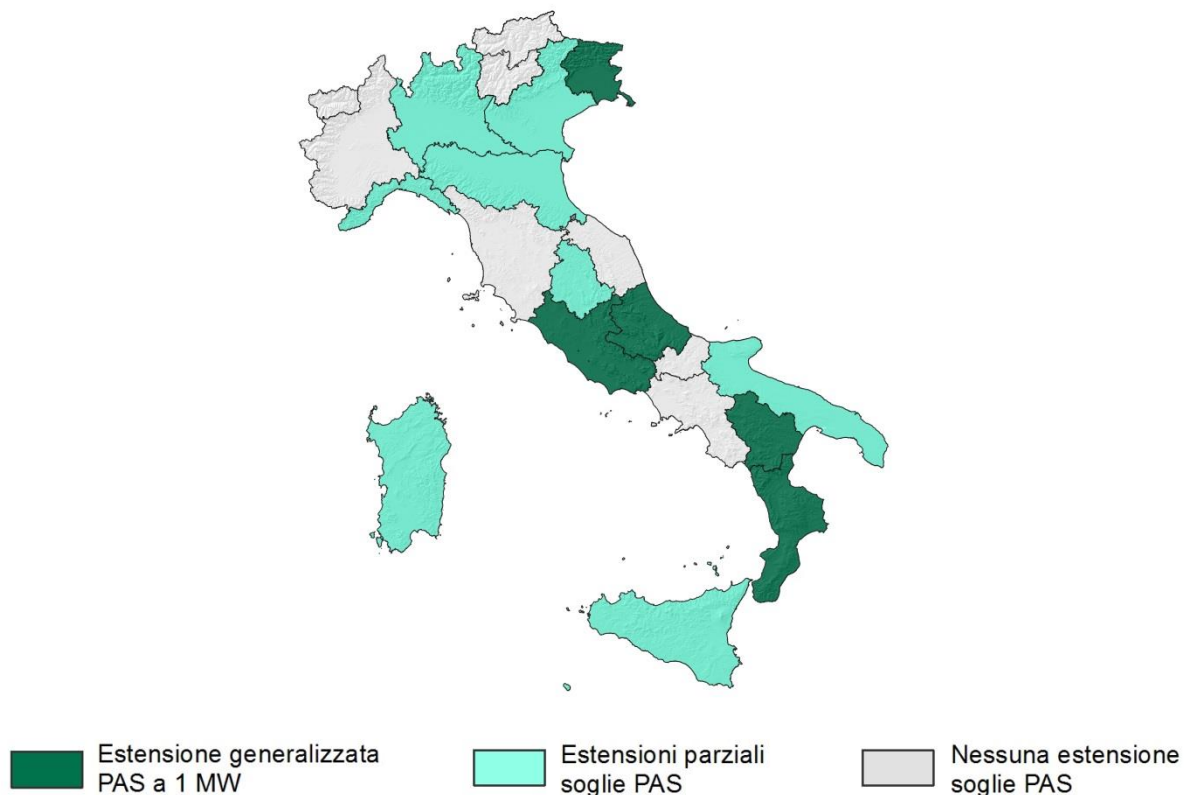
Al 30 giugno 2013 si registrano ben 13 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di applicazione della PAS (vedi **Figura 2**). In tale casistica di regolazione regionale ricadono anche casi di natura restrittiva come quello dell'Umbria che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali e i casi delle disposizioni previste da alcune Regioni a Statuto speciale.

Il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria e la Basilicata sono le cinque Regioni che hanno esteso in modo generalizzato l'applicazione della PAS fino a 1 MW a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In cinque Regioni a statuto ordinario (Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Campania) si utilizzano solo le soglie previste dalla normativa nazionale per la PAS.

Sono quindi nove le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione del regime della PAS. Tra queste si possono distinguere: i casi di Regioni che hanno esteso la soglia della PAS ad 1 MW per quasi tutte le fonti, con alcune limitazioni come la Puglia e la Sicilia; i casi diffusi di Regioni che hanno esteso le soglie per la PAS solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori intermedi tra quelli previsti minimi dalla normativa nazionale e la soglia massima di 1 MW.

Figura 2. Soglie per l'applicazione della PAS per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).



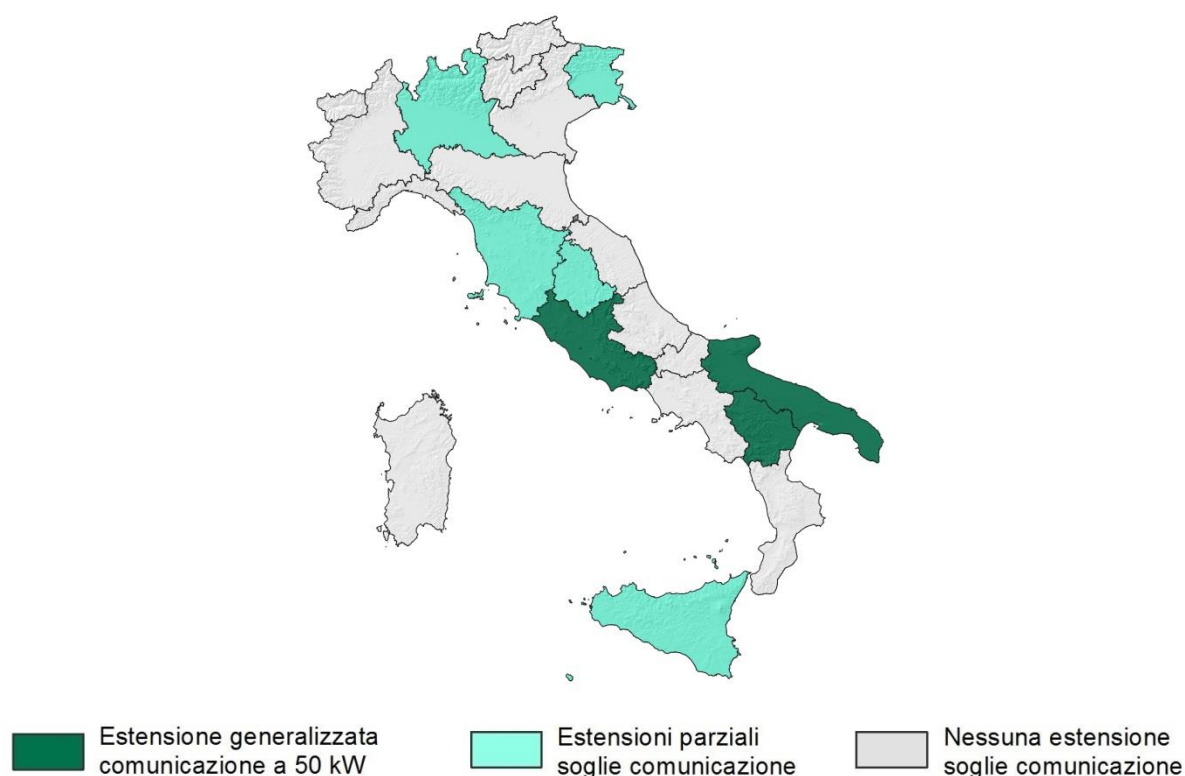
Il comma 11 dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 prevede invece che le Regioni possono estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, rispetto a quelle fissate dal DM “Linee Guida”. Inoltre le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti è stata utilizzata da tre Regioni (Lazio, Puglia e Basilicata), come è possibile vedere nella **Figura 3**.

In questo caso sono undici le Regioni in cui si applicano solo le indicazioni delle normative nazionali per l'applicazione del regime della Comunicazione.

Sono quattro le Regioni (Lombardia, Toscana, Umbria e Sicilia) che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione del regime della Comunicazione.

Figura 3. Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).



Zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Il punto 17 delle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con il DM del 10 settembre 2010, specifica le modalità di individuazione delle zone non

idonee da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del DM per una ulteriore definizione dei criteri di individuazione delle stesse.

Come si può vedere nella successiva **Tabella 3**, sono state individuate zone non idonee per il fotovoltaico e l'eolico in circa due terzi delle Regioni italiane, mentre sono 7 le Regioni che le hanno definite per gli impianti a biomassa e 6 per gli impianti a biogas, 5 i casi di zone non idonee per l'idroelettrico e 2 per il geotermico. In 4 Regioni a Statuto ordinario non sono state definite le zone non idonee per nessun tipo di impianto (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania), e in 2 Regioni sono state individuate per tutti i tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Molise e Umbria). Occorre segnalare che sono in itinere altri provvedimenti di individuazione di zone non idonee: per le biomasse e l'eolico in Toscana.

Tabella 3. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili al 30/06/2013.

REGIONE	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermia	Idroelettrico
Piemonte	✓	✓		✓		
Valle d'Aosta			✓	✓		
Lombardia						
Bolzano						
Trento						
Veneto	✓	✓		✓		✓
Friuli Venezia Giulia						
Emilia Romagna	✓	✓	✓	✓		✓
Liguria			✓			✓
Toscana				✓		
Umbria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marche	✓	✓	✓	✓		
Lazio						
Abruzzo			✓	✓		
Molise	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campania						
Puglia	✓		✓	✓		
Basilicata			✓	✓		
Calabria			✓			
Sicilia						
Sardegna			✓	✓		

Per il fotovoltaico in nove Regioni l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti a terra.

Valutazioni ambientali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è rappresentato dalla **Tabella 4**.

Tabella 4. Quadro di sintesi delle procedure di valutazione ambientale nei progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Soglie VA e VIA estensione (▲) restrizione (▼)	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA	Criteri per l'esclusione da VA	Valutazione Cumulativa
Piemonte	Idroelettrico ▲	Idroelettrico	Idroelettrico Fotovoltaico	Fotovoltaico
Valle d'Aosta	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼	Eolico		
Lombardia			Fotovoltaico Idroelettrico	Fotovoltaico
Bolzano	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲			
Trento	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Eolico	Fotovoltaico	
Veneto				Fotovoltaico
Friuli Venezia Giulia			Fotovoltaico	
Liguria		Eolico Fotovoltaico	Fotovoltaico Idroelettrico Biomasse	
Emilia Romagna		Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Toscana	-	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia	
Umbria	Biomasse ▼ Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 e aree di rispetto ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Eolico Idroelettrico		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Marche	Biomasse ▼	Fotovoltaico	Fotovoltaico	Biomasse Fotovoltaico
Lazio	Fotovoltaico ▲			
Abruzzo				Fotovoltaico
Molise				Eolico Fotovoltaico
Campania	▲30% se in APEA, emas, iso 14001	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Puglia	Idroelettrico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Fotovoltaico	Fotovoltaico	Eolico Fotovoltaico
Basilicata	Biomasse ▼ Eolico ▼ Idroelettrico ▼ e ▲			
Calabria				
Sicilia				
Sardegna	Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia Eolico	Eolico Fotovoltaico

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Come si può vedere oggi le normative di quasi tutte le Regioni italiane (ad esclusione di Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia), contemplano interventi di regolazione delle procedure di VIA e VA specificamente rivolti a queste tipologie di interventi. In linea generale si possono distinguere gli interventi di carattere restrittivo finalizzati ad ampliare le casistiche di progetti soggetti a valutazione degli impatti ambientali e quelli di carattere estensivo, volti invece a ridurre le tipologie di progetti soggetti alle procedure di valutazione ambientale.

Programmazione regionale per le fonti rinnovabili

Il nuovo ciclo di politiche UE (2010–2020) per la promozione delle fonti rinnovabili ha introdotto obiettivi vincolanti di penetrazione nei consumi di energia dei Paesi membri, e l’obbligo di una specifica programmazione rappresentata dai Piani di Azione Nazionali (PAN) per le fonti rinnovabili. Il PAN italiano ha suddiviso l’obiettivo nazionale 2020 del 17%, attribuito all’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE, come segue: per il settore riscaldamento/raffreddamento il PAN fissa un target del 17.1%; per il settore elettrico il PAN fissa un target del 29.9%; per il settore del trasporto il PAN fissa un target del 10.1%. La normativa italiana ha previsto la ripartizione dell’obiettivo nazionale tra le Regioni (“Burden Sharing” regionale) con la definizione di obiettivi regionali 2020 obbligatori fissati tramite decreto ministeriale e una successiva fase di recepimento di questi obiettivi in nuovi atti di programmazione regionale.

Con il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012⁵ (DM “Burden Sharing”) del Ministero dello Sviluppo Economico è stata effettuata la ripartizione tra le Regioni degli obiettivi nazionali 2020 di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) fissati dal PAN. Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento/raffreddamento e sono quindi esclusi i consumi per trasporti che vengono considerati un obiettivo che dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 14.3% (84.1% dello sforzo complessivo).

Gli obiettivi regionali 2020 complessivi per le rinnovabili elettriche e termiche sono riportati nella successiva **Figura 4**. Occorre evidenziare che gli obiettivi percentuali sono quelli vincolanti fissati dal testo dell’articolo 3 del DM 15 marzo 2012, mentre i livelli di consumo di FER e di consumo finale lordo regionale sono tratti dall’allegato 1 dello stesso DM, e hanno solo valore indicativo.

In questo contesto, con obiettivi regionali obbligatori, la programmazione energetica regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili assume un carattere di regolazione vincolante.

Come si può vedere dalla **Tabella 5**, a più di un anno dalla emanazione del DM 15 marzo 2012 solo la Sardegna e Trento hanno approvato un atto⁶ di indirizzo che recepisce compiutamente l’obiettivo assegnato per il 2020. Alcune Regioni hanno avviato le procedure per l’adozione dei nuovi piani con gli obiettivi 2020 assegnati, procedure che includono la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

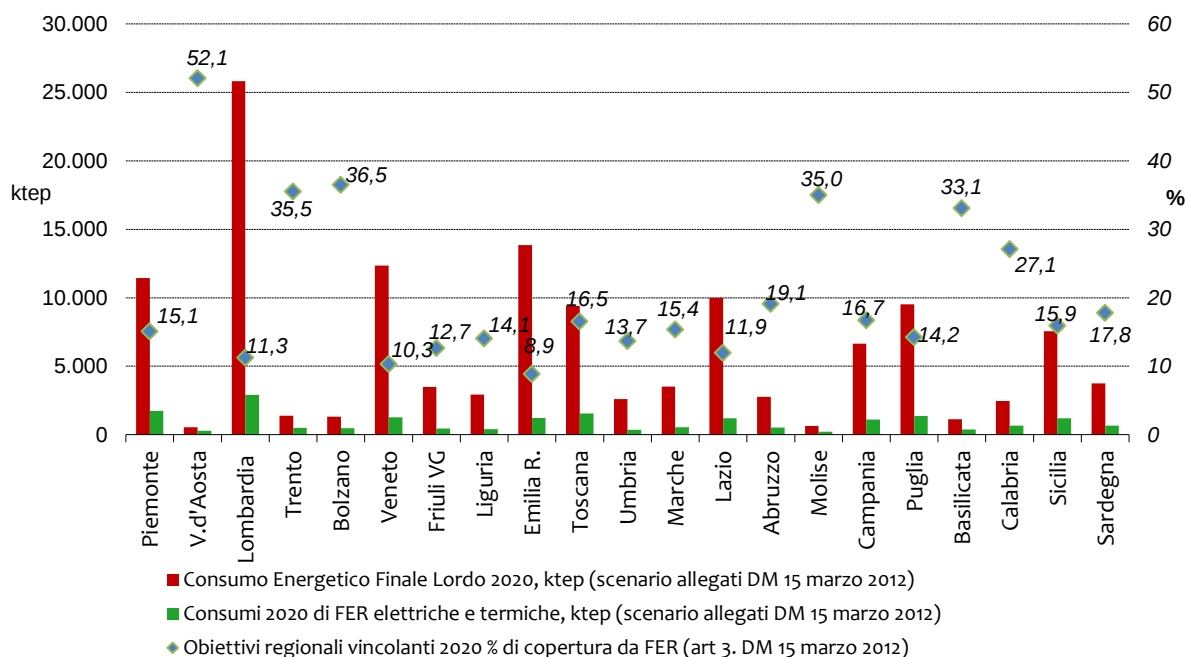
⁵ Decreto Ministeriale 15 marzo 2012 del MSE, “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (“Burden Sharing”).

⁶ La data di approvazione è di poco precedente alla pubblicazione del DM che ha avuto una lunga fase di attesa dopo che gli obiettivi erano stati condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni, e quindi già conosciuti.

Tabella 5. Programmazione energetica regionale e recepimento obiettivi DM 15 marzo 2012 (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati prima del 2 aprile 2012	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati dal 2 aprile 2012
Piemonte	DCR n.351-3642 03 02 2004 e DGR n.30-12221 28 09 2009	DGR n.19-4076 2 07 2012
Valle d'Aosta	DCR n.3146/11 03 04 2003	
Lombardia	DGR n.12467 21 03 2003 e DGR n.4916 15 06 2007	D.C.R. n.IX/532 24 07 2012
Bolzano	DGP n.7080 22 12 1997	
Trento	DGP n.2438 03 10 2003	DGP n. 775 03 05 2013
Veneto	DGR n.7 28 01 2005	
Friuli Venezia Giulia	Decreto Presidente Regione n.0137/Pres 21 05 2007	
Liguria	DCR n.43 02 12 2003 e DCR n.3 03 02 2009)	
Emilia Romagna	DCR n.141 14 11 2007 e DCR n.50 26 07 2011	
Toscana	DCR n.47 08 07 2008	Proposta di PAER (BUR n.43 del 24 10 2012).
Umbria	DCR n.402 21 07 2004 e DGR n.903 29 07 2011	
Marche	DCR n.175 16 02 2005	
Lazio	DCR n.42 14 02 2001	
Abruzzo	DCR n.27/6 15 12 2009	
Molise	DCR n.117 10 07 2006	
Campania	DGR n.475 18 03 2009	
Puglia	DGR n.827 08 06 2007	DGR n.602 28 03 2012
Basilicata	Allegato LR n.1 19 01 2010	
Calabria	DCR n.315 14 02 2005	
Sicilia	DGR n.1 03/02/2009	
Sardegna	DGR n.34/13 02 08 2006 e DGR n.66/24 27 11 2008	DGR n.12/21 20 03 2012
Nella tabella sono evidenziati in neretto gli atti regionali di programmazione energetica approvati definitivamente.		

Figura 4. Obiettivi regionali 2020 di copertura e consumo energetico finale da fonti rinnovabili (ktep e %).



Conclusioni

Sul tema della *governance* del settore energetico, molto significative sono le indicazioni contenute nella Strategia Energetica Nazionale, che indica tra le priorità l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra Stato e Regioni in materia di funzioni legislative, e tra Stato, Regioni ed enti locali per quelle amministrative, allo scopo di offrire un quadro di regole certe e una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative.

Il rapporto sviluppato mette a disposizione una serie di dati specifici e di quadri di insieme a livello nazionale del comportamento delle diverse Regioni nell'applicazione delle norme per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Il "Burden Sharing" regionale degli obiettivi nazionali al 2020 effettuato con il DM 15/3/2012 costituisce sicuramente un elemento necessario per il funzionamento delle politiche per le rinnovabili e l'efficienza energetica ma da solo non è sufficiente per superare le principali criticità che possono caratterizzare la *governance* istituzionale dell'intervento pubblico in questi settori con importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi.

Alcune linee di azione che potrebbero essere sempre più condivise e perseguite per consolidare il processo di coordinamento e attuazione delle politiche italiane di sviluppo delle fonti rinnovabili, sembrano ad esempio essere le seguenti:

- miglioramento della prassi di cooperazione interistituzionale, adeguata all'esercizio delle responsabilità nazionali e regionali in materia di politiche energetiche, nell'ottica dell'interesse generale del Paese;
- attuazione della seconda fase del "Burden Sharing" regionale, quella in cui le Regioni dovranno adeguare ai nuovi obiettivi regionali 2020 i propri piani energetici regionali, da sottoporre a valutazione ambientale strategica;

- adozione di Linee Guida a livello nazionale per la formulazione e l'adeguamento dei programmi regionali di sostegno, anche indiretto, alle fonti energetiche rinnovabili e per la gestione dei procedimenti autorizzativi, sia sotto il profilo amministrativo che dell'efficacia nell'uso degli strumenti di informazione e partecipazione ;
- promozione di strumenti condivisi di monitoraggio in itinere e valutazione di efficacia, efficienza e coerenza delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili a livello delle responsabilità centrali, regionali e locali;
- sviluppo del monitoraggio sull'efficacia e la funzionalità di procedimenti e regimi autorizzativi di competenza di Regioni e enti locali;
- promozione di iniziative di verifica e scambio delle esperienze e formazione tra i soggetti responsabili dei procedimenti autorizzativi;
- sviluppo di una piattaforma informativa comune tra Stato, Regioni ed enti locali che possa assicurare, in modo uniforme, una adeguata informazione sulle politiche pubbliche a livello nazionale e regionale, sia in termini di programmi di sostegno, sia in termini di procedure e procedimenti autorizzativi.

Un momento di verifica importante sarà certamente la predisposizione della seconda relazione biennale di monitoraggio dell'attuazione della Direttiva 28, che in base all'articolo 22 dovrà essere redatta da ogni Paese membro e presentata alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2013.

La conoscenza e il monitoraggio costante del quadro della regolazione regionale sulle fonti rinnovabili può costituire un importante strumento conoscitivo condiviso di analisi, utile per far emergere valutazioni e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la *governance* istituzionale in questo settore delle politiche pubbliche.

1

Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1.1. Competenze per il procedimento autorizzativo unico

Il settore energetico italiano dalla fine degli anni novanta ha subito un profondo processo di trasformazione, caratterizzato dal varo dei primi provvedimenti di liberalizzazione del settore elettrico, dal D.Lgs. n.79/99 all'attuazione del D.Lgs. n.112/98, che ha investito Regioni ed enti locali di funzioni amministrative particolarmente rilevanti in materia di energia.

Nel comparto della produzione di energia elettrica, il D.Lgs. n.112/98 delegava alle Regioni e trasferiva agli enti locali tutte le funzioni amministrative ad esclusione degli impianti termoelettrici convenzionali di potenza superiore ai 300 MW. L'articolo 31 del D.Lgs. n.112/98, al comma 2, stabiliva che “sono attribuite alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali”, sia la “redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili”, che “l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione dell'energia”.

Questo processo di decentramento delle competenze istituzionali nel settore dell'energia ha avuto un definitivo consolidamento il 18 ottobre 2001 con l'entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione, in cui la produzione nazionale di energia è considerata materia di legislazione concorrente.

La nuova norma costituzionale supera la previsione del comma 2 dell'articolo 31 del D.Lgs. n.112/98 e ha reso le Regioni non più vincolate alla individuazione delle Province come ente competente per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti i procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In questo contesto costituzionale si è inserito l'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003, che introduce un procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione. Secondo la formulazione originaria del comma 3 dell'articolo 12, l'autorizzazione poteva essere rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione.

Successivamente, nell'ambito della profonda riscrittura dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 operata con la L. n.244 del 24/12/2007, viene modificato il comma 3: il legislatore ha ritenuto di limitare alle sole Province la possibilità di delega della competenza autorizzativa. Sotto questo profilo spicca, tra le Regioni a Statuto ordinario, il caso dell'Umbria che, in attuazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/03, tra il novembre 2004 e il marzo 2007 aveva attribuito le funzioni amministrative ai soli Comuni.

L'adeguatezza del disegno e delle regole della *governance* istituzionale nei procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e, più in generale per le infrastrutture energetiche, in questo decennio sono state costantemente oggetto del confronto

interistituzionale. In questa prospettiva vanno lette le recenti iniziative intraprese a livello governativo con l'obiettivo di una semplificazione dell'assetto istituzionale e di un diverso assetto nell'equilibrio dei poteri di Stato e Regioni, anche nel settore dell'energia. Le principali iniziative sono state: l'avvio del processo di riforma delle amministrazioni provinciali, la cui attuazione è stata rinviata al 2014; il disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V della costituzione, presentato alla fine della precedente legislatura che coinvolgeva anche la materia dell'energia; gli orientamenti in materia di *governance* istituzionale per il settore, contenuti nel testo della SEN.

Nell'analisi della regolazione regionale si considereranno gli interventi normativi di 22 enti: le sedici Regioni a Statuto ordinario; le quattro Regioni a Statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna); le due Province autonome di Trento e Bolzano che, in base allo statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige, hanno potere legislativo in materia di energia. Nel considerare gli interventi normativi regionali andrà sempre tenuto conto che per le quattro Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome, i presupposti costituzionali dell'intervento legislativo sono diversi da quelli delle sedici Regioni a Statuto ordinario: per le Regioni a Statuto speciale si deve tenere conto sia di quanto previsto direttamente dalla Costituzione, che dai rispettivi statuti che hanno rango di leggi costituzionali.

In questo contesto normativo va quindi esaminato il quadro d'insieme, a livello nazionale, delle diverse scelte compiute dalle Regioni nell'individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come risulta dalla **Tabella 6** e dalla **Figura 5**.

In particolare emerge che otto Regioni, tra cui tutte quelle meridionali ad esclusione della Campania, sia a Statuto ordinario che speciale, prevedono l'attribuzione in modo esclusivo all'amministrazione regionale stessa delle funzioni amministrative per il procedimento autorizzativo. Tra le Regioni a Statuto ordinario centro-settentrionali, il Veneto è l'unica fino ad oggi che ha trattenuto a sé in via esclusiva l'esercizio della funzione autorizzativa. In quest'ultimo caso si tratterebbe di una scelta provvisoria, in quanto la legge regionale condiziona l'esercizio della funzione autorizzativa all'approvazione del piano energetico regionale del Veneto; piano che a tutt'ora non è stato approvato com'è possibile vedere nella **Tabella 18**. Solo tre Regioni a Statuto ordinario (Liguria, Umbria e Lazio) hanno mantenuto intatto il disegno originario previsto dal D.Lgs. n.112/98, con l'attribuzione esclusiva alle Province delle funzioni amministrative per l'autorizzazione degli impianti. Le altre sette Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, e Campania) hanno ripartito le competenze autorizzative tra l'amministrazione regionale e quelle provinciali, con vari criteri e opzioni. Per tre Regioni (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania) il criterio di ripartizione generale è quello di una stessa soglia di potenza per tutte le fonti, al di sopra della quale la competenza è della Regione. Tale soglia è di 20 MW (o 35 MWt) in Friuli, di 50 MW in Emilia-Romagna, e di 1 MW in Campania. In Campania tale criterio non è applicato agli impianti geotermoelettrici che, quindi, sono di competenza esclusiva della Regione. Nelle altre quattro Regioni vengono applicati criteri *ad hoc* solo per alcune fonti, che in alcuni casi fanno riferimento a soglie di potenza o alla competenza per la VIA come nel caso delle Marche per l'eolico, o del Piemonte per l'idroelettrico e il geotermoelettrico.

Tabella 6. Autorità competenti nel procedimento autorizzativo unico per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

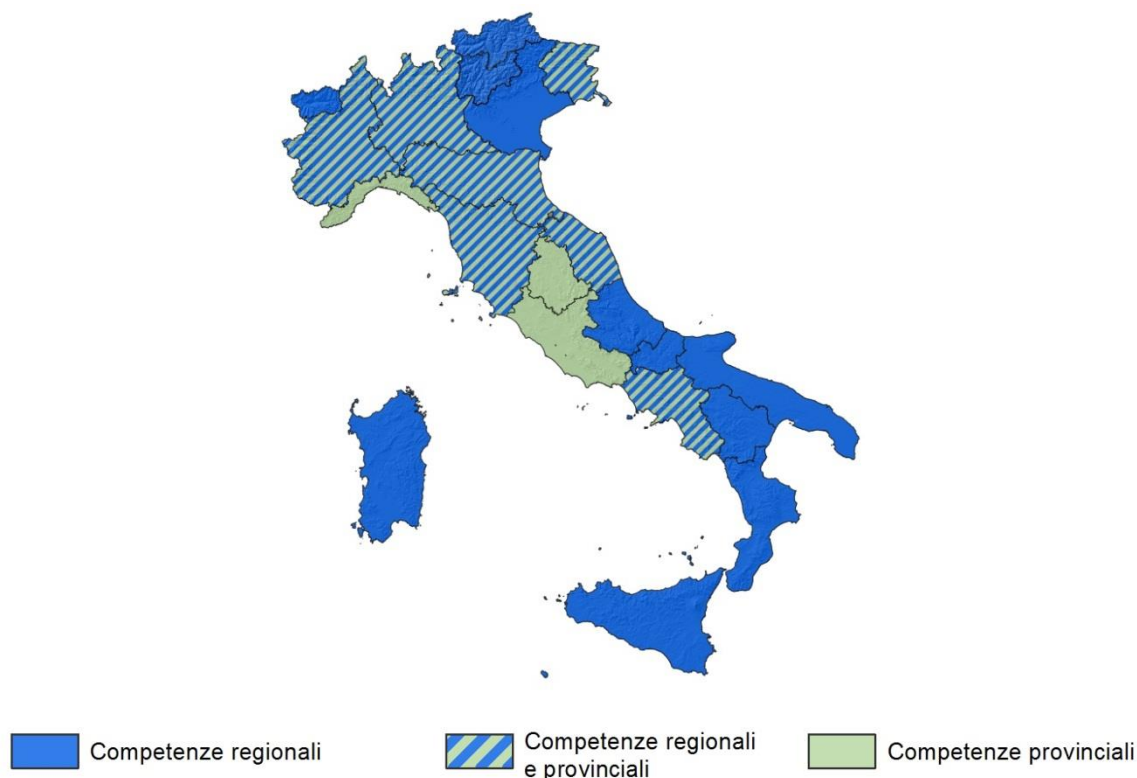
REGIONE	Atti di individuazione delle autorità competenti per l'AU	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	L.R 7/10/2002 n.23 LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. DGR n.5-3314 30/01/2012	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Valle d'Aosta *	LR 13/3/2002 n.1 LR 1/8/2012 n.26	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	LR 5/1/2000 n.1 LR 12/12/2003 n.26	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia Regione
Bolzano *		Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma
Trento *	LP n.26 04/10/2012	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma
Veneto	LR n.11 13/4/2001	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia *	LR n.19 11/10/2012	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione
Liguria	LR 21/6/1999 n.18 LR n.16 6/6/2008 e s.m.i.	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i.	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i.	Provincia	Provincia Regione	Provincia	Provincia Regione	Provincia
Umbria	L.R 18/02/2004 n.1 e s.m.i.	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. LR 26/3/2012 n.3	Regione	Provincia Regione	Provincia	Regione	Regione
Lazio	LR 6/8/1999 n.14 e s.m.i.	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia
Abruzzo	LR 12/8/1998 n.72, DGR n.775 6/9/2004 LR n.27/2006 DGR 351/07 e smi	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	DGR n.1642 30/10/2009	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia Regione	Regione	Provincia Regione
Puglia	L. R. n.19 30/11/2000	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Basilicata	LR 8/3/1999 n.7	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	DGR n.832 15 11 2004	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia*		Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna*	LR 12/6/2006 n.9 e s.m.i. e LR 7/8/2009 n.3	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'attribuzione delle competenze sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Infine, tra le Regioni a Statuto speciale, è da segnalare il caso del Friuli Venezia Giulia, che fino all'entrata in vigore della recente LR n.19 dell'11/10/2012 ripartiva tra tre livelli istituzionali (Regione, Province e Comuni) le competenze autorizzative.

Dalla ricognizione svolta emerge che in Italia, al 30/06/2013, sono 81 le amministrazioni pubbliche tra Regioni e Province, che esercitano le funzioni amministrative del procedimento unico per il rilascio della autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Figura 5. Attribuzione delle competenze per il procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i. (assetto al 30/06/2013).



1.2. Linee Guida nazionali e disciplina regionale del procedimento autorizzativo unico

Fin dalla sua emanazione, il comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 prevedeva l'approvazione di Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico, con particolare riferimento all'inserimento paesaggistico degli impianti eolici. Inoltre, una delle principali previsioni del comma 10 è la facoltà attribuita alle Regioni di individuare, in attuazione delle Linee Guida, aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti. L'approvazione delle Linee Guida veniva attribuita alla Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Le Regioni avevano poi l'obbligo di adeguare le rispettive discipline, precedentemente emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, la norma stabilisce che si applichino le Linee Guida nazionali.

Le Linee Guida, nonostante diversi tentativi, sono state emanate solo nel settembre del 2010. In molti casi le Regioni, in assenza delle Linee Guida, hanno regolato con atti propri, e in vario modo, lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, sia in termini generali (anche con riferimento allo svolgimento delle procedure di VIA connesse), sia riguardo alle casistiche delle diverse fonti.

Il DM 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, è organizzato in cinque parti: disposizioni generali, regime giuridico delle autorizzazioni, procedimento unico, inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio, e disposizioni transitorie. A queste parti si aggiungono una tabella riepilogativa che riassume le casistiche in cui è possibile percorrere la strada della Comunicazione o della PAS, in alternativa all’Autorizzazione Unica e quattro allegati: il primo che delinea un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico; il secondo in cui sono stabiliti criteri per le misure compensative; il terzo in cui sono fissati criteri per le aree non idonee; il quarto che fornisce indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e nel territorio.

Il DM 10 settembre 2010 “Linee Guida” costituisce quindi un quadro assai organico e dettagliato che ha lo scopo di definire e circoscrivere molti degli ambiti di regolazione regionale che possono incidere sulla disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo senso i contenuti del provvedimento costituiscono determinazione dei principi fondamentali, nell’ambito della competenza legislativa concorrente, attribuita allo Stato in materia di energia dalla Costituzione. A tali principi si deve conformare l’intervento normativo regionale, secondo quanto disciplinato dal DM 10 settembre 2010. Le “Linee Guida” rappresentano un insieme di disposizioni che dovrebbe costituire il minimo comune denominatore per la regolazione regionale del procedimento autorizzativo unico.

Tra i diversi ambiti di regolazione regionale disciplinati dal DM 10 settembre 2010 “Linee Guida” se ne richiamano i principali ai fini dell’analisi condotta in questa sede:

- **Adempimenti di trasparenza amministrativa** (punto 6 delle Linee Guida): definisce gli standard minimi di informazione, che, anche tramite i propri siti web, le Regioni o le Province delegate devono fornire riguardo alle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo unico;
- **Monitoraggio sulla gestione dei procedimenti** (punto 7 delle Linee Guida): vengono stabiliti obblighi annuali di informazione da parte delle Regioni nei confronti del Governo sugli esiti della gestione dei procedimenti autorizzativi;
- **Oneri istruttori** (punto 8 delle Linee Guida): viene determinato un tetto massimo per gli oneri istruttori del procedimento unico a carico del proponente, fissato nella misura dello 0,03% del valore dell’investimento per la realizzazione dell’impianto;
- **Politiche regionali di promozione dell’adeguamento dei progetti ai criteri di inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio** (punto 16 e allegato 4 delle Linee Guida): viene previsto che le Regioni possano favorire l’adeguamento dei progetti ai criteri di inserimento, fissati dalle Linee Guida, degli impianti nel paesaggio e nel territorio;
- **Individuazione delle aree non idonee** (punto 17 e allegato 3 delle Linee Guida): sono definiti i criteri di individuazione delle zone non idonee a cui si devono attenere le Regioni ed è stata prevista la necessità di motivare, area per area e con riferimento a specifiche tipologie di impianti, l’eventuale non idoneità;
- **Coordinamento tra procedimento autorizzativo unico e altri procedimenti** (punto 18.3 delle Linee Guida): viene previsto che le Regioni possano individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di uso di risorse geotermiche o di altri procedimenti, come quelli di VIA, che confluiscono nel procedimento autorizzativo unico. Lo stato dell’arte degli interventi regionali in alcuni di questi ambiti di regolazione regionale dei regimi autorizzativi degli impianti, verrà esaminato sia nei successivi paragrafi della prima parte di questo rapporto, che nelle successive parti dedicate alla regolazione regionale per le diverse fonti.

La **Tabella 7** che segue, mostra in particolare le scelte che sono state compiute dalle Regioni nella determinazione degli oneri istruttori per i regimi autorizzativi. Mentre nella successiva **Tabella 8** vengono riportati gli estremi e titoli dei provvedimenti regionali che disciplinano in termini generali i regimi autorizzativi per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

Tabella 7. Atti di definizione degli oneri istruttori per i procedimenti autorizzativi (assetto al 30/06/2013).

Regione	Atti	Oneri istruttori
Stato	DM MSE 1/9/2010 "Linee Guida"	Rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Piemonte	DGR n.5-3314 30/01/2012	0,03% del valore degli interventi fino a un valore complessivo di 10 M€ e 0,02% oltre 10 M€.
Valle d'Aosta		
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012	Gli oneri per l'AU e la PAS sono rapportati al valore degli interventi in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Bolzano		
Trento		
Veneto	LR n.7 18/03/2011	Gli oneri sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025% dell'investimento.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012	Gli oneri sono rapportati al valore degli interventi in misura non superiore allo 0,03% dell'investimento.
Liguria		
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. RR n.1 16/3/2012	Rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,02% dell'investimento, ridotti del 10% nel caso di impianti sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori.
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i.	Con regolamento regionale saranno disciplinati, gli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di congruità per la determinazione degli oneri che spettano agli enti locali.
Umbria	Art. 10 RR n.7 29/7/2011	Gli oneri per AU sono fissati in misura pari allo 0,025% del costo d'investimento per impianti ≤ 500 kW, e pari 0,03% per impianti > 500 kW. Per impianti soggetti a PAS sono fissati in misura pari allo 0,015% del costo d'investimento per impianti ≤ 500 kW, e pari 0,02% per impianti > 500 kW.
Marche	DGR n.255 8/3/2011 DCR n.30 30/9/2010	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,02% dell'investimento, e sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento nel caso di progetto sottoposto a VIA.
Lazio	c. 2 Art. 3 LR n.16 16/11/2011	Oneri per AU in base al DM 1/9/2010. Gli oneri da corrispondere ai comuni per la PAS sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.
Abruzzo	DGR n.351 12/04/2007 e s.m.i.	Gli oneri per AU sono fissati in misura pari a: € = produzione annua attesa espressa in kWh/1000. Con un minimo di 50€ e un massimo di 10.000€.
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.
Campania		
Puglia	DGR n.2259 26/10/2010 e s.m.i. DGR n.3029 28/12/2010 e LR n.25 24/9/2012	€ 1.000 in misura fissa, a cui aggiungere 0,5 €/kW di capacità per gli impianti eolici; 1 €/kW per tutte le altre tipologie di impianti. Sono inoltre previsti specifici oneri istruttori per le opere di connessione alla rete elettrica.
Basilicata	DGR n.2260 29/12/2010 DGR n.191 15/2/2011	1 €/kW fino a 1 MW e 0,5€ per ogni kW eccedente il primo MW di capacità installata.
Calabria	DGR n.871 29/12/2010	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,03% dell'investimento.
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012	Gli oneri sono fissati in misura pari allo 0,01% dell'investimento per l'AU. Per la PAS un contributo istruttorio, commisurato alla potenza dell'impianto, secondo tariffe da determinare con decreto presidenziale.
Sardegna	DGR n.12/30 01 03 2011	€1.000 per gli impianti inferiori a 200 kW, €1.500 per gli impianti inferiori a 1 MW e €3.000 per gli impianti di potenza superiore, a cui si dovrà sommare la somma di € 1 a kW di potenza elettrica nominale richiesta per gli impianti eolici e € 1,50 a kW di potenza elettrica nominale per tutti gli altri tipi di impianto. Tali importi non potranno in ogni caso superare la misura dello 0,03% dell'investimento.

Tabella 8. Atti di disciplina regionale per i procedimenti autorizzativi (assetto al 30/06/2013).

Regione	Atti regionali
Piemonte	DGR n.5-3314 30/01/2012: "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". DGR n.29-3539 19/03/2012: "Procedimenti autorizzativi per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza superiore a 5 MW elettrici".
Valle d'Aosta*	LR n.26 1/8/2012: "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili" (art 39 - 49).
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012: "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".
Bolzano*	LP n.13 11/8/1997 e s.m.i.: "Legge urbanistica provinciale", (art. 44 bis). DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i.: "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n.13, articolo 44/bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"
Trento*	LP n.26 04/10/2012 e s.m.i.: "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art. 13 della Direttiva 2009/28/CE", (art. 22) ⁸ .
Veneto	DGR n.453 02/03/2010 e s.m.i. Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012: "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", (art. 12 -15).
Liguria	LR n.16 06/06/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'attività edilizia", (art. 21, 23 e 29). LR n.10 5/4/2012 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico" (art. 9 e all. 2). DGR n.1122 21/09/2012: "Approvazione Linee Guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili".
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i.: "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", (art.16). RR n.1 16/3/2012: "Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di competenza regionale" (art. 22).
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i.: "Disposizioni in materia di energia", (art 11 e 13).
Umbria	RR n.7 29/7/2011 e s.m.i.: "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".
Marche	DGR n.255 8/3/2011: "DM 10/9/2010 del Ministro dello Sviluppo Economico - recepimento delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili". DCR n.13/2010
Lazio	DGR n.520 19/11/2010: "Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale nn.517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle Linee Guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. n.387/2003".
Abruzzo	LR n.27/2006: "Disposizioni in materia ambientale", (art. 4). DGR n.351 12/04/2007 e s.m.i.: "D.Lgs. 387/03 concernente attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". DGR n.1032 29/12/2010: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010". DGR n. 931 28/12/2012: "Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - Criteri specifici".
Molise	DGR n.621 4/8/2011: "Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise". LR n.22 7/8/2009 e s.m.i. e LR n.23 23/12/2010: "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise".
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 e s.m.i.: "Norme generali sul procedimento in materia di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n.3872. DD n.50 18/2/2011, DD n.420 28/9/2011 e DD n.516 26/10/2011: Art. 12 del D.Lgs. n.387/2003: costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Criteri procedurali.
Puglia	DGR n.3029 28/12/2010: "Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica". LR n.25 24/09/2012: "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

⁷ La normativa regionale prevede uno specifico procedimento di Autorizzazione Unica regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

⁸ La normativa provinciale prevede uno specifico procedimento di autorizzazione provinciale integrata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Basilicata	LR n.1 19/1/2010: “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Regionale D.Lgs. n.152/2006 LR n.9/2007”, (art. 3). DGR n.2260 29/12/2010: “L. R. 19 gennaio 2010 n.1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici”. DGR n.191 15/2/2011:” LR n.1/2010, Art.4, c. 2 - Approvazione dei criteri di preliminare ammissibilità dei progetti”. LR n.8 26/04/2012 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Calabria	LR n.42 29/12/2008 e s.m.i.: “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”. DGR n.871 29/12/2010: “Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il D.M 10 settembre 2010. Adempimenti”.
Sicilia*	Decreto Pres. n.38 del 26/4/2012: “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, c. 5, della LR n.11/2010”. Decreto Pres. n.48 del 18/7/2012: “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della LR n.10/1991 e s.m.i., per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell’energia”. Decreto Assessorato Energia 17 05 2013 “Disposizioni per la definizione dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni”.
Sardegna*	DGR n.27/16 01 06 2011 e s.m.i.: ”Linee Guida attuative del DM 10/9/2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

1.3. Regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati

Norme nazionali di riferimento

L’art. 4 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. stabilisce in via generale il carattere speciale dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, motivando tale scelta con la necessità di procedure semplificate, accelerate e adeguate alle diverse tipologie di impianto, col fine di favorire lo sviluppo delle FER e il conseguimento degli obiettivi al 2020. Sulla base di questo presupposto viene confermata la disciplina dell’Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, ed è introdotta la disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata in luogo della DIA a cui si riferisce il testo del DM “Linee Guida” emanato a settembre del 2010 ed è inoltre confermata la disciplina della Comunicazione per le tipologie di impianti considerate attività libera dal DM “Linee Guida” e dal D.Lgs. n.28/2011. A queste tre tipologie di procedure autorizzative di carattere speciale (Autorizzazione Unica, PAS e Comunicazione) rispetto alla disciplina ordinaria (L. n.241/90 e s.m.i.) vengono ricondotti anche i regimi autorizzativi per la produzione di FER termiche introdotti con l’art. 7 del D.Lgs. n.28/2011.

Per questi regimi autorizzativi la normativa nazionale stabilisce, con riferimento ad ogni fonte, soglia e tipologia di impianto che può usufruirne. Il quadro di queste previsioni normative viene riepilogato nella **Tabella 9**.

Nella prima colonna le tipologie di impianto soggette al procedimento autorizzativo unico, nella seconda e nella terza le tipologie di impianti che possono invece usufruire dei procedimenti autorizzativi semplificati di competenza dei comuni: PAS e Comunicazione.

Con il D.Lgs. n.28/2011 il disegno della *governance* istituzionale Stato-Regioni, ai fini della gestione delle politiche di promozione delle FER nel nostro paese, si è arricchito di riferimenti, tanto che vi si possono individuare molteplici disposizioni che rimandano alla necessità o alla possibilità di specifiche normative regionali di attuazione del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/CE. I principali rimandi a ulteriori provvedimenti regionali sono riferiti alla disciplina dei regimi autorizzativi per gli impianti.

Tabella 9. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

Fonti	Autorizzazione Unica	PAS	Comunicazione
Biomasse e biogas	- Impianti a biomasse > 200 kW - Impianti a biogas > 250 kW - Impianti di cogenerazione > 1 MWe (o 3000 kWt)	- Impianti a biomasse ≤ 200 kW - Impianti a biogas ≤ 250 kW - Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe (o 3000 kWt)	- Impianti in regime di Scambio sul Posto realizzati in edifici esistenti - Impianti di cogenerazione ≤ 50 kW
Eolico	Impianti eolici > 60 kW	Impianti eolici ≤ 60 kW	singoli generatori eolici su tetti di edifici esistenti con altezza ≤ 1,5 m e diametro ≤ 1 m, e non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Fotovoltaico	Impianti fotovoltaici > 20 kW	- Impianti fotovoltaici ≤ 20 kW - Impianti fotovoltaici collocati su edifici e la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	- Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti che devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. - Impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o nelle loro pertinenze, compatibili con il regime dello Scambio sul Posto (≤ 200 kW), e localizzati al di fuori delle zone A del DM n.1444/1968
Geotermico	Impianti geotermoelettrici di qualsiasi potenza	-	Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)
Idro	Impianti idroelettrici > 100 kW	Impianti idroelettrici ≤ 100 kW	Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)

Soglie e tipologie di impianti per la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS)

Di particolare rilievo è la previsione dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 dove, al comma 8, si prevede che le Regioni possano innalzare fino a un 1 MW le soglie previste dal D.Lgs. n.387/2003 e dal DM "Linee Guida" per gli impianti soggetti a PAS (ex DIA).

Ad oggi si registrano ben 15 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime di applicazione della PAS in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 10**). In tale casistica di regolazione regionale ricadono casi di natura restrittiva come quello dell'Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali, e le disposizioni previste da alcune Regioni a Statuto speciale.

Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie per l'applicazione della PAS, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l'Abruzzo, la Calabria e la Basilicata sono le cinque Regioni che hanno esteso in modo generalizzato l'applicazione della PAS fino a 1 MW a tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In cinque Regioni a statuto

ordinario (Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Campania) si applicano solo le soglie previste dalla normativa nazionale per l'applicazione della PAS. Sono quindi undici le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione del regime della PAS per gli impianti. Tra queste si possono distinguere: i casi di Regioni che hanno esteso la soglia della PAS ad 1 MW per quasi tutte le fonti, con alcune limitazioni come la Puglia e la Sicilia; i casi di Regioni che hanno esteso le soglie per la PAS solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori intermedi tra quelli previsti minimi dalla normativa nazionale e la soglia massima di 1 MW.

Figura 6. Soglie per l'applicazione della PAS agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

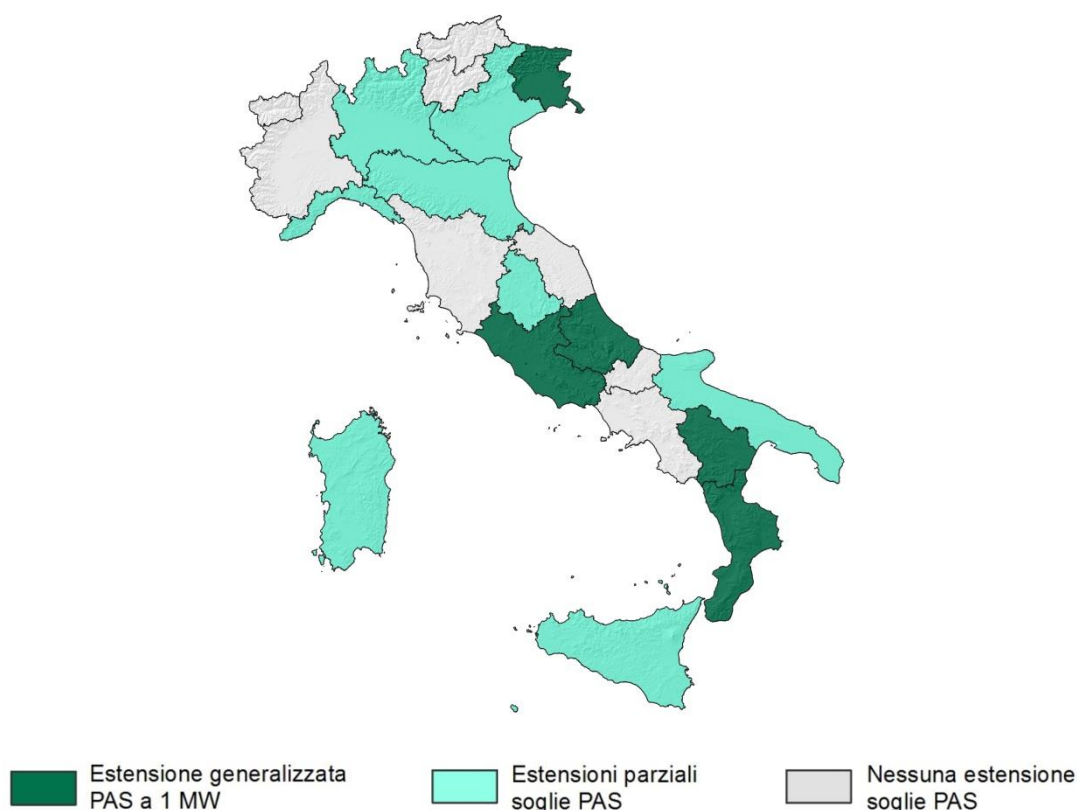


Tabella 10. Soglie e tipologie per l'applicazione della PAS agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti regionali di regolazione per l'applicazione della PAS	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte		200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Valle d'Aosta*	LR n.26 1/8/2012 (art. 40, c. 2 e 4) ⁹	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	1 MW	100 kW
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012	200 kW	250 kW	60 kW 200 kW ¹⁰	20 kW ¹¹ > 200 kW ¹² 200 kW ¹³ 1 MW ¹⁴ Senza limiti ¹⁵	-	100 kW 1 MW ¹⁶
Bolzano*	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. e LP n.13/1997 e s.m.i.						
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) ¹⁷	1 MWt	1 MWt	20 kW	200 kW	-	130 kW
Veneto	DGR n.453 2/3/2010 LR n.13 08/07/2011 (art. 10)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW 1 MW ¹⁸	-	100 kW
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012 (art.16, c. 4)	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Liguria	LR n.16 06/06/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e all. 2) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all. 2)	200 kW	250 kW	200 kW 1 MW ¹⁹	20 kW	-	100 kW
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW, 1 MW ²⁰	-	100 kW
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 ter e 16 bis)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (Art. 3, c. 3)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW, 200 kW ²¹	-	22
Marche		200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1)	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A-11)	200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Campania		200 kW	250 kW	60 kW	20 kW	-	100 kW
Puglia	LR n.25 24/9/2012 (art. 6, c. 1 e c. 2 ²³)	200 kW 1 MW ²⁴	250 kW 1 MW ²⁵	60 kW 200 kW ²⁶	200 kW 1 MW ²⁷	-	1 MW
Basilicata	LR n.8 26/4/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 6) ²⁸	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Calabria	DGR n.81 13/03/2012	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW	1 MW
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3 ²⁹ c. 1, 2 e 5)	200 kW 1 MW	250 kW 1 MW	60 kW	20 kW 1 MW ³⁰	1 MW	100 kW 1 MW
Sardegna*	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 01/06/2011, DGR n.40/20 06/10/2011	200 kW	250 kW	60 kW 200 kW	20 kW, 200 kW ³¹ 1 MW ³²	- 200 kW	100 kW 200 kW

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi di estensione delle soglie o in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

⁹ In luogo della PAS è previsto l'utilizzo della SCIA disciplinata dall'art. 61 della LR n.11/1998 e s.m.i..

¹⁰ Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

¹¹ Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹² Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹³ Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

¹⁴ Su barriere acustiche.

¹⁵ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹⁶ Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

¹⁷ Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

¹⁸ Per impianti che non richiedano variante urbanistica e non ricadano nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui all'All. B della DGR n.827/2012.

¹⁹ Solo nel caso di ampliamento di impianti esistenti.

²⁰ Per impianti ubicati su discariche esaurite.

²¹ Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

²² In base al combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 2 del R.R. n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica: escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida ma con potenza inferiore ai 100 kW.

²³ Gli impianti fino a 1 MW ricadenti in più comuni limitrofi sono comunque sottoposti all' Autorizzazione Unica.

²⁴ Impianti alimentati da biocombustibili liquidi diversi dagli oli vegetali puri tracciabili.

²⁵ Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione.

²⁶ Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

²⁷ Per impianti realizzati su aree già degradate: cave e discariche.

²⁸ Per gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici, in aree agricole, di potenza > 200 kW, l'estensione della PAS si applica solo se il proponente non ha già richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.

²⁹ L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.427/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

³⁰ Per gli impianti fotovoltaici a terra in zone industriali è richiesta la SCIA, Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012, art. 3, c. 5).

³¹ In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

³² Per le serre fotovoltaiche "effettive" in base alla DGR n.40/20 del 6/10/2011.

Soglie e tipologie di impianti per il regime di Comunicazione

L'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 (comma 11) prevede che le Regioni possono estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, rispetto a quelle fissate dal DM "Linee Guida". Inoltre le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti è stata utilizzata da tre Regioni (Lazio, Puglia e Basilicata), com'è possibile vedere nella **Tabella 11**.

In questo caso sono undici le Regioni in cui si applicano solo le indicazioni delle normative nazionali per l'applicazione del regime della Comunicazione. Sono quattro le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione del regime della Comunicazione per gli impianti. Tra queste si possono distinguere il caso della Sicilia, che ha esteso la Comunicazione a 50 kW per quasi tutte le fonti con l'esclusione dell'eolico, per il quale l'estensione è stata limitata a 20 kW; Lombardia, Toscana e Umbria che hanno invece esteso le soglie per la Comunicazione solo per alcune fonti e tipologie di impianti, o che adottano soglie con valori inferiori alla soglia massima della normativa nazionale di 50 kW. Sono quattro le Regioni (Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia) che hanno esteso in modo generalizzato il regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici senza limiti sugli edifici consentita dal D.Lgs. n.28/2011. Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis, sono sottoposti al regime della Comunicazione gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Figura 7. Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

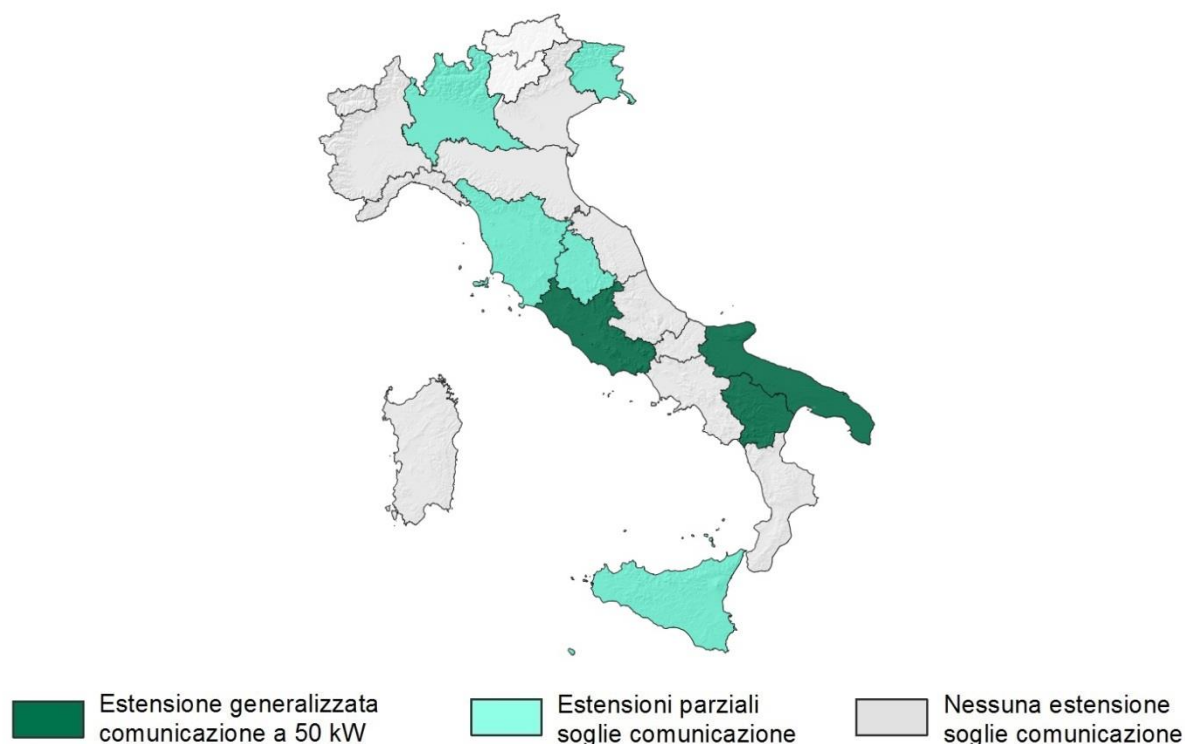


Tabella 11. Soglie e tipologie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Provvedimenti di regolazione del regime di Comunicazione	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-
Valle d'Aosta*	LR n.26 1/8/2012 (art. 40, c. 2)	-	-	-	-	-	-
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012	≤ 200 kW ³³	-	≤ 50 kW ³⁴	≤ 200 kW ³⁵ ≤ 1 MW ³⁶ e senza limiti su edifici ³⁷	≤ 200 kW ³⁸	≤ 200 kW ³⁹
Bolzano*	-	-	-	-	-	-	-
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22)	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia*	LR n.19 11/10/2012 (art.16, c. 2, let. a)**** ⁴⁰	***	***	***	***	***	***
Liguria	LR n.16 06/06/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e all. 1), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all. 1)	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 ter e 17, c. 2, 3, 4, 5 e 7) ⁴¹	-	-	≤ 5 kW	≤ 5 kW	-	-
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 3 c.4)	-	-	h ≤ 8m ⁴²	≤ 20 kW ⁴³ ≤ 50 kW ⁴⁴ e senza limiti su edifici ⁴⁵	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A-12)	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 (art. 7)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Calabria	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3, c. 3 e 4)	≤ 50 kW	≤ 50 kW	≤ 20 kW	≤ 50 kW e senza limiti su edifici	≤ 50 kW	≤ 50 kW
Sardegna*	DGR n.27/16 01/06/2011	-	-	-	-	-	-
* Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.							
Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi di estensione delle soglie o in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".							

³³ Per la tipologia di impianti a biomasse specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

³⁴ Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

³⁵ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

³⁶ Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

³⁷ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

³⁸ Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

³⁹ Per la tipologia di impianti idroelettrici specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

⁴⁰ Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis).

⁴¹ Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

⁴² Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

⁴³ Impianti con moduli a terra.

⁴⁴ Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

⁴⁵ Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

1.4. Zone non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Il punto 17 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il DM del 10 settembre 2010, tratta le modalità di individuazione delle zone non idonee da parte delle Regioni e rimanda all'allegato 3 del DM per una ulteriore specificazione di criteri di individuazione delle stesse.

La prima parte del punto 17 prescrive che l'individuazione delle zone non idonee deve essere specifica per determinate tipologie di impianti e che, per tali zone, devono essere individuati gli obiettivi di tutela ambientale o paesaggistico-territoriale, che motivano l'incompatibilità con l'insediamento di tali tipologie di impianti. Il punto 17.2 delle "Linee Guida" stabilisce inoltre la necessità di un raccordo e di una esplicita compatibilità tra gli strumenti regionali di tutela ambientale e paesaggistica, le eventuali aree non idonee connesse, e gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili definiti dalle programmazioni energetiche regionali in funzione del "Burden Sharing" regionale degli obiettivi nazionali al 2020. L'elenco delle 11 tipologie di aree caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale indicate dal punto f dell'allegato 3, del DM 10 settembre 2010, viene riportato nella **Tabella 12**.

Tabella 12. Tipologie di aree non idonee previste dal DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Elenco aree	
1	Aree legate a obiettivi di tutela ambientale;
2	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n.42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
3	zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
4	zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
5	le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
6	le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
7	le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale);
8	le Important Bird Areas (IBA);
9	le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
10	le aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
11	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (Pai) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del Dl 180/1998 e s.m.i.;
12	zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

L'allegato 3 del citato DM formula quindi principi e criteri finalizzati a circoscrivere, sulla base di elementi oggettivi e di effettiva motivazione, l'individuazione delle aree non idonee. Il punto f dell'allegato 3, individua una vasta tipologia di possibili aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, che possono essere individuate dalle Regioni come zone non idonee. Tra queste: siti di tutela paesaggistica, siti Unesco, aree contermini a parchi archeologici, aree protette, siti natura 2000, particolari aree agricole, aree di dissesto idrogeologico.

Si possono quindi individuare due tipologie di zone non idonee previste dal DM: 1) quelle legate ad obiettivi di tutela ambientale in termini generali e che non vengono specificate; 2) quelle in cui gli obiettivi di tutela sono connessi ad aree che vengono definite come caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale e che sono invece specificate nel testo del DM.

Come si può vedere nella successiva **Tabella 13**, sono state individuate zone non idonee per il fotovoltaico e l'eolico in circa due terzi delle Regioni italiane, sono 7 le Regioni che le hanno definite per gli impianti a biomassa e biogas, 5 i casi di zone non idonee per l'idroelettrico e 2 per il geotermico. Sono solo 4 le Regioni a Statuto ordinario che non hanno definito zone non idonee per nessun tipo di impianto (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania) e sono 2 le Regioni che le hanno individuate per tutti i tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Molise e Umbria).

Va comunque segnalato che sono *in itinere* altri provvedimenti di individuazione di zone non idonee, per le biomasse in Toscana.

La **Tabella 13** riporta i casi di individuazione di zone non idonee riferibili alla normativa nazionale, e non contempla altri interventi regionali volti a limitare l'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati su altri presupposti, come ad esempio le misure di conservazione per le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS), o disposizioni come quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, che regolano la materia sulla base di presupposti giuridici diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario. Tali tipologie di intervento regionale sono riportate nei capitoli che seguono, dedicati alle singole fonti nelle sezioni dedicate alle "altre" forme di regolazione regionale per la generazione elettrica da rinnovabili.

Tabella 13. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili al 30/06/2013.

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Biomasse	Biogas	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010 e DGR n.6-3315 30/1/2012	✓	✓		✓		
Valle d'Aosta	DGR n.9 05/01/2011 LR n.26 1/8/2012 (art. 44)			✓	✓		
Lombardia	L.R. n.26 12/12/2003 e s.m.i., art. 29 DGR n.IX/3298 18/04/2012 (Parte V)						
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i.						
Trento	DPP n.18-50 Leg 13/7/2010 e s.m.i. LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)						
Veneto	LR n.7 18/03/2011 (art. 4, c.3) DCR n.5 31/01/2013 DCR n. 38 02 05 2013 DCR n. 42 03 05 2013	✓	✓		✓		✓
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art.5, c. 4, let. i)						
Liguria	DCR n.3 3/2/2009			✓			✓
Emilia Romagna	DCR n.28 06/12/2010, DGR n.46 17/01/2011, DCR n.51 26/07/2011	✓	✓	✓	✓		✓
Toscana	LR n.1 1/3/2005 e s.m.i (art. 205 quat.) LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art. 6, c. 2, lettera c bis) LR n.11 21/03/2011 e s.m.i. (art. 4), DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 13/11/2012				✓		
Umbria	DGR n.968 05/07/2010 e RR n.7 29/07/2011 (art. 7 e all. C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marche	DCR n.13 30/09/2010, DGR n.1756 06/12/2010 DCR n.62 15/01/2013	✓	✓	✓	✓		
Lazio	-						
Abruzzo	DGR n.754 e s.m.i. DGR n.451 24/8/2009 DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.			✓	✓		
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i (art. 2 e 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campania	-						
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	✓		✓	✓		
Basilicata	LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR)			✓	✓		
Calabria	DGR n.55 del 30/01/2006 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (art. 4)			✓			
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 1)						
Sardegna*	DGR n.27/16 01 06 2011 e s.m.i. DGR n.45/34 12 12 2012			✓	✓		

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti degli interventi di regolazione sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Evidenziati in neretto gli atti regionali di individuazione delle zone non idonee, non evidenziati i riferimenti delle norme regionali che ne prevedono l'individuazione.

1.5. Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il D.Lgs. n.128 del 29/06/2010 ha determinato la seconda riscrittura complessiva della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, dedicata alle procedure di valutazione ambientale, dopo la prima riscrittura avvenuta con il D.Lgs. n.4/2008. L'attuale testo non prevede modifiche significative né nell'attribuzione di competenze tra Stato e Regioni né nell'elenco delle tipologie di progetti sottoposti alle procedure di VIA nell'ambito delle disposizioni fissate dalle Direttive UE in materia.

E' da ricordare però che alcuni interventi legislativi erano stati effettuati con la L. n.99/2009, con norme che hanno esplicitato la competenza statale per la VIA dell'eolico off-shore e l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità regionale per l'eolico e il solare di potenza inferiore a 1 MW. Nel tempo sono state introdotte, inoltre, nuove tipologie di progetti sottoposti alle procedure di VIA, come nel caso dell'idroelettrico e degli impianti eolici nei cui procedimenti vi sia la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per quanto concerne gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il quadro di assetto delle competenze e delle tipologie di progetto richiamate negli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., è riportato nella **Tabella 14**.

Si può notare come, in alcuni casi, i progetti di interesse in questa sede, sottoposti a Verifica di Assoggettabilità (VA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), siano gli impianti di generazione veri e propri, mentre in altri si tratta di progetti legati all'uso della risorsa come nel caso delle derivazioni di acque superficiali o della ricerca e uso di risorse geotermiche.

Con le modifiche alle norme in materia di VIA introdotte dal D.Lgs. n.4/2008, si è perso il principio generale di individuazione della competenza delle procedure di VIA in capo al soggetto competente per il procedimento autorizzativo. Ciò avviene nel caso degli impianti idroelettrici di potenza superiore a 30 MW, soggetti a VIA statale e il cui procedimento autorizzativo è di competenza regionale. A questo quadro va aggiunto il caso dell'eolico off-shore, che (in analogia con gli interventi off-shore per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi o risorse geotermiche) ricade nell'ambito della competenza statale sia sotto il profilo autorizzativo che delle procedure di VIA.

Tra i principali ambiti per l'intervento di regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale previsti dalla normativa nazionale, sono da evidenziare:

- il comma 2, art. 3 quinquies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., norma di carattere generale che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedurali;
- La possibilità di individuare l'autorità a cui attribuire i compiti per le procedure di valutazione ambientale di competenza regionale (comma 6, articolo 7 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di innalzare o diminuire del 30% le soglie previste, per sottoporre a VA determinati tipi di progetti elencati nell'allegato V (primo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);

- la possibilità di determinare criteri o condizioni di esclusione dalla VA per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali (secondo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di individuare ulteriori progetti, oltre a quelli già previsti, da sottoporre a valutazione ambientale (lettera c, comma 7, articolo 7 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.);
- la possibilità di stabilire i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione ambientale (comma 3, articolo 4, D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.).

Tabella 14. Competenze per i procedimenti di verifica di assoggettabilità (VA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Fonte: Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i..

	Idro	Geotermico	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico
VIA di Competenza Statale	Impianti idroelettrici > 30MW	Impianti ubicati a mare		Impianti ubicati a mare	
VIA con Regolazione regionale		Coltivazione risorse geotermiche	Impianti termici di potenza termica > 150 MWt	Impianti ubicati a terra nei procedimenti con partecipazione del Ministero Beni e Attività Culturali	
Verifica di assoggettabilità alla VIA con Regolazione regionale	Impianti idroelettrici > 100 KW > 250 kW ⁴⁶ Derivazioni di acque superficiali > 200 l/s	Ricerca risorse geotermiche	Impianti termici di potenza termica > 50 MWt	Impianti industriali per la produzione di energia da sfruttamento del vento di potenza superiore a 1 MW	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, di potenza superiore a 1 MW

Competenze nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La ricostruzione della mappa delle attribuzioni di funzioni in materia di valutazioni ambientali (VA e VIA) effettuata dalle Regioni (vedi **Tabella 15** e **Figura 8**), fa emergere due casistiche: quella di esclusiva attribuzione delle funzioni all'amministrazione regionale, e quella di ripartizione delle funzioni tra amministrazione regionale e amministrazioni provinciali, in base alla tipologia di impianto. Non sono presenti, quindi, casi di delega esclusiva alle Province per le procedure di valutazione ambientale dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nella scelta delle Regioni prevale l'opzione di individuare l'amministrazione regionale stessa come autorità competente per le procedure di VIA degli impianti e sono sette le Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e Lombardia) che con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente per la VIA. La ricognizione effettuata consente di individuare, tra Regioni e Province, 68 amministrazioni che svolgono le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA connesse alla realizzazione di

⁴⁶ Solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

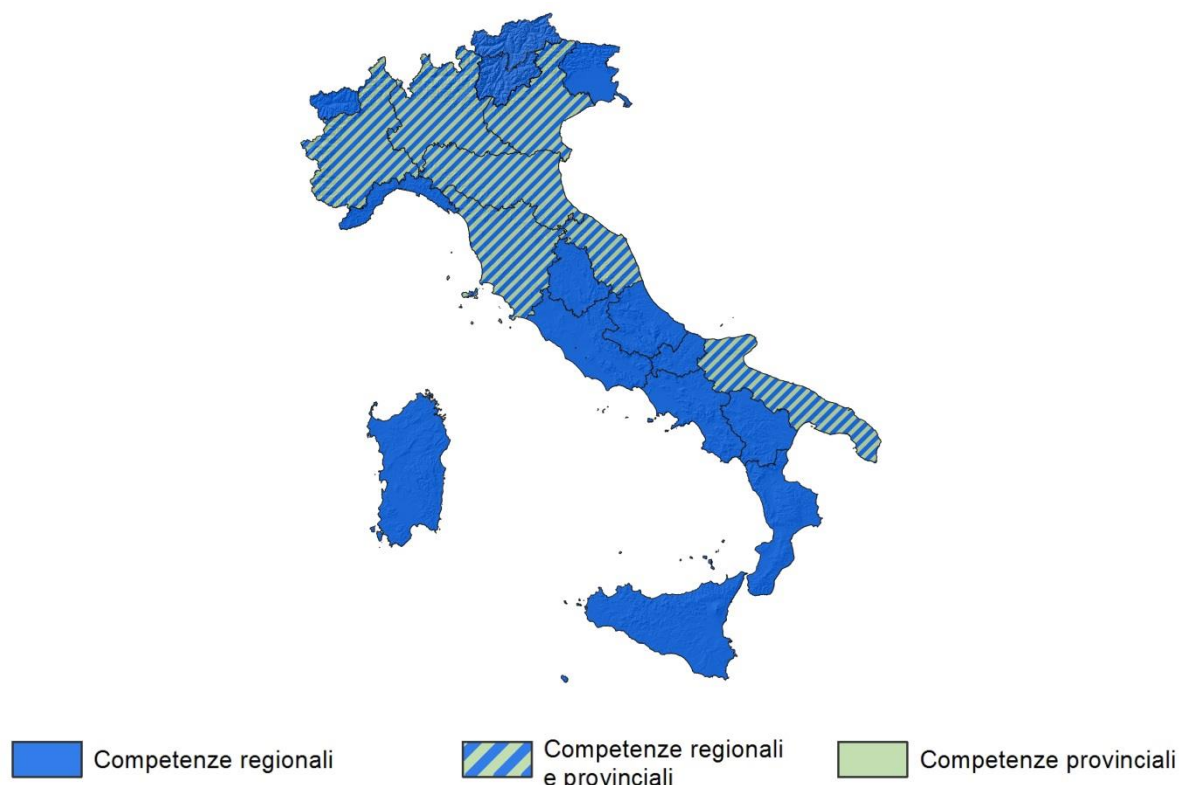
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Va segnalato che alcune Regioni sono attualmente impegnate nella revisione delle proprie normative in attuazione del D.Lgs. n.128/2010, e che il quadro delle norme regionali qui aggiornato al 30/06/2013 è tuttora in evoluzione.

Tabella 15. Autorità competenti nelle procedure di valutazione ambientale (VA e VIA) per gli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti regionali di individuazione delle autorità competenti per la procedura di VIA	Biomasse	Eolico	Fotovoltaico	Geotermico	Idro
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 6; All. A1, B1, A2 e B2)	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Valle d'Aosta*	L.R. n.12/05/2009 e s.m.i	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 ⁴⁷ e 14 c. 8) RR n.5 21/11/2011	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Bolzano*	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 15)	Prov. Aut.	Prov. Aut.	Prov. Aut.	Prov. Aut.	Prov. Aut.
Trento*	LP n.28 29/08/1988 e s.m.i	Prov. Aut.	Prov. Aut.	Prov. Aut.	Prov. Aut.	Prov. Aut.
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i.(art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 03 05 2013 (allegato A)	Regione	Regione	Regione	Provincia Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia*	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i.	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Liguria	L.R n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 5, All. A1, A2, B1 e B2)	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Provincia Regione
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43, 45 e All. A1, A2, B1 e B2))	Provincia Regione	Regione	Provincia Regione	Regione	Provincia
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 12)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Marche	LR n.3 26/03/2012 e s.m.i. (art. 4; All. A1, A2, B1 e B2)	Provincia Regione	Provincia Regione	Provincia	Regione	Provincia Regione
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Abruzzo	DGR n.209 1703/2008 e sm.i. (art.. 5)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	LR n.21 04/03/2000 e s.m.i. (art. 5)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	RR n.2 29/01/2010 (art. 5)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	LR n.11 12/4/2001 (art. 6)	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Provincia
Basilicata	LR n.7 08/03/1999 e s.m.i. (art. 40) LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 7)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia*	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna*	LR n.1/1999 (art. 31) LR n.9/2006 (art. 48-49)	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
*Regioni a Statuto speciale e Province autonome.						

⁴⁷ In base al comma 2 dell'art. 2 della LR n.5/2010 e s.m.i. se i progetti sono localizzati in determinati ambiti territoriali la competenza delle procedure di valutazione ambientale è della Regione.

Figura 8. Attribuzione regionale delle funzioni per le procedure di VA e VIA per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).



Procedure di valutazione ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per le procedure di VIA e VA degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è rappresentato dalla **Tabella 16**. Come si può vedere oggi le normative di quasi tutte le Regioni italiane, ad esclusione di Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia, contemplano interventi di regolazione delle procedure di VIA e VA specificamente rivolti a queste tipologie di interventi. In linea generale si possono distinguere gli interventi di carattere restrittivo finalizzati ad ampliare le casistiche di progetti soggetti a valutazione degli impatti ambientali e quelli di carattere estensivo, volti invece a ridurre le tipologie di progetti soggetti alle procedure di valutazione ambientale.

Globalmente prevalgono gli interventi di regolazione regionale di carattere restrittivo con 18 interventi di abbassamento delle soglie in 8 Regioni, 8 casi di ulteriori tipologie di progetti da sottoporre a VIA in 6 Regioni, e 16 casi di applicazione della valutazione cumulativa degli effetti ambientali in 8 Regioni. Nell'ambito degli interventi di regolazione di carattere estensivo, si hanno invece solo cinque casi, in altrettante Regioni, di innalzamento delle soglie oltre le quali i progetti di impianti devono essere soggetti a valutazioni ambientali: sono 14 i casi di norme che prevedono per determinate tipologie di progetti l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Le specifiche casistiche di regolazione regionale delle procedure di valutazione ambientale per le diverse tipologie di impianti saranno analizzate nelle sezioni dedicate a questo aspetto nei successivi capitoli di questo rapporto che tratteranno le diverse tematiche con riferimento alle singole fonti rinnovabili.

Tabella 16. Quadro di sintesi delle procedure di valutazione ambientale nei progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Soglie VA e VIA estensione (▲) riduzione (▼)	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA	Criteri per l'esclusione da VA	Valutazione Cumulativa
Piemonte	Idroelettrico ▲	Idroelettrico	Idroelettrico Fotovoltaico	Fotovoltaico
Valle d'Aosta	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼	Eolico		
Lombardia			Fotovoltaico Idroelettrico	Fotovoltaico
Bolzano	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲			
Trento	Biomasse ▼ Eolico ▼ Fotovoltaico ▼ Idroelettrico ▲	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Eolico	Fotovoltaico	
Veneto				Fotovoltaico
Friuli Venezia Giulia			Fotovoltaico	
Liguria		Eolico Fotovoltaico	Fotovoltaico Idroelettrico Biomasse	
Emilia Romagna		Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Toscana	-	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia	
Umbria	Biomasse ▼ Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 e aree di rispetto ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Eolico Idroelettrico		Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermia Idroelettrico
Marche	Biomasse ▼	Fotovoltaico	Fotovoltaico	Biomasse Fotovoltaico
Lazio	Fotovoltaico ▲			
Abruzzo				Fotovoltaico
Molise				Eolico Fotovoltaico
Campania	▲30% se in APEA, emas, iso 14001	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000		
Puglia	Idroelettrico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000 Fotovoltaico	Fotovoltaico	Eolico Fotovoltaico
Basilicata	Biomasse ▼ Eolico ▼ Idroelettrico ▼ e ▲			
Calabria				
Sicilia				
Sardegna	Eolico ▼	Tutti i progetti che ricadono nelle aree Rete Natura 2000	Geotermia Eolico	Eolico Fotovoltaico

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Nella **Tabella 16**, nella colonna dedicata ai casi di ulteriori progetti da assoggettare a VIA si possono individuare i casi delle Regioni le cui disposizioni regionali in materia di VIA, di carattere

generale, ampliano gli ambiti territoriali (limitati nella normativa nazionale alle aree protette), all'interno dei quali i progetti sono assoggettati direttamente a VIA, spesso con una soglia dimezzata rispetto a quella per la quale ordinariamente è richiesta la VA. Come si può vedere, ciò avviene in sette Regioni (Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna) che, aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, ..) o altri tipi di aree, fanno sì che anche in queste aree gli impianti ordinariamente sottoposti a VA debbano essere sottoposti direttamente a VIA.

Procedure autorizzative e procedure di valutazione ambientale per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

Il combinato disposto dalle disposizioni regionali in materia di procedimento autorizzativo e procedure di valutazione ambientale collegate alla realizzazione degli impianti fa emergere cinque casistiche di distribuzione delle competenze come evidenziato nelle **Tabelle 17 e 18**.

L'opzione più diffusa è quella dell'esercizio della funzione autorizzativa e per le valutazioni ambientali a livello regionale. Per le altre due Regioni che esercitano la funzione autorizzativa a livello regionale (Veneto e Puglia) le funzioni di autorità competente per le procedure di valutazione ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono ripartite tra Regione e Province.

Tabella 17. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini del procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (assetto al 30/06/2013).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Campania	Lazio
Basilicata	Emilia Romagna	Liguria
Calabria	Friuli Venezia Giulia	Umbria
Molise	Lombardia	
Puglia	Marche	
Sardegna	Piemonte	
Sicilia	Toscana	
Veneto		

Tabella 18. Quadro sinottico dell'attribuzione delle competenze ai fini delle procedure di valutazione ambientale collegate (assetto al 30/06/2013).

Regione	Regione e Provincia	Provincia
Abruzzo	Emilia Romagna	
Basilicata	Lombardia	
Calabria	Marche	
Campania	Piemonte	
Friuli Venezia Giulia	Puglia	
Lazio	Toscana	
Liguria	Veneto	
Molise		
Sardegna		
Sicilia		
Umbria		

Per le tre Regioni che hanno attribuito in via esclusiva le funzioni autorizzative alle Province (Liguria, Umbria e Lazio), le procedure di VIA sono invece attribuite esclusivamente alla Regione.

Infine, fra le sette Regioni, che hanno ripartito le funzioni autorizzative tra l'amministrazione regionale e quelle provinciali, troviamo due casi (Friuli Venezia Giulia e Campania) in cui l'autorità competente per le valutazioni ambientali è esclusivamente la Regione e cinque casi (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche) in cui sia le funzioni autorizzative che quelle per le procedure di VIA degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono ripartite tra l'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali.

L'articolazione fonte per fonte nella distribuzione delle competenze per due tipi di procedure nelle diverse Regioni verrà analizzata nei quadri di sintesi della regolazione regionale presenti nelle sezioni successive dedicate a ciascuna tipologia di impianto.

E' nell'ambito dell'articolazione delle opzioni di attribuzione delle funzioni individuate tramite la ricognizione effettuata che è possibile inquadrare molte problematiche connesse all'integrazione tra procedure autorizzative ex art. 12 D.Lgs. n.387/03 e procedure di valutazione ambientale.

Un primo aspetto che deve essere considerato riguarda la casistica di allocazione in due distinte amministrazioni del procedimento autorizzativo e di quello delle procedure di valutazione ambientale.

In tale caso diventa particolarmente rilevante definire tramite Linee Guida l'integrazione tra i due procedimenti, sia per garantire adeguati livelli di cooperazione interistituzionale, sia per assicurare efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'iter autorizzativo nel suo complesso.

L'attribuzione ad uno stesso ente dei due procedimenti non è di per sé stesso garanzia di funzionalità. In questo caso la mancanza di un'adeguata disciplina interna nella gestione dei due procedimenti può essere fonte di criticità. Uno degli aspetti critici è costituito dai tempi e dalle modalità di attivazione dei due procedimenti.

Molto spesso mancano indicazioni su questo aspetto e non è infrequente il caso in cui possa essere attivata la procedura di VIA prima di quella autorizzativa e che la struttura responsabile non ne sia a conoscenza.

A questo proposito va ricordato che il comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 indica l'espletamento della verifica di assoggettabilità come momento che deve precedere la conclusione del procedimento autorizzativo unico. Il punto 13.1.h del DM "Linee Guida" stabilisce che tra i contenuti dell'istanza per l'Autorizzazione Unica dei progetti che richiedono la VA o la VIA sia inclusa la documentazione necessaria per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale. Inoltre il punto 18.3 del DM "Linee Guida" prevede che le Regioni possano individuare le più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di uso di risorse geotermiche o di altri procedimenti come quelli di VIA, che confluiscono nel procedimento autorizzativo unico.

In alcuni casi le disposizioni regionali prevedono l'attivazione contestuale dei due procedimenti con un'unica istanza corredata della documentazione necessaria sia per l'autorizzazione che per la VIA, quando necessaria, anche se le strutture responsabili dei procedimenti sono distinte e la conclusione della procedura di VIA è un presupposto per la conclusione di quella autorizzativa. Le modalità di raccordo dei due procedimenti possono assumere forme diverse: ad esempio nel caso del Piemonte quando l'impianto è soggetto a VIA, l'Autorizzazione Unica confluisce nella pronuncia di compatibilità ambientale; in Basilicata, invece, la pronuncia di compatibilità ambientale confluisce nell'atto autorizzativo.

La **Tabella 19** che segue, riporta le disposizioni regionali in materia di coordinamento tra procedimento autorizzativo unico e procedure di valutazione ambientale connesse.

Tabella 19. Atti regionali con disposizioni di coordinamento tra Autorizzazione Unica e procedure di valutazione ambientale (assetto al 30/06/2013).

Regione	Atti regionali	Modalità di coordinamento tra procedimento di Autorizzazione Unica e procedure di valutazione ambientale dei progetti (VA e VIA)
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 12 e 13) DGR n.5-3314 30/01/2012 (All. 1.9)	Qualora l'intervento sia soggetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, perché rientrante nel campo di applicazione della stessa o per effetto dell'espletamento della fase di verifica, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della LR 40/1998. Entro i termini previsti per la VIA, sarà quindi possibile ottenere tutti gli atti autorizzativi necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera; il provvedimento finale della fase di VIA coincide con l'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n.387/2003.
Valle d'Aosta	LR n.26 1/8/2012 (art 41, c. 3)	Gli esiti della VA o della VIA sono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi del procedimento di Autorizzazione Unica ex LR n.26 1/8/2012 (art 40, c. 1), che rimane sospesa in attesa di tali esiti.
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012 (Parte IV), RR n.5 21/11/2011	Per un impianto che sia soggetto a VA si procede dapprima con l'espletamento della VA. Qualora l'impianto sia assoggettato a VIA, l'espletamento della VIA è preliminare al procedimento di AU o di PAS. Gli esiti della VA e della VIA sono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi del procedimento di AU o di PAS.
Bolzano		
Trento	LP n.20 04/10/2012 (art. 22)	Rimanda al regolamento attuativo dell'articolo 22 della LP n.20 del 4/10/2012.
Veneto		
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art.13)	Se l'impianto è assoggettato a VA o VIA, l'istanza di Autorizzazione Unica deve contenere la documentazione prevista per le procedure di valutazione ambientale che in Friuli Venezia Giulia sono di competenza regionale.
Liguria	LR n.16 06/06/2008 e s.m.i. (art. 29, c. 6-8) DGR n.1122 21/09/2012	La procedura di VIA o VA deve essere attivata a seguito dell'attivazione di quella per l'AU che viene sospesa in attesa della valutazione ambientale.
Emilia Romagna	RR n.1 16/3/2012	Per gli impianti la cui autorizzazione è di competenza regionale (> 50 MW), nel caso di progetti soggetti a VA il procedimento autorizzativo può essere attivato solo a conclusione della verifica; mentre nei casi di progetti sottoposti a VIA, il provvedimento di VIA viene rilasciato nell'ambito del procedimento unico regionale.
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 13, c.7 e 8)	Per gli impianti sottoposti a VA, il procedimento di autorizzazione può essere attivato solo dopo la conclusione della VA. Per i progetti sottoposti a VIA il procedimento autorizzativo rimane sospeso fino alla conclusione della procedura di VIA.
Umbria		-
Marche	LR n.3 26/03/2012 e s.m.i., art. 5 c. 4 DGR n.1312 3/1/2011	LR n.3 26/03/2012 e s.m.i., art. 5 c. 4: per gli impianti che devono essere sottoposti a VA, l'attivazione della procedura di AU può essere attivata solo dopo la conclusione della procedura di VA. DGR n.1312 3/1/2011: coordinamento della procedura di Autorizzazione Unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d'acqua in caso di impianti idroelettrici.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.351 12/04/2007 e s.m.i. (art. 5)	-
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.14)	-
Campania	DD n.420 28/09/2011 (punto 1.11.10)	-
Puglia	DGR n.3029 28/12/2010 DGR n.2122 23/10/2012 LR n.25 24/9/2012 (art. 5 c.1)	-
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 6, c. 1bis e art. 7 c. 3 bis) DGR n.2260 29/12/2010	Per i progetti soggetti a VIA, l'istanza di autorizzazione deve contenere anche lo studio di impatto ambientale. La pronuncia di compatibilità ambientale è compresa nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i..
Calabria	LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (punto 7. Allegato sub 1)	Il responsabile del procedimento unico ha il compito di comunicare alla struttura competente delle valutazioni ambientali la possibilità di procedere allo svolgimento della verifica di assoggettabilità quando richiesta dalla normativa.
Sicilia	-	-
Sardegna	DGR n.12/30 01 03 2011 DGR n.27/16 16/6/2011 Allegato A art. 9, c. 4	-

I casi di norme regionali che disciplinano coordinamento tra procedimento autorizzativo, procedure di valutazione ambientale e procedure di concessione per le derivazioni di acque superficiali o concessioni di coltivazione di risorse geotermiche saranno esaminati nelle sezioni del presente rapporto dedicate agli impianti idroelettrici e a quelli geotermoelettrici.

1.6. Programmazione regionale per le fonti rinnovabili

Il nuovo ciclo (2010 – 2020) di politiche UE per la promozione delle fonti rinnovabili ha introdotto obiettivi vincolanti di penetrazione nei consumi di energia dei Paesi membri, e l'obbligo di una specifica programmazione rappresentata dai Piani di Azione Nazionali (PAN) per le fonti rinnovabili.

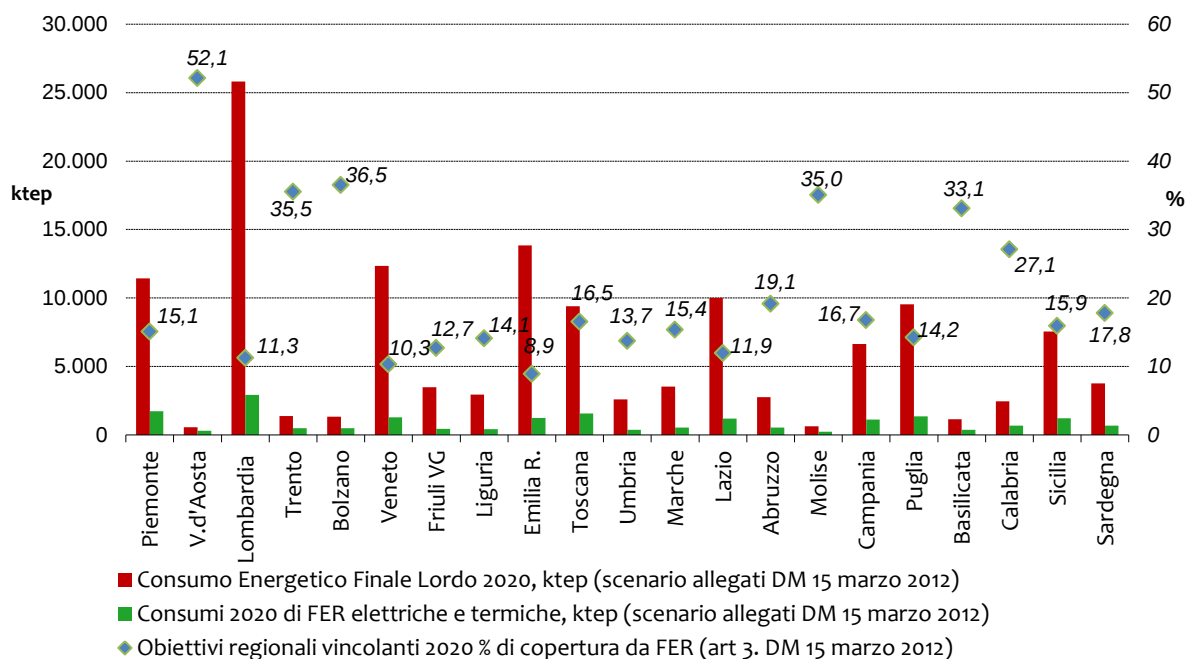
Il PAN italiano ha suddiviso l'obiettivo nazionale 2020 del 17%, attribuito all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE, come segue: per il settore riscaldamento/raffreddamento il PAN fissa un target del 17.1%, corrispondente (date le previsioni di consumo) a circa 10.5 Mtep; per il settore elettrico il PAN fissa un target del 29.9%, corrispondente (date le previsioni di consumo) a circa 9.6 Mtep (circa 112 TWh), di cui 8.5 Mtep (99 TWh) di produzione nazionale, e 1.1 Mtep (13 TWh) di importazioni; per il settore del trasporto il PAN fissa un target del 10.1 %, corrispondente (date le previsioni di consumo) a 2.5 Mtep.

Il contributo di ciascuna Regione e Provincia autonoma al raggiungimento della quota nazionale del 17% viene definito dalla normativa italiana con l'introduzione di specifici obiettivi regionali di consumo di fonti rinnovabili, intermedi (2012, 2014, 2016, 2018) e finali (2020), vincolanti a partire dal 2016. In particolare, la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2020 è stata formalizzata con il decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (DM “Burden Sharing”); gli obiettivi regionali sono stati individuati tenendo conto dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei potenziali di sviluppo di ciascun territorio. La norma ha inoltre specificatamente previsto il recepimento di questi obiettivi in nuovi atti di programmazione regionale.

Gli obiettivi fissati per le Regioni riguardano solo i consumi elettrici e quelli per riscaldamento-raffreddamento e quindi sono esclusi i consumi per trasporti che vengono considerati un obiettivo che dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 14.3% (84.1% dello sforzo complessivo).

Gli obiettivi regionali 2020 complessivi per le rinnovabili elettriche e termiche sono riportati nella **Figura 9**. Va evidenziato che gli obiettivi percentuali sono quelli vincolanti al 2020 fissati dal testo dell'articolo 3 del DM 15 marzo 2012, mentre i consumi di FER e il consumo finale lordo regionale sono tratti dall'allegato 1 e hanno solo valore indicativo.

Figura 9. Obiettivi regionali 2020 di copertura e consumo energetico finale da fonti rinnovabili (ktep e %).



In questo contesto, con obiettivi regionali vincolanti, la programmazione energetica regionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili assume un carattere di regolazione vincolante.

La seconda fase del “Burden Sharing” regionale è quella in cui, dopo l’emanazione del DM di ripartizione degli obiettivi, le Regioni entro tre mesi avrebbero dovuto recepirli nei nuovi piani energetici regionali.

Come si può vedere dalla **Tabella 20**, a più di un anno dalla emanazione del DM 15 marzo 2012 solo la Sardegna e la Provincia autonoma di Trento hanno approvato un atto⁴⁸ di indirizzo che recepisce compiutamente l’obiettivo assegnato per il 2020. Alcune Regioni hanno avviato le procedure per l’adozione dei nuovi piani con gli obiettivi 2020 assegnati, procedure che includono la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

I nuovi atti di programmazione energetica regionale dovranno declinare questi obiettivi anche in termini di ruolo quantitativo da attribuire allo sviluppo delle varie fonti nel proprio territorio.

Sotto questo profilo, come richiesto dal D.Lgs. n.28/2011, i nuovi piani energetici regionali con gli obiettivi 2020 dovranno garantire coerenza con gli altri atti di programmazione, e la gestione di quei settori di intervento delle Regioni stesse che interagiscono con l’effettiva possibilità di diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ciò riguarda in particolare i diversi settori delle politiche ambientali e territoriali maggiormente interessati.

Per quanto riguarda i vincoli territoriali uno dei principali strumenti è costituito dalla competenza delle Regioni e Province autonome in materia di identificazione delle aree non idonee, come previsto dalle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

⁴⁸ La data di approvazione è di poco precedente alla pubblicazione del DM che ha avuto una lunga fase di attesa dopo che gli obiettivi erano stati condivisi in sede di Conferenza Stato-Regioni e quindi già conosciuti.

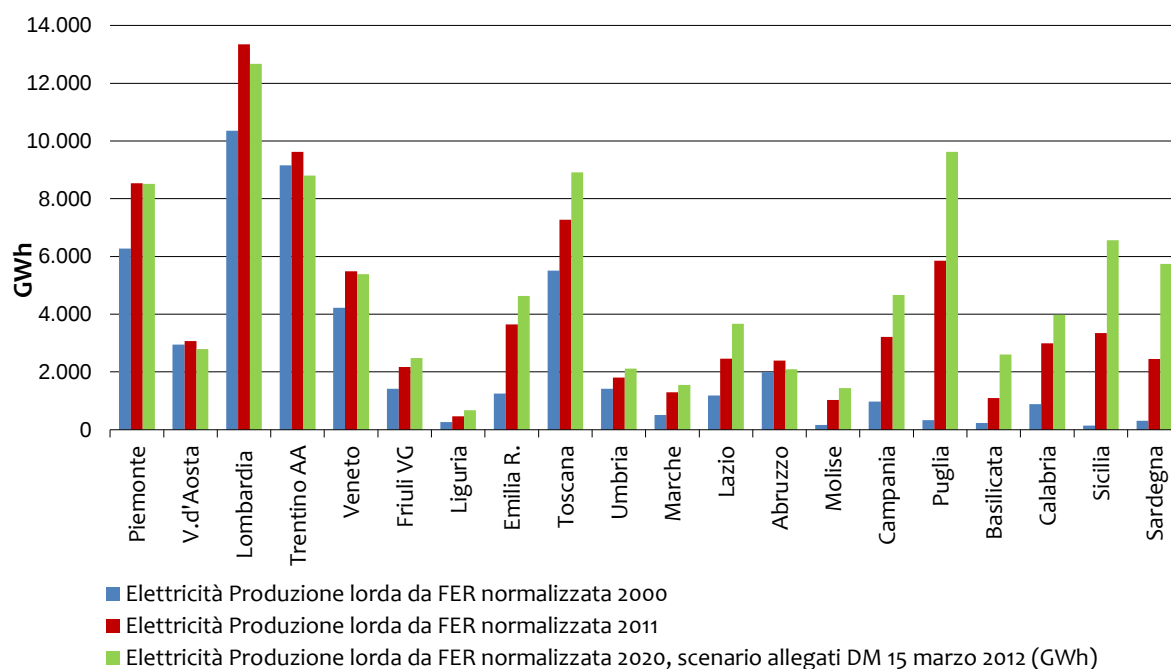
La procedura di VAS può essere, in una prospettiva di integrazione delle politiche, la sede in cui verificare preventivamente la coerenza tra gli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e il quadro complessivo della regolazione regionale che influisce su questo settore.

Va in ogni caso evidenziato che molti degli atti di indirizzo e programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati prima del 2 aprile 2012 contengono obiettivi 2020 per il settore elettrico sostanzialmente coerenti con quelli indicativi dello scenario elaborato negli allegati del DM “Burden Sharing”.

La **Figura 10** mostra i dati di produzione elettrica lorda normalizzata da FER nelle Regioni italiane negli anni 2000 e 2011 affiancati al valore indicato per il 2020 come potenziale tecnico economico negli allegati del DM “Burden Sharing”.

Risalta come in quasi tutte le Regioni dell’arco alpino e nell’Abruzzo, già nel 2011, si sarebbe superato o raggiunto il potenziale tecnico economico 2020 indicato dal DM “Burden Sharing”.

Figura 10. Energia elettrica: produzione lorda da rinnovabili 2000, 2011 e obiettivi regionali⁴⁹ 2020 (GWh).



⁴⁹ In questa figura i valori degli obiettivi delle Province autonome di Trento e Bolzano vengono aggregati a livello regionale per poterli confrontare con i dati della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che al momento sono disponibili solo a livello regionale.

Tabella 20. Programmazione energetica regionale e recepimento degli obiettivi fissati dal DM 15 marzo 2012 (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati prima del 2 aprile 2012	Atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili approvati dopo il 2 aprile 2012
Piemonte	Piano Energetico Ambientale Regionale (DCR n.351-3642 03/02/2004) Relazione Programmatica sull'Energia (DGR n.30-12221 28/09/2009)	Atto di indirizzo per l'avvio della pianificazione energetica regionale e istituzione di un tavolo tecnico interdirezionale (DGR n.19-4076 2/07/2012)
Valle d'Aosta	Piano Energetico Ambientale della Valle d'Aosta (DCR n.3146/11 03/04/2003)	
Lombardia	Programma Energetico Regionale (DGR n.12467 21/03/2003) Piano d'Azione per l'Energia (DGR n.4916 15/06/2007)	Approvazione degli indirizzi per la definizione del nuovo programma energetico ambientale regionale (D.C.R. n.IX/532 24/07/2012)
Bolzano	Piano Energetico Provinciale (DGP n.7080 22/12/1997)	
Trento	Piano Energetico Ambientale Provinciale (DGP n.2438 03/10/2003)	DGP n. 775 03 05 2013 "Approvazione del Piano energetico-ambientale provinciale (P.E.A.P.) 2013-2020"
Veneto	Adozione del Piano Energetico Regionale (DGR n.7 28/01/2005)	
Friuli Venezia Giulia	Piano Energetico Regionale (Decreto Presidente Regione n.0137/Pres 21/05/2007)	
Liguria	Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria (DCR n.43 02/12/2003) Aggiornamento degli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale Ligure – PEARL – per l'energia eolica (DCR n.3 03/02/2009)	
Emilia Romagna	Piano Energetico Regionale (DCR n.141 14/11/2007) Secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013 (DCR n.50 26/07/2011)	
Toscana	Piano Energetico Regionale (DCR n.47 08 07 2008)	Proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) sottoposta a VAS (BUR n.43 del 24/10/2012)
Umbria	Piano Energetico Regionale (DCR n.402 21/07/2004) Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013 (DGR n.903 29/07/2011)	
Marche	Piano Energetico Ambientale Regionale (DCR n.175 16/02/2005)	
Lazio	Piano Energetico Regionale (DCR n.42 14/02/2001)	
Abruzzo	Piano Energetico Regionale (DCR n.27/6 15/12/2009)	
Molise	Piano Energetico Ambientale Regionale (DCR n.117 10/07/2006)	
Campania	Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania e di stesura del Piano d'Azione per l'Energia e l'Ambiente (DGR n.475 18/03/2009)	
Puglia	Piano Energetico Ambientale Regionale (DGR n.827 08/06/2007)	Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. (DGR n.602 28/03/2012)
Basilicata	Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (Allegato LR n.1 19/01/2010)	
Calabria	Piano Energetico Ambientale Regionale (DCR n.315 14/ 02/2005)	
Sicilia	Piano Energetico Ambientale Regionale siciliano (DGR n.1 03/02/2009)	
Sardegna	Piano energetico ambientale regionale (DGR n.34/13 02/08/2006) Piano Energetico Ambientale Regionale - Modifica (DGR n.66/24 27/11/2008)	Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili (DGR n.12/21 20/03/2012)

* Nella tabella sono evidenziati in neretto gli atti regionali di programmazione energetica approvati definitivamente.

2 Impianti a biomasse

2.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti a biomasse e biogas

In base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l'Autorizzazione Unica per gli impianti a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 200 kW, mentre per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, la soglia è di 250 kW. Al di sotto di tali soglie il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie di quelli realizzati in edifici esistenti o operanti in cogenerazione, per i quali valgono altri riferimenti normativi.

Gli impianti alimentati a biomasse o biogas realizzati in edifici esistenti sono soggetti al regime della Comunicazione, se compatibili con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3). Con riguardo agli impianti di cogenerazione, il comma 20 dell'articolo 27 della L. n.99/2009 e s.m.i. prevede il regime della Comunicazione per quelli con potenza fino a 50 kWe (micro cogenerazione) e il regime dalla PAS per impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe o 3000 kWt (piccola cogenerazione).

Tabella 21. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti in regime di Scambio sul Posto realizzati in edifici esistenti ⁵⁰	- Impianti a biomasse ≤ 200 kW - Impianti a biogas ≤ 250 kW - Impianti di cogenerazione 50 kWe -1 MWe	- Impianti a biomasse > 200 kW - Impianti a biogas > 250 kW - Impianti di cogenerazione > 1 MWe
Impianti di cogenerazione ≤ 50 kW	(o 3000 kWt)	(o 3000 kWt)

Sotto il profilo della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale, gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse o biogas ricadono:

- tra quelli per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale (punto a, industria energetica ed estrattiva dell'allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i) in quanto "impianti

⁵⁰ Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.

termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”;

- tra quelli per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come (punto a) dell’ allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i) come “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”.

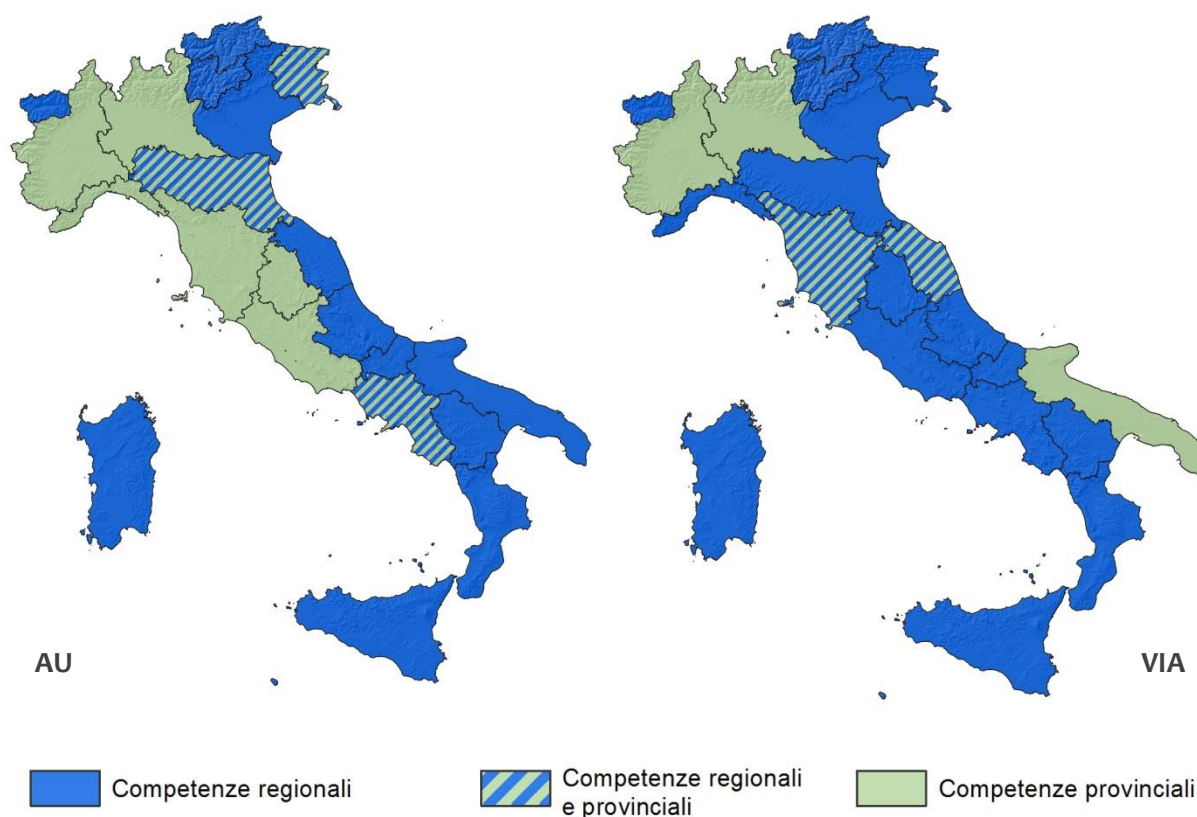
Tabella 22. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas.

Verifica di assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti > 50 MW	Impianti > 150 MW

2.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti a biomasse e biogas

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti alimentati a biomasse e biogas mostra, come si può vedere dalla **Tabella 23**, che quasi tutte le Regioni hanno compiuto interventi tramite variazione delle soglie per i regimi autorizzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in materia di valutazioni ambientali dei progetti o altri strumenti di regolazione, anche se con frequenza minore rispetto ai casi del fotovoltaico e dell’eolico.

Figura 11. Competenze per autorizzazioni e per valutazioni ambientali per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 30/06/2013).



Solo nel Lazio e in Toscana non è stato compiuto nessun tipo di intervento specifico di regolazione per questa tipologia di impianti. Nel caso delle biomasse, è abbastanza significativo il ruolo delle Province, che in sei Regioni hanno avuto la delega per la competenza esclusiva nel procedimento per l'Autorizzazione Unica. Per le biomasse e biogas sono sette le Regioni che hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni. Nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti a biomasse e biogas, in tre Regioni le Province hanno la competenza esclusiva per tale tipo di procedimento, mentre nelle Marche e in Toscana la competenza per la VIA è ripartita tra Regione e Province. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso delle biomasse, sono stati effettuati in 7 Regioni, e si tratta di interventi restrittivi di riduzione delle soglie oltre le quali diventa necessaria la verifica di assoggettabilità o la VIA.

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e/o biogas è stata effettuata in sette Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti a biomasse, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali, o delle zone non idonee già richiamati.

Tabella 23. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Provincia	Provincia			✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓		
Lombardia	Provincia	Provincia				✓
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		✓		✓
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		✓		✓
Veneto	Regione	Regione			✓	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione				✓
Emilia-Romagna	Provincia	Regione			✓	✓
Toscana	Provincia	Provincia Regione		✓	✓	✓
Umbria	Provincia	Regione				✓
Marche	Regione	Provincia Regione	✓			
Lazio	Provincia	Regione	✓			
Abruzzo	Regione	Regione				
Molise	Regione	Regione		✓		
Campania	Provincia Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Puglia	Regione	Provincia	✓	✓		✓
Basilicata	Regione	Regione	✓			✓
Calabria	Regione	Regione	✓		✓	✓
Sicilia	Regione	Regione				✓
Sardegna	Regione	Regione		✓	✓	✓

2.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti a biomasse e biogas

Per gli impianti a biomasse e biogas si registrano 8 casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell'Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 24**).

Come risultato degli interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti a biomasse soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), il Lazio e la Basilicata sono le uniche Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Prevalgono le Regioni (dodici) in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabella 24**). Sono quindi cinque le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti a biomasse.

Con riguardo alla sola estensione delle soglie per la PAS, in cinque casi si è adottato un innalzamento generalizzato a 1 MW, per tutti i tipi di impianti a biomassa e biogas, della soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico.

Nella Puglia l'innalzamento della soglia a 1 MW di potenza è invece previsto solo per gli impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi; e in Sicilia solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, o in aree appartenenti a più comuni.

Per il caso della Provincia autonoma di Trento, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, la legge provinciale LP n.26 04/10/2012 prevede che siano assoggettati ad autorizzazione gli impianti di capacità superiori a 1 MWt.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti a biomasse e biogas, è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia).

Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, in base alla LRn.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli a biomasse e biogas) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Sono tre i casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti a biomasse, (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania), in cui c'è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti.

Tabella 24. Regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012 (allegato 2.3)	Provincia	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Valle d'Aosta ⁵¹	LR n.26 01/08/2012 (art. 40)	Regione	>200 kW >1MW(**)	0-200 kW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012	Provincia	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	≤ 200 kW ⁵² 0-50 kW (**)
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5)	Provincia Autonoma			
Trento	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) ⁵³	Provincia Autonoma	> 1 MWt		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW o 35 MWt Provincia ≤ 20 MW o 35 MWt	> 1 MW	≤ 1 MW	0-200 kW(*) 0-50 kW (**) LRn.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis ⁵⁴
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Provincia ≤ 50 MWt Regione > 50 MWt	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Provincia	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Umbria	RR n.7 29/07/2011 e s.m.i.	Provincia	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1 MW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 LR n.1 30/1/2008 (art. 65)	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	>200 kW >1MW(**)	0-200 kW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**) > 1 MW ⁵⁵	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**) 50 kW - 1MW ⁵⁶	0-50 kW 0-200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4 e 7)	Regione	> 1 MW	50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1 MW 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)

⁵¹ In Valle d'Aosta al posto della PAS è previsto l'uso della SCIA ex art. 61 della LR n.11/98.

⁵² Per la tipologia di impianti a biomasse specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

⁵³ Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁵⁴ Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

⁵⁵ Impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi.

⁵⁶ Impianti da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o alimentati da altri biocombustibili liquidi.

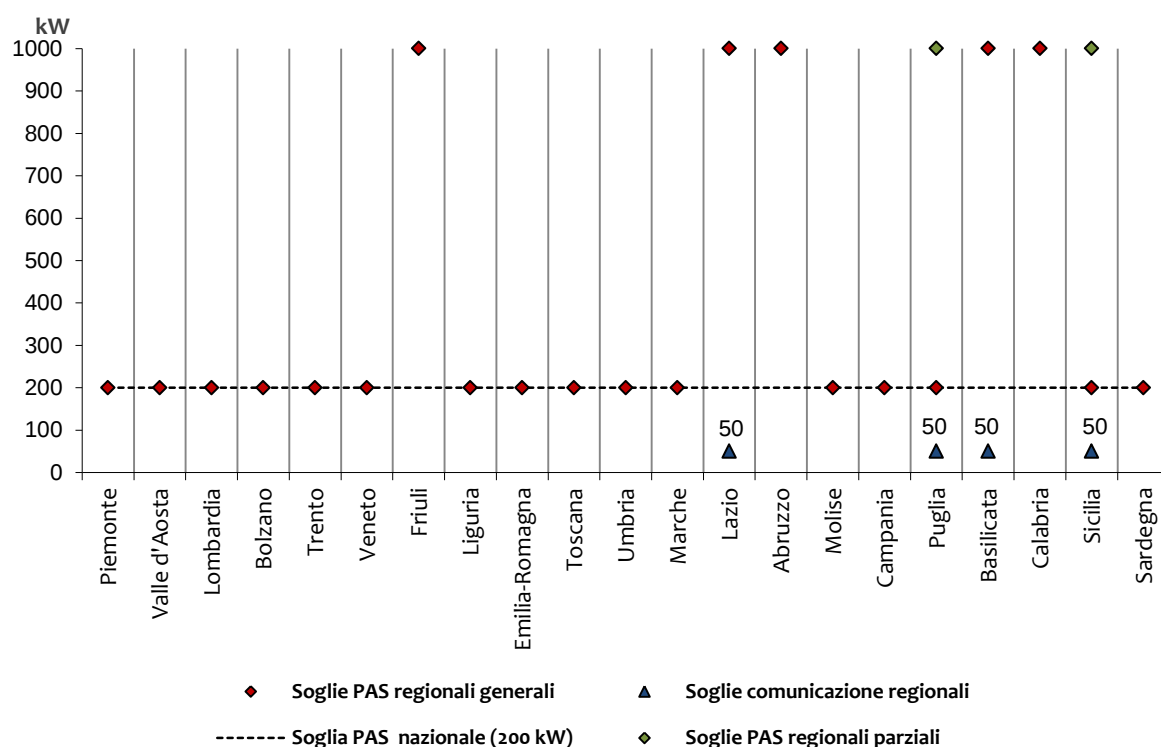
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3 ⁵⁷ c. 1, 2 e 3)	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**) > 1 MW	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**) 50 kW - 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Sardegna	DGR n.27/16 01 06 2011	Regione	>200 kW biomasse > 250 kW biogas >1MW(**)	0-200 kW biomasse 0-250 kW biogas 50 kW-1MW(**)	0-200 kW(*) 0-50 kW (**)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti a biomasse e biogas in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

* Se realizzati in edifici esistenti e in regime di Scambio sul Posto.

** Operanti in assetto cogenerativo.

Figura 12. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 30/06/2013).



2.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti a biomasse e biogas, è stata effettuata in sette Regioni (vedi **Tabella 25**). Si possono evidenziare tre Regioni (Piemonte, Veneto e Marche) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti a biomasse, mentre nelle altre quattro Regioni (Emilia-Romagna, Umbria, Molise e Puglia) gli atti di individuazione delle aree non idonee non riguardano solo questa fonte, ma anche le altre.

⁵⁷ L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.427 del 2004 o in aree appartenenti a più comuni.

Nella **Tabella 25** è riportato anche il provvedimento adottato dalla provincia autonoma di Bolzano, provvedimento che non costituisce individuazione di aree non idonee in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., e dal DM 10/9/2010.

Tabella 25. Individuazione di aree non idonee adottate dalle Regioni per gli impianti alimentati da biomasse e biogas al 30/06/2013.

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Biomasse	Biogas
Piemonte	DGR n.6-3315 30/1/2012 DD n.78 6/2/2012	Le aree non idonee per specifiche tipologie di impianti a biomasse e biogas sono individuate nell'allegato della DGR n.6-3315 del 30/1/2012 DD n.78 6/2/2012: elenco comuni ad alto carico zootecnico	
Valle d'Aosta*	LR n.26 01/08/2012 (art. 44)	-	-
Lombardia	-	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28 09 2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5) e LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento (DPP n.52 28 09 2007 e s.m.i.) vengono individuate le tipologie di impianti a biomasse e biogas, e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare"	
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	-	-
Veneto	LR n.7 18/03/2011 (art. 4) DCR n. 38 02 05 2013	L'allegato A della DCR n. 38 del 02 05 2013 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas	
Friuli Venezia Giulia*	-	-	-
Liguria	-	-	-
Emilia Romagna	DCR n.50 26/07/2011	Le aree non idonee sono individuate dall'Allegato I.4 della DCR n.51 del 26/7/2011	Le aree non idonee sono individuate dall'Allegato I.4 della DCR n.51 del 26/7/2011
Toscana	-	-	-
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29 07 2011 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas esterni agli edifici e di potenza inferiore a 50 kW	
Marche	DCR n.62 15/01/2013	L'allegato A della DCR n.62 15/01/2013 individua le zone non idonee per gli impianti a biomasse a biogas	
Lazio	-	-	-
Abruzzo	-	-	-
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	
Campania	-	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	L'allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30 12 2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti a biomasse	
Basilicata	-	-	-
Calabria	-	-	-
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 2)	-	-
Sardegna*	-	-	-

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Si tratta del DPP n.52/2007 e s.m.i., che agli art. 1 e 2 stabilisce specificamente le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti a biomasse e biogas, e le condizioni alle quali sono invece realizzabili nelle altre aree.

Tale regime è inquadrabile nell'ambito della giurisprudenza costituzionale⁵⁸ che ha recentemente sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino – Alto Adige.

Sono quattordici le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee alla installazione degli impianti a biomasse, anche se in alcuni di questi casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. In Puglia l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti alimentati a biomasse e non per quelli alimentati a biogas. Infine si deve notare che nel caso del Molise il provvedimento di individuazione delle zone non idonee sotto forma di legge regionale è stato adottato prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

Figura 13. Regioni con zone non idonee per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 30/06/2013).



2.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti a biomasse e biogas

Sette Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti a biomasse utilizzando i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di

⁵⁸ Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 17 ottobre 2011.

variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, e la valutazione cumulativa degli effetti ambientali, introducendo criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti a biomasse, oltre a quanto già segnalato nel paragrafo 2.2, va evidenziato che nella Toscana la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla tipologia di procedura: per gli impianti di potenza superiore a 50 MWt, la procedura di VA è competenza delle Province, mentre per quelli di potenza maggiore a 150 MWt, la competenza della procedura di VIA è della Regione. Nelle Marche la procedura di VIA per gli impianti di potenza superiore a 150 MWt e la procedura di VA per quelli di potenza maggiore a 50 MWt sono di competenza della Regione; mentre è di competenza delle Province la VA per alcune tipologie di impianti a biomasse e biogas inferiori a 50 MWt, richiesta dalla normativa marchigiana.

Soglie e tipologie di impianti sottoposti a valutazioni ambientali

Nel caso degli impianti a biomasse e biogas, una sola Regione ha utilizzato la facoltà di innalzare o diminuire del 30% le soglie previste, per sottoporre a verifica di assoggettabilità ambientale determinati tipi di progetti elencati nell'allegato V (primo periodo, comma 9, articolo 6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.): si tratta della Basilicata, che ha ridotto del 30% la soglia per la verifica di assoggettabilità ambientale portandola a 35 MWt.

In termini di variazione delle soglie per le quali è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità, altre tre Regioni l'hanno abbassata: la Provincia autonoma di Trento a 5 MWt, la Val d'Aosta a 3 MWt, e l'Umbria a 1 MWe (vedi **Tabella 26**).

Nelle Marche gli impianti a biomasse e biogas sono esplicitamente inseriti tra quelli soggetti a VA, al punto 2.c nell'allegato B.2 della LR n.3/2012, senza indicazione di soglia. E' al contempo prevista l'esclusione dalla VA per una serie di casi che includono:

- gli impianti alimentati a biomasse solide o liquide di potenza inferiore a 1 MWt;
- quelli alimentati a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (se all'interno di impianti di smaltimento di rifiuti) e di potenza inferiore a 3 MWt;
- quelli alimentati a biogas da biomasse di potenza inferiore a 3 MWt.

In base a questa norma sono quindi soggetti a VA nella Regione Marche gli impianti alimentati a biomasse solide e liquide di potenza ≥ 1 MWt, e quelli di potenza ≥ 3 MWt alimentati a biogas.

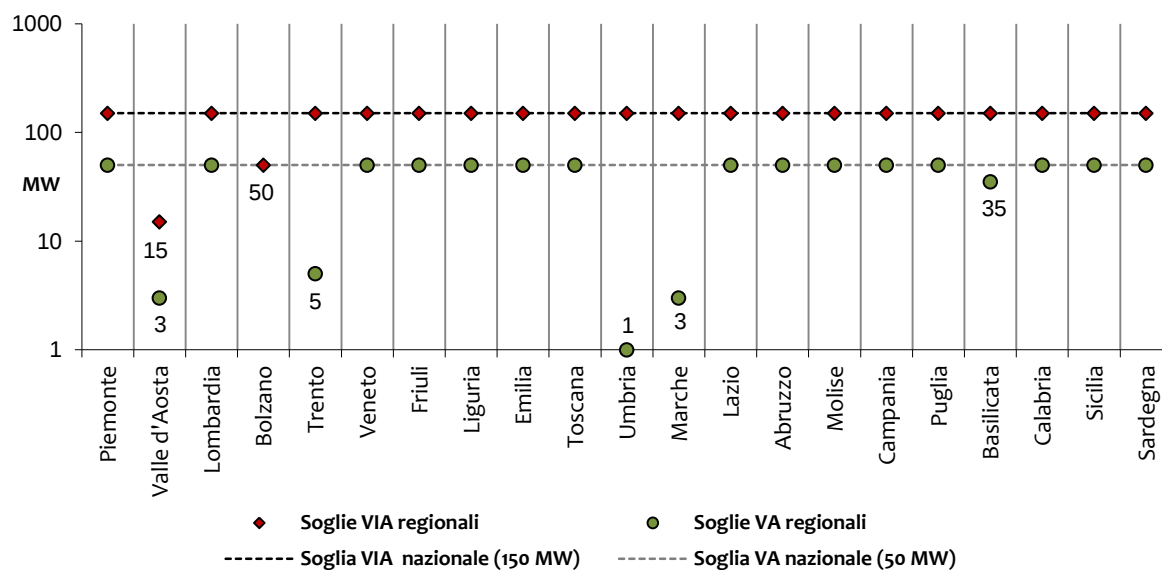
Le disposizioni della Provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta, dell'Umbria e delle Marche non sono evidentemente riferibili all'applicazione del comma 9, dell'articolo 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni, sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 26** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali ad hoc solo per gli impianti a biomasse (evidenziati in neretto).

Vi sono inoltre due Regioni che hanno abbassato la soglia oltre la quale viene richiesta la procedura di VIA per gli impianti alimentati a biomasse: si tratta della Valle d'Aosta, con una soglia di 15 MWt, e della Provincia autonoma di Bolzano, con una soglia di 50 MWt.

Nella **Tabella 26** si possono individuare i casi delle Regioni le cui disposizioni regionali in materia di VIA, di carattere generale, ampliano gli ambiti territoriali, limitati nella normativa nazionale alle aree protette, all'interno dei quali i progetti sono assoggettati direttamente a VIA con una soglia dimezzata rispetto a quella per la quale ordinariamente è richiesta la VA. Come si può vedere, ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Campania) che, aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS) o altri tipi di aree, fanno sì che anche in queste aree gli impianti a biomasse > 25 MWt debbano essere sottoposti a VIA.

Figura 14. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 30/06/2013).



Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti a biomasse

Solo l'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse o biogas, con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che richiede la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.

Esclusione dalla VA per gli impianti alimentati da biomasse

L'esclusione dalla verifica di assoggettabilità per gli impianti a biomasse è prevista solo dalla normativa della Liguria che con la DGR n.1122/2012 (parte 3.4) prevede l'esclusione dalla VA per alcune tipologie di impianti.

Nel caso delle Marche, come visto, il riferimento all'esclusione è rispetto all'assoggettamento alla VA prevista per gli impianti di qualsiasi potenza (vedi **Tabella 26**).

Tabella 26. Procedure di VIA e verifica di assoggettabilità (VA) per gli impianti alimentati da biomasse (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie VIA e VA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.35 e All. A2-n.22)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.2; e All. B, n.2-a)	Regione	> 15 MWt (VIA) > 3-15 MWt (VA)	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A-c-1; All. B-2-a)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3-a)	Prov. Aut.	> 50 MWt (VIA)	
Trento	LP n.28 29/08/1988 e s.m.i. (art. 22), DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Prov. Aut.	>150 MWt (VIA) > 5 MWt VA	> 5 MWt in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 03 05 2013 (Sez.II e III allegato A)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i., e DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Liguria	L.R n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.1122 21/09/2012 (parte 3)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A-1-5 e All. B-1-4)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-a; All. B2-e)	Provincia (> 50 MWt) Regione (> 150 MWt)	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in aree SIR: VIA
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 10 e 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 4- lettera b)	Regione	> 1MWe (VA) > 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 500 kWe in aree SIC, ZPS, e “aree di rispetto” ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 (art. 3 e 4; All. A1-t, All. B1-a, All. B2-c)	Provincia (≤ 50 MWt) Regione (> 50 MWt)	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	≤ 50 MWt (VA); ad esclusione di quelli: 1) < 1 MWt; 2) a gas di scarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, se all'interno di impianti di smaltimento di rifiuti e < 3 MWt; 3) a biogas da biomasse < 3 MWt.
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46), DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art. 5)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Molise	LR n.21 04/03/2000 e s.m.i. (art. 5), DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 14-7)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Campania	RR n.2 29/01/2010 (art. 3 e 5; All. A-c, All. B-2-a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in siti della Rete Natura 2000:VIA (▲ 30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g)	Provincia	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 25 MWt in siti della Rete Natura 2000: VIA
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 35 MWt (VA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. A-c, All. B-2-a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.2 e All. B1.2.a)	Regione	> 150 MWt (VIA) > 50 MWt (VA)	> 50 MWt in siti Rete Natura 2000 :VIA

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti alimentati a biomasse e biogas in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

2.6 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse e biogas

E' presente una vasta casistica di interventi delle amministrazioni regionali, volti a disciplinare vari aspetti connessi direttamente alla realizzazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas e ad altri aspetti come la produzione delle biomasse e del biogas da destinare a scopi energetici.

In molti casi si tratta di disposizioni connesse alla necessità di limitare le emissioni degli impianti in relazione alla situazione della qualità dell'aria nelle aree di localizzazione.

Tabella 27. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	DGR n.5-3314 30 1 2012: prevede indicazioni procedurali specifiche in ordine allo svolgimento del procedimento unico per gli impianti a biomasse. DGR n.22-8733 5 5 2008 e DGR n.63-10873 23 02 2009: criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.
Valle d'Aosta	
Lombardia	LR n.24/2006 art. 20: disciplina la produzione energetica di origine agro-forestale. DGR n.IX/2727 22 12 2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti a biomasse, par. 4.3.3 DGR n.IX/3298 18/04/2012: Parte VI (Indicazioni per combustibili a biomasse), parte VII (condizioni d'uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti a biomasse), e par. 9.3 criteri per le misure compensative. DGR n.8/10974 30 12 2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti a biomasse, par. 1.2.4.
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i., art. 44 bis: prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia. DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.1, c. 1; e art. 2, c. 2 e 5): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione di impianti a biomasse
Trento	LP n.1/2008, art 62 ter: disciplina la realizzazione e la gestione degli impianti a biogas nelle aziende agricole. APPA DD n.23/2011: direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili. DPP n.8-40/2010: art. 6 bis, disciplina la realizzazione e la gestione degli impianti a biogas nelle aziende agricole DPP n.29-136/2008: Disciplina le caratteristiche e le modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico. LP n.12/2008: disciplina la produzione e l'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.
Veneto	LR n.8/2006 e smj: disciplina il sostegno alla produzione e all'uso delle biomasse legnose per scopi energetici. DGR n.1391/2009: Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche. DGR n.1620/2009: contratto-tipo di filiera per la fornitura di biomassa ai soggetti incaricati del trattamento. DGR n.2272/2009: Disciplina riguardante l'utilizzo di materiali fecali ai fini della produzione di energia. DGR n.2062/2010: disciplina utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli. Decreto n.9/2011: documentazione utile ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da biomassa e biogas entro i limiti dell'art. 272 del D.Lgs. n.152/2006.
Friuli Venezia Giulia	LR n.18 29/12/2011 (c. 66 dell'articolo 5): prevede specifiche tecniche per l'uso delle biomasse a fini energetici.
Liguria	DGR n.965/2002: criteri per la valutazione degli impianti di produzione di energia da biomassa. DGR n.1122/2012 (parte 3): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti a biomasse.
Emilia Romagna	DGR n.1198/2010: disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas prodotto con biomasse provenienti da attività agricola. DGR n.1495/2011: criteri per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. DGR n.1496/2011: limiti alle emissioni per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas. DGR n.362/2012: criteri per il computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse. DGR n.855/2012: Disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti termici alimentati da biomasse solide prodotto con potenza inferiore a 10 MWt.
Toscana	

Umbria	R.R n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti a biomasse e biogas. R.R n.4 4/5/2011: gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica.
Marche	DCR n.62 15/01/2013: prevede specifiche disposizioni per la mitigazione degli impatti derivanti dalla localizzazione degli impianti a biogas e biomassa, e criteri di sostenibilità. DGR n.830/2007: indirizzi ambientali e criteri tecnici per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche. DGR n.1610/2011: indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti a biomasse e biogas e attuazione stralcio del Piano d'azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A. DGR n.1191 1/8/2012: integrazioni alla d.g.r. n.255 dell'8 marzo 2011 in materia di Autorizzazione Unica e esercizio di impianti a biomasse e biogas.
Lazio	
Abruzzo	(DCR 79/c del 25/09/2007): Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, che vieta la realizzazione di impianti con emissioni in atmosfera, al di sopra di una certa taglia, nelle aree diverse da quelle industriali/infrastrutturali
Molise	DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1- b): disciplina modalità di approvvigionamento e provenienza delle biomasse.
Campania	
Puglia	LR n.31 21/10/2008 e s.m.i. (art. 2, c.4 e 5): divieto di realizzazione di impianti a biomassa in zone agricole con esclusione di impianti alimentati per almeno il 40% con biomasse da filiera corta. RR n.12 14/7/2008: Regolamento per gli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse. DGR n.1431 17/7/2012: coordinamento tra procedimento di AU e AIA per impianti > 50 MW.
Basilicata	Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR, parte III obiettivi, e parte 3 Appendice A): principi per la realizzazione di impianti a biomasse.
Calabria	LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (lettera h, punto 4.2. Allegato sub 1): specifiche sulla disponibilità di biomasse.
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 del 18/7/2012 (art. 9): disciplina gli interventi nel settore delle biomasse dei bioliquidi.
Sardegna	

3 Impianti eolici

3.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti eolici

Per la realizzazione di impianti eolici di capacità superiore ai 60 kW, in base al D.Lgs. n.387/2003, è necessaria l'Autorizzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata, a meno che l'impianto non ricada nella fattispecie di quelli di altezza inferiore a 1,5 m e larghezza inferiore a 1 m, prevista dal D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i., che sono soggetti alla Comunicazione.

In particolare sono soggetti al regime della Comunicazione i singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, e non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.).

Tabella 28 . Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti eolici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Singoli generatori eolici su tetti di edifici esistenti con altezza $\leq 1,5$ m e diametro ≤ 1 m, e non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.	Impianti eolici ≤ 60 kW	Impianti eolici > 60 Kw

Gli impianti eolici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in due casi:

- “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”, punto c-bis dell'allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- “*impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW*”, lettera e) punto 2 dell' allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.

Tabella 29. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti eolici.

Verifica di assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
- Impianti eolici > 1 MW	Impianti eolici con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3.2 Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti eolici mostra, come si può vedere dalla **Tabella 30**, che quasi tutte le Regioni hanno compiuto interventi tramite variazione delle soglie per i regimi autorizzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in materia di valutazioni ambientali dei progetti o altri strumenti di regolazione.

Per l'eolico si può evidenziare che il ruolo delle Province è abbastanza significativo e in cinque Regioni la Province hanno la competenza esclusiva del procedimento per l'Autorizzazione Unica. Tale dato va inquadrato contestualmente al fatto che l'eolico, dopo il fotovoltaico, è la tecnologia per la quale le Regioni hanno fatto maggiormente ricorso (in dodici Regioni) all'ampliamento in termini di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, di competenza dei comuni.

Anche nelle procedure di valutazione ambientale quello degli impianti eolici è uno dei casi in cui è più forte il ruolo delle Province, che in quattro Regioni hanno la competenza esclusiva per tale tipo di procedimento, mentre solo nelle Marche la competenza per la VIA dell'eolico è ripartita tra Regione e Province.

Molto significativa la frequenza degli interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso dell'eolico, effettuati in 12 Regioni.

Per l'eolico, nell'ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la verifica di assoggettabilità o la VIA, si registrano sei casi di interventi restrittivi e nessun caso di innalzamento della soglia.

Una forte frequenza di interventi regionali di regolazione per l'eolico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, che è stata effettuata in 11 Regioni.

Infine sono presenti in molte Regioni (15) interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti eolici, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

Figura 15. Competenze per autorizzazioni e per le valutazioni ambientali per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

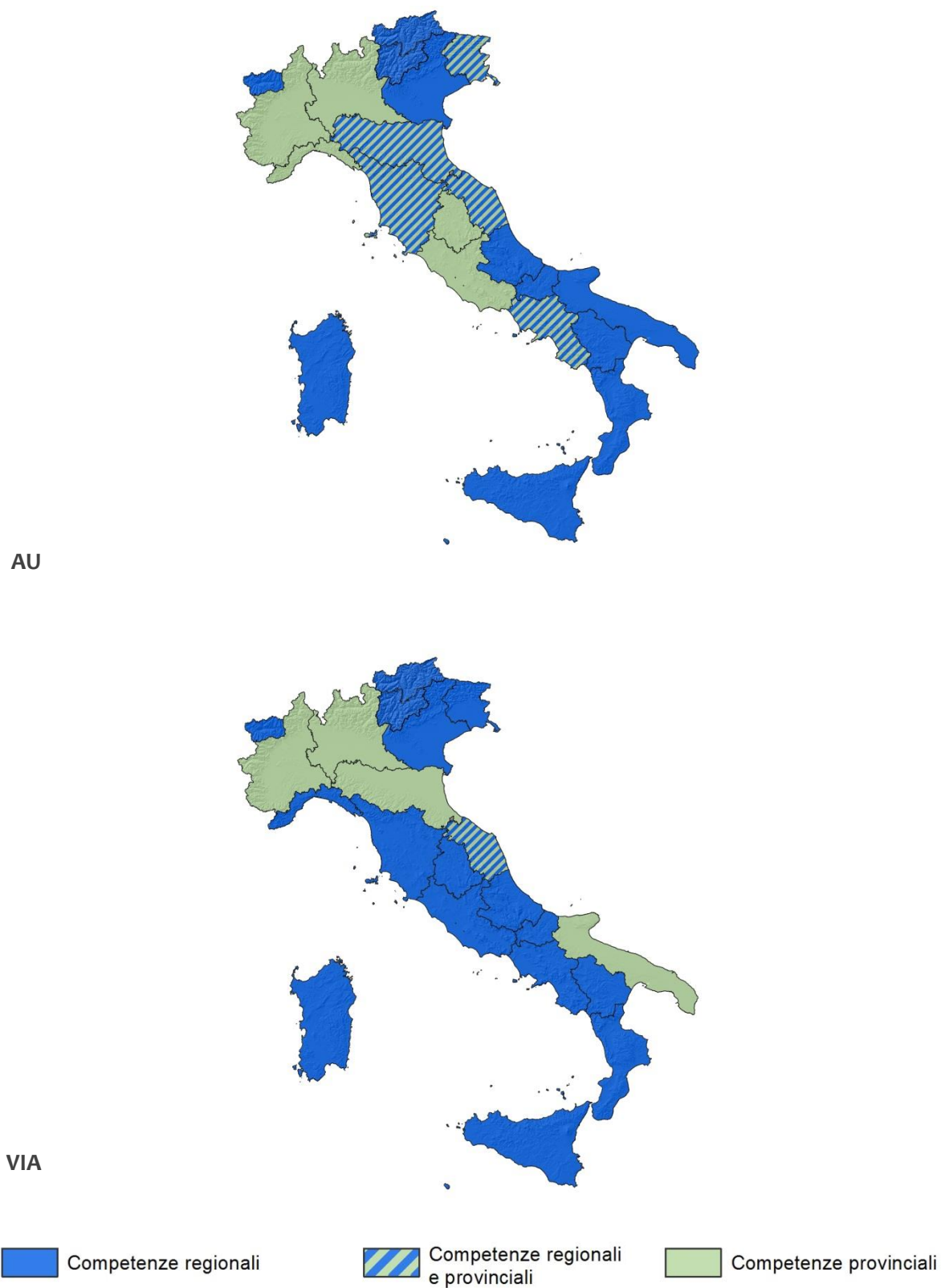


Tabella 30. Sintesi delle competenze per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Provincia	Provincia				✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	✓			✓
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		✓		✓
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	✓	✓		
Veneto	Regione	Regione				
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	✓			
Liguria	Provincia	Regione	✓	✓	✓	✓
Emilia Romagna	Provincia	Provincia		✓	✓	
Toscana	Regione	Regione	✓	✓		
Umbria	Province	Regione	✓	✓	✓	✓
Marche	Regione	Regione		✓	✓	✓
Lazio	Province	Regione	✓			
Abruzzo	Regione	Regione	✓		✓	✓
Molise	Regione	Regione			✓	✓
Campania	Provincia	Regione		✓		✓
Puglia	Regione	Provincia	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓		✓	✓
Sicilia	Regione	Regione	✓			✓
Sardegna	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓

3.3 Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti eolici

Sotto il profilo delle competenze del procedimento autorizzativo, sono otto i casi di competenza esclusiva della Regione, quattro quelli di competenza esclusiva delle Province. Cinque sono i casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio di tale funzione amministrativa alle Province per gli impianti eolici, in tre casi (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania) c'è un criterio unico per tutte le fonti, nelle Marche e nella Toscana è invece stato adottato un criterio ad hoc per l'eolico, che è quello della soglia di 1 MW al di sopra della quale la competenza è della Regione. Come effetto dei molti interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti eolici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono sette le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabella 31**). Il Lazio è l'unica Regione che ha esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i.. Nella tabella che segue sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti eolici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Tabella 31. Regimi autorizzativi per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012	Provincia	> 60 kW	0 - 60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Valle d'Aosta ⁵⁹	LR n.26 01/08/2012 (art. 40)	Regione	> 60 kW	0 - 60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.2)	Provincia	> 60 kW > 200 kW ⁶⁰	0 - 60 kW 200 - 50 kW ⁶¹	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$ < 50 kW ⁶²
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 3 bis)	Provincia Autonoma			
Trento	LP n.26 04/10/2012 (art. 22) ⁶³	Provincia Autonoma	> 20 kW		
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	> 60 kW	0-60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$ LRn.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis ⁶⁴
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	> 60 kW > 200 kW > 1 MW ⁶⁵	0-60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art. 2 e 3)	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	> 60 kW	0-60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3, 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Regione >1 MW Province ≤ 1 MW	> 60 kW	0-60 kW	≤ 5 kW ⁶⁶ $h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 3 c. 4 e 5 ⁶⁷)	Province	> 60 kW Impianti h > 60 m Impianti a distanza < 50 volte h da beni tutelati ex D.Lgs. n.42/2004 Impianti soggetti a valutazione cumulativa	0-60 kW	$h \leq 8m$ ⁶⁸ $h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 e 23 bis)	Regione >1 MW Province ≤ 1 MW	> 60 kW	0-60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Province	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW $h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	0 kW – 1MW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	>60 kW	0-60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 (2.3.2)	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	>60 kW	0-60 kW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	> 60 kW > 200 kW ⁶⁹	50 - 60 kW 50 - 200 kW ⁷⁰	0-50 kW $h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, 6 e 7)	Regione	>1 MW > 200 kW ⁷¹	0 kW – 1MW	0-50 kW $h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	>1 MW	0 kW – 1MW	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3, c. 2 e 4)	Regione	> 60 kW	20 - 60 kW	0 - 20 kW $h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$
Sardegna	DGR n.27/16 01 06 2011	Regione	> 60 kW > 200 kW ⁷²	0 - 60 kW 0 - 200 kW ⁷³	$h \leq 1,5m$ e $l \leq 1m$

⁵⁹ In Valle d'Aosta al posto della PAS e previsto l'uso della SCIA ex art. 61 della LR n.11/98.

⁶⁰ Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

⁶¹ Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

⁶² Nei casi in cui non sono previste autorizzazioni paesaggistiche o ambientali.

⁶³ Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁶⁴ Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

⁶⁵ Solo nel caso di ampliamento di impianti esistenti.

⁶⁶ Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.1 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

⁶⁷ Tutti gli impianti soggetti a VA o VIA sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Unica.

⁶⁸ Impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m, in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

⁶⁹ Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

⁷⁰ Impianti eolici fino a un massimo di quattro aerogeneratori.

⁷¹ Per gli impianti eolici in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW, l'estensione della PAS si applica a condizione che lo stesso proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a sei volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.

⁷² In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

Sono quindi 11 le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno esteso in modo più o meno rilevante l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti eolici.

Con riguardo alla sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 31**), sono quattro le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW per gli impianti eolici. Sono invece 4 quelle che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS sia in termini di soglie, con un valore intermedio di 200 kW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. In generale, le tipologie di impianti eolici per le quali è stata prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche (Lombardia), interventi realizzati da imprese agricole (Sardegna), o in estensione di impianti esistenti (Liguria). In Basilicata l'estensione della PAS viene limitata nei casi di effetti cumulativi. L'Umbria prevede che gli impianti soggetti a valutazione ambientale siano in ogni caso soggetti anche al procedimento di Autorizzazione Unica.

Con riguardo all'estensione del solo regime di Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti eolici (vedi **Tabella 31**), sono 11 le Regioni che non hanno effettuato nessuna estensione e si limitano ad applicare le disposizioni nazionali.

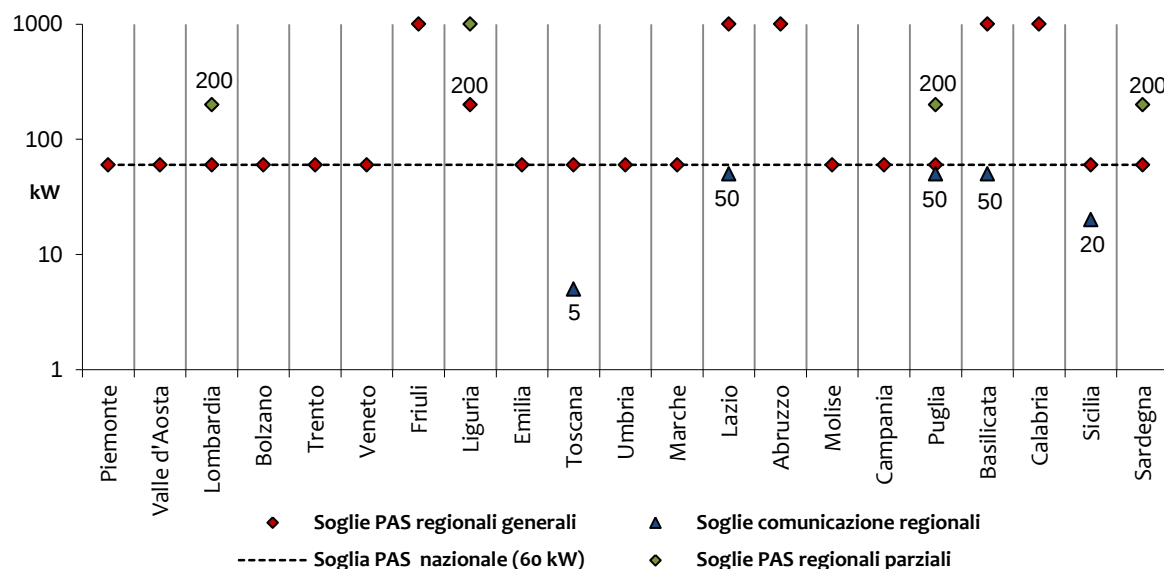
Sono quattro le Regioni (Lazio, Puglia e Basilicata) che hanno adottato in modo generalizzato la possibilità di estensione del regime di Comunicazione per gli impianti eolici consentita dal D.Lgs. n.28/2011 fino a 50 kW.

Altre tre Regioni hanno adottato estensioni parziali del regime di Comunicazione: la Toscana che ha introdotto un'estensione generalizzata, ma solo fino a 5 kW; l'Umbria, per gli impianti di altezza al mozzo pari o inferiore a 8 m in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo; la Lombardia, fino a 50 kW per gli interventi nei quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche; ed infine la Sicilia, che ha esteso il regime di Comunicazione in modo generalizzato solo fino a 20 kW.

Nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, oltre alle casistiche del DM 10/9/2010, prevede il regime della Comunicazione sulla base della propria legge urbanistica per gli impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali, previste dagli strumenti urbanistici comunali.

⁷³ In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

Figura 16. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).



3.4 Individuazione zone non idonee per gli impianti eolici

Gli impianti eolici sono la tipologia di impianto per la quale, dopo il fotovoltaico, si registra la maggiore frequenza di individuazione delle zone non idonee, che è stata effettuata in ben 11 Regioni (vedi **Tabella 32** e **Figura 17**).

Si possono evidenziare cinque Regioni (Liguria, Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente all'individuazione delle aree non idonee per gli impianti eolici, mentre in altre 6 gli atti di individuazione delle aree non idonee non riguardano solo l'eolico, ma anche altre fonti.

Nella **Tabella 32** sono riportati anche il provvedimento adottato dalla provincia autonoma di Bolzano, provvedimento che non costituisce individuazione di aree non idonee in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e dal DM 10/9/2010. Il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma n.52/2007 e s.m.i. (art. 3 bis) stabilisce specificamente le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti eolici, e le condizioni in cui sono invece realizzabili nelle altre aree, ed è inquadrabile nell'ambito della giurisprudenza costituzionale⁷⁴ che recentemente ha sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

Sono quindi nove le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee alla installazione degli impianti eolici, anche se in alcuni di questi casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. Infine, si deve notare che in sei casi (Liguria, Marche, Molise, Basilicata, Abruzzo e Calabria) i provvedimenti di individuazione delle zone non idonee, qui riportati, sono stati adottati prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

⁷⁴ Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 17 ottobre 2011.

Tabella 32. Aree non idonee individuate dalle Regioni per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Eolico
Piemonte	-	-
Valle d'Aosta*	DGR n.9 05/01/2011 LR n.26 01/08/2012 (art. 44)	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell'allegato B della DGR n.9 del 05/02/2011.
Lombardia	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 3/bis) LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti eolici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare".
Trento*	LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	-
Veneto	LR n.7 18/03/2011 (art. 4)	-
Friuli Venezia Giulia*	-	-
Liguria	DCR n.3 3/2/2009	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate nell'allegato II della DCR n.3 3/2/2009.
Emilia Romagna	DCR n.51 26/07/2011	Le aree non idonee per gli impianti eolici sono individuate dall'Allegato I.2 della DCR n.51 del 26/7/2011.
Toscana	-	-
Umbria	RR n.7 29/07/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/07/2011 individua le zone non idonee per gli impianti eolici.
Marche	DGR n.829 23/7/2007	L'allegato della DGR. n.829 del 23/07/2007 individua zone vietate e critiche per la installazione degli impianti eolici.
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. e DGR n.451 24/8/2009	Il punto 6 all'Allegato della DGR n.754 30/07/2007 e s.m.i. individua le zone non idonee alla installazione di impianti eolici. La DGR n.451 24/08/2009 stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW.
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i. (art. 2 e 3) e LR n.23 /2010	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Campania	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	L'allegato 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti eolici.
Basilicata	LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR)	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR),allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti eolici.
Calabria	DGR n.55 del 30/01/2006 LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (art. 4, c. 2)	La DGR n.55 del 30 gennaio 2006 stabilisce indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale e individua aree non idonee alla installazione di impianti eolici e aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici.
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 2)	-
Sardegna*	DGR n.27/16 16/6/2011. DGR n.45/34 12/11/2012	Vengono individuate come aree non idonee per gli impianti eolici quelle di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

*Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida" sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Figura 17. Regioni con zone non idonee per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).



3.5 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti eolici

Dodici Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti per impianti eolici utilizzando diffusamente i diversi strumenti di intervento possibili, in particolare quelli di variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali, introducendo in genere criteri più restrittivi rispetto alle soglie e tipologie previste dalla normativa nazionale.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti eolici, oltre a quanto già evidenziato nel par. 3.2, va rilevato che nelle Marche la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla soglia di 1 MW, al di sotto della quale la competenza è delle Province, mentre al di sopra è della Regione.

Soglie e tipologie di impianti eolici sottoposti a valutazione ambientale

Come si è visto, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo la procedura di VA per gli impianti > 1 MW, e quella di VIA per gli impianti nel cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Innanzitutto vi sono quattro Regioni (Valle d'Aosta, Bolzano, Umbria e Sardegna) che richiedono in modo generalizzato la VIA per gli impianti eolici, anche se non è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sono sottoposti direttamente a procedura di VIA gli impianti di potenza > 1 MW in Umbria, Sardegna e nella

Provincia autonoma di Bolzano; e a partire da potenze > 100 kW nella Provincia autonoma di Trento.

Le ulteriori casistiche di progetti di impianti eolici da sottoporre a VIA in base alla localizzazione introdotta dalle Regioni sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 33**, dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali ad hoc solo per gli impianti eolici (evidenziati in neretto).

Tabella 33. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettabilità (VA) per gli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie VIA e VA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B2-n.38 e All. A2-n.23)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.3; e All. B, n.2-e)	Regione	> 100 kW (VIA) 20-100 kW (VA)	<i>Impianti aventi altezza (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) > 15 metri, o con diametro del rotore > 5 metri; (VA)</i>
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A, c-bis; All. B-2-e)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3-j)	Provincia Autonoma	> 1 MW (VIA)	
Trento	LP n.28 29/08/1988 e s.m.i (art. 22), DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4; e All. A, 3.I - 3.m)	Provincia Autonoma	> 20 kW (VA)	0-20 kW in aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (VA) > 20 kW in aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (VIA) > 20 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez.II e III allegato A)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i..	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Liguria	L.R n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.1122 21/9/2012 (parte 2)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 20 kW in aree soggette a vincolo paesaggistico (VIA)
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.2-1 e All. B.2-13)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-b; All. B1-d)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 3 e 4)	Regione	> 1 MW (VIA)	Impianti h al mozzo del rotore > 60 m (VIA) Impianti a distanza < 50 volte h aerogeneratore da beni tutelati D.Lgs. n.42/2004 (VA) > 500 kWe in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; All. A1-5, All. A2-i, All. B1-2-o, e, All. B2-2-b)	Regione ≥ 1 MW Provincia < 1 MW	> 200 kW (VA)	Impianti ricadenti, anche parzialmente, in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i (VIA)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e sm.i. (art. 5)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Molise	LR n.21 4/3/2000 e s.m.i. (art. 5) DGR n.621 4/8/2011 (All. A-14-7)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	

Campania	RR n.2 29/01/2010 (art. 3 e 5; All. A-d; All. B-2-e)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/3 ⁷⁵)	Provincia	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-g) LR n.17 09/08/2012 (art. 5)	Regione	> 200 kW (VA) Con MBAC (VIA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. A-c-bis, All. B-2-e)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 1 MW (VA) Con MBAC (VIA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.3, All. B1.2.d, e All. D.7), LR n.3/2009 e s.m.i.(art. 5, c. 23)	Regione	60 kW-1MW (VA) > 1 MW (VIA) Con MBAC (VIA)	> 60 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti eolici in diffinità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..				

In particolare si può evidenziare come gli impianti eolici ricadenti in aree della Rete Natura 2000 siano soggetti direttamente a VIA, a partire da quelli di potenza > 20 kW nella Provincia autonoma di Trento, o > 60 kW in Sardegna.

Le Marche prevedono la VIA per tutti gli impianti ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico, mentre la Liguria, con lo stesso tipo di localizzazione, la richiede per quelli di potenza maggiore di 200 kW. Nella provincia autonoma di Trento sono sottoposti a VIA gli impianti > 20 kW ricadenti nelle aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale.

In Umbria sono sottoposti direttamente a VIA gli impianti con altezza al mozzo del rotore maggiore di 60 m.

In termini di interventi per la variazione delle soglie oltre le quali è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità, cinque Regioni l'hanno abbassata in modo generalizzato, con soglie che variano da 20 kW (Valle d'Aosta e Trento), a 60 kW (Sardegna), fino a 200 kW (Marche e Basilicata).

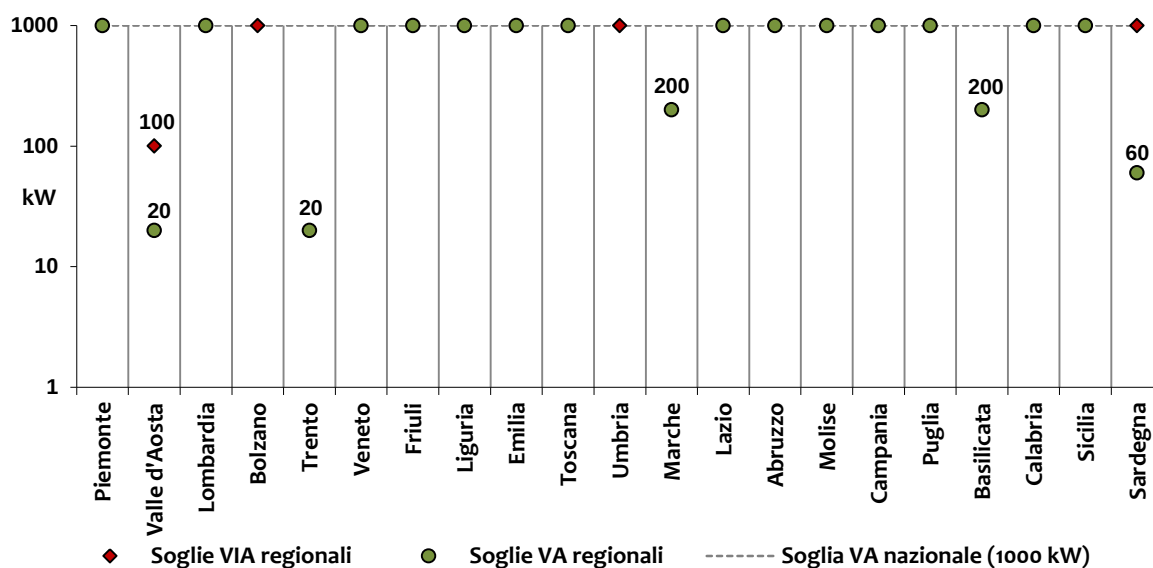
Vi sono invece i casi delle Regioni che hanno esteso l'assoggettamento a VA con norme ad hoc solo per gli impianti eolici in specifici ambiti territoriali, come la Provincia autonoma di Trento, che la richiede per gli impianti di qualsiasi potenza ricadenti nelle aree di tutela ambientale del Piano Urbanistico Provinciale. In Umbria sono invece sottoposti a VA gli impianti a distanza inferiore 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, da beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

Infine in Valle d'Aosta è richiesta la VA per gli impianti eolici con altezza al mozzo del rotore maggiore di 15 m, o con diametro del rotore maggiore di 5 metri.

Vi sono poi i casi in cui le disposizioni regionali in materia di VIA di carattere generale ampliano gli ambiti territoriali, nella normativa nazionale limitati alle aree protette, all'interno delle quali i progetti cui ordinariamente è richiesta la VA sono invece assoggettati direttamente a VIA. Come si può vedere dalla **Tabella 33** ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna) in cui oltre alle aree protette, anche nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree, gli impianti eolici > 500 kW devono essere sottoposti a VIA.

⁷⁵ L'allegato B della LR n.11 del 12/4/2001 e s.m.i., tra i progetti soggetti a VA di competenza provinciale, al punto B.2.g/3) prevede "impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW".

Figura 18. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).



Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti eolici

Per gli impianti eolici quattro Regioni hanno utilizzato la facoltà, prevista dal comma 3, articolo 4, del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., che consente di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini cumulativi nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale. Come si può vedere dalla **Tabella 34**, Umbria, Molise, Puglia e Sardegna sono le Regioni che hanno disciplinato le casistiche di effetto cumulativo e che quindi, nei casi specificati, richiedono l'assoggettamento a VA di impianti eolici < 1 MW. Il criterio prevalente che fa scattare la necessità di assoggettare a VIA i progetti di impianti eolici, anche se di potenza ≤ 1 MW, è quello di una distanza minima tra impianti, per i quali la somma della potenza ecceda la soglia di 1 MW.

La distanza fissata in Umbria, Molise e Sardegna è di 1 Km. In Sardegna tale distanza viene abbassata a 500 m. per gli impianti eolici di potenza tra 20 e 60 kW.

Esclusione dalla VA per gli impianti eolici

L'esclusione dalla verifica di assoggettabilità per gli impianti eolici è prevista solo dalla normativa della Sardegna, Regione in cui la VA è richiesta per gli impianti > 60 kW (vedi **Tabella 34**), per gli impianti di potenza ≤ 200 kW da realizzare all'interno delle aziende agricole nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive da parte di imprenditori agricoli, come previsto dalla DGR n.34/33 del 7/8/2012, alla scheda 7 dell'allegato D.

Tabella 34. Norme regionali per la valutazione cumulativa degli impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Valutazione cumulativa
Piemonte		
Valle d'Aosta		
Lombardia		
Bolzano		
Trento		
Veneto		
Friuli Venezia Giulia		
Liguria		
Emilia Romagna		
Toscana		
Umbria	R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 4)	I progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.
Marche		
Lazio		
Abruzzo		
Molise	DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1-1)	Impianti < 1 MW (esclusi quelli in aree industriali) se distanti < 1 Km da altri impianti.
Campania		
Puglia	DGR n.2122 23/10/2012	L'allegato della DGR n.2122 23/10/2012 fornisce criteri e indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi degli impianti eolici.
Basilicata		
Calabria		
Sicilia		
Sardegna	DGR n.45/34 12/11/2012	Per le istanze di impianti eolici di potenza > 20 kW - 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza dell'impianto presentato con quella degli impianti eolici di potenza > 20 kW - 60 kW o per i quali è in corso il procedimento nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 ml; per le istanze di impianti eolici di potenza > 60 kW - 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza dell'impianto presentato con quella degli impianti eolici di potenza > 60 kW - 1 MW o per i quali è in corso il procedimento nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 1000 ml.

3.6 Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti eolici

Per l'eolico è ampia la casistica degli interventi di regolazione regionale diversi dai profili esaminati nei precedenti paragrafi, come si può vedere dalla **Tabella 35**. Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti eolici sotto molti aspetti, in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. Specificamente connessi agli impianti eolici i casi delle Regioni (Piemonte e Liguria) che hanno fornito Linee Guida per le indagini dell'avifauna e dei chiroterteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici. Significativi gli interventi delle Regioni (Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo) che hanno vietato o limitato la realizzazione degli impianti eolici come misure di conservazione nelle zone di protezione dell'avifauna (ZPS) inserite nella Rete Natura 2000.

Tabella 35. Ulteriori interventi di regolazione per la realizzazione di impianti eolici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012:(All. 3) Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiroterteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici.
Valle d'Aosta	DGR n.3061 16 12 2011: misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della Rete ecologica europea Natura 2000.
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012: par. 9.2 criteri per le misure compensative degli impianti eolici. DGR n.IX/2727 22 12 2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti eolici, par. 4.3.2. DGR n.8/10974 30 12 2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti eolici, par. 1.2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i , art. 3 bis: al comma 3 vengono individuate le aree in cui è vietata la realizzazione degli impianti eolici.
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012 (parte 2): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesistico e territoriale degli impianti eolici.
Toscana	Linee Guida per i progetti di impianti eolici, finalizzate alla redazione degli elaborati necessari per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con particolare riferimento agli aspetti naturalistici ed al paesaggio. Il documento, disponibile sul sito della Regione Toscana non è di natura vincolante.
Umbria	R.R n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti eolici. DGR n.1775 18/10/2006: Misure di conservazione per la gestione delle ZPS, divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici.
Marche	DGR n.829 23/7/2007: Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio.
Abruzzo	DGR n.754 30/7/2007 e s.m.i. (Allegato 6), Linee Guida per la realizzazione degli impianti eolici. DGR n.451 24/8/2009: misure di conservazione per le ZPS: stabilisce il divieto di realizzazioni di nuovi impianti eolici nelle ZPS con esclusione degli impianti per autoproduzione di potenza inferiore ai 20 kW.
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16 e All. 3): elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e nel territorio.
Campania	LR n.11 1/7/2011, LR n.1 27/1/2012 e LR n.13 21/2/2012: la LR n.13/2012 differisce al 30/6/2012, il termine precedentemente fissato al 29/2/2012 dalla LR n.1/2012, per l'abrogazione della LR n.11/2011 che stabilisce come condizione per l'autorizzazione degli impianti eolici una distanza minima tra gli impianti di 800 m.
Puglia	LR n.31 21/10/2008 e s.m.i. (art. 2, c. 6 , 7 e 8): divieto di realizzazione di impianti eolici in aree protette e aree Rete Natura 2000, con esclusione degli impianti finalizzati all'autoconsumo. DGR n.1462 01/8/2008, DGR n.2467 16/12/2008 e DGR n.595 3/3/2010: direttive per le procedure autorizzative degli impianti eolici. DGR n.131 2/3/2004: direttive per le procedure di valutazione ambientale degli impianti eolici.
Basilicata	DGR n.2920 13/12/2004: disciplina per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio. Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 1 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti eolici).
Calabria	DGR n.55 del 30/01/2006: indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale.
Sicilia	Decreto Assessorato del territorio e dell'ambiente 28/04/2005: Criteri per la realizzazione di impianti eolici. Decreto 25 giugno 2007, n.91/GAB: misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti per la realizzazione di impianti eolici.
Sardegna	LR n.3/2009 e s.m.i.(art. 6, c. 7 bis). DGR n.36/7 20/3/2007: Piano Paesaggistico Regionale. DGR n.28/56 26/7/2007: criteri per la localizzazione degli impianti eolici. DGR n.3/17 16/1/2009: Modifiche allo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici". DGR n.45/34 12/11/2012: improcedibilità delle istanze di verifica/VIA ed Autorizzazione Unica degli impianti eolici qualora risultino ricadere nelle aree non idonee di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale.

4 Impianti fotovoltaici

4.1. Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici

Per la tecnologia fotovoltaica l'Autorizzazione Unica è necessaria, in base al D.Lgs. n.387/2003, per la realizzazione di impianti con capacità superiore ai 20 kW. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., è quello della procedura abilitativa semplificata, a meno che l'impianto non ricada in altre fattispecie, indicate dal DM 10 settembre 2010, per le quali è invece utilizzabile lo strumento della Comunicazione. L'utilizzo della PAS è previsto dal punto 12.2 del DM 10 settembre 2010 anche per gli impianti fotovoltaici collocati su edifici, la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

Al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 sono invece specificati caratteristiche e requisiti (vedi **Tabella 36**) delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o nelle loro pertinenze, soggette al regime della Comunicazione, sulla base dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i. o dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR n.380/2001 e s.m.i..

Va inoltre ricordato che, nel caso della tecnologia fotovoltaica, le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione, (c. 11, art. 6, D.Lgs. n.28/2011), non solo per gli impianti fino alla potenza di 50 kW, ma anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Tabella 36. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
- <u>Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti</u> che devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (par. 12.1.a, DM 10/9/2010). - <u>impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o nelle loro pertinenze</u>, compatibili con il regime dello Scambio sul Posto (≤ 200 kW), e localizzati al di fuori delle zone A del DM n.1444/1968 (par. 12.1.b, DM 10/9/2010).	- <u>Impianti fotovoltaici < 20 kW</u> - <u>Impianti fotovoltaici collocati su edifici</u> e la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati (par. 12.2.a DM 10/9/2010).	Impianti fotovoltaici > 20 kW

Gli impianti fotovoltaici non sono oggetto di una specifica voce tra le tipologie di progetti presenti nell'allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono invece compresi tra gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” lettera c), punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.

Tabella 37. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici

Verifica di assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti fotovoltaici > 1 MW	-

4.2. Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici

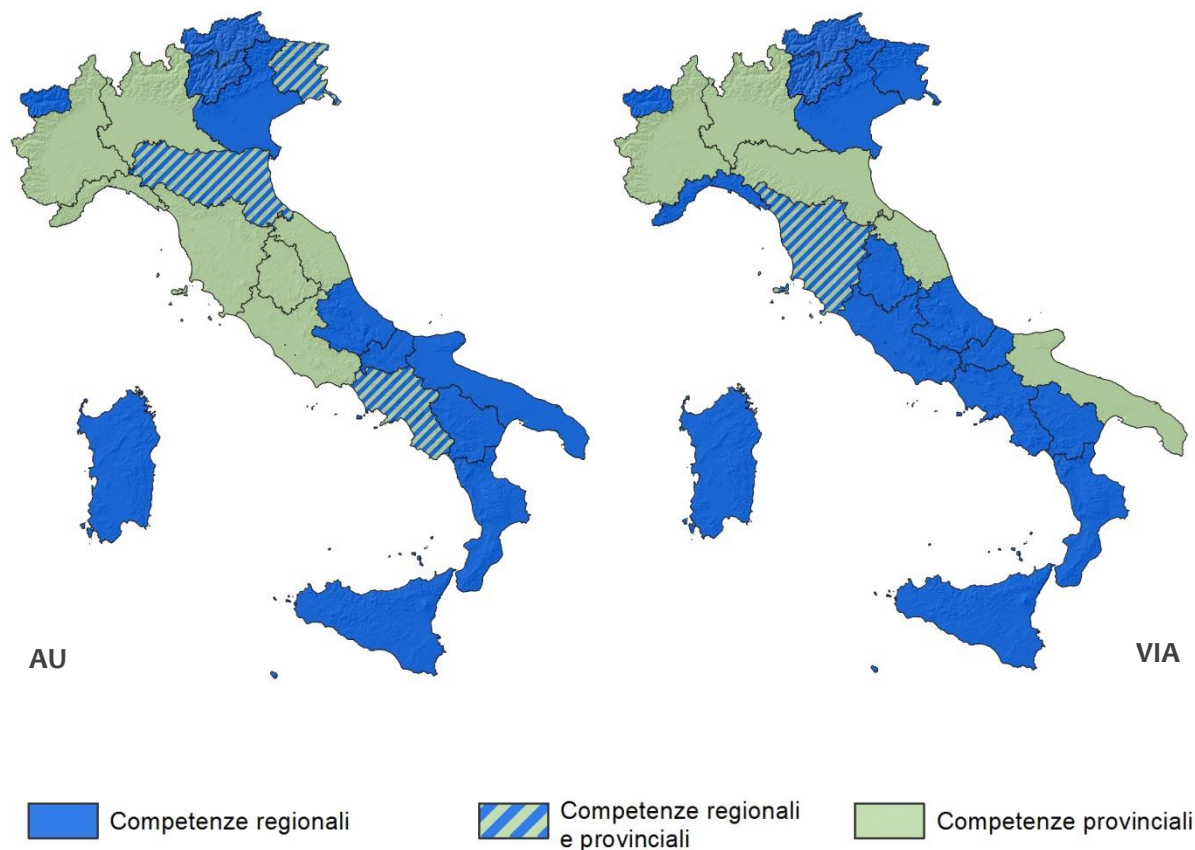
Il fotovoltaico fa registrare il primato assoluto di interventi di regolazione regionale per la realizzazione di questa tipologia di impianto, fatto che è chiaramente correlato all’elevatissimo numero di impianti delle più diverse dimensioni che sono stati realizzati negli ultimi anni in tutt’Italia.

Per il fotovoltaico, rispetto allo scenario generale delle scelte regionali nell’attribuzione delle funzioni per il procedimento autorizzativo unico, si può evidenziare che si tratta del caso in cui è maggiore in assoluto il ruolo delle Province, che in sette Regioni hanno la competenza esclusiva del procedimento per l’Autorizzazione Unica. Tale dato va letto congiuntamente al fatto che il fotovoltaico è anche la tecnologia per la quale le Regioni hanno fatto maggiormente ricorso (in tredici Regioni) all’ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, di competenza dei comuni.

Anche nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti fotovoltaici il ruolo delle Province è maggiore rispetto alle altre fonti, dato che in cinque Regioni hanno la competenza esclusiva per tale tipi di procedimenti. Anche per le valutazioni ambientali il fotovoltaico è la tecnologia per la quale si registra la maggior intensità di interventi di regolazione regionale, effettuati in ben 18 Regioni.

Nell’ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la verifica di assoggettabilità, prevalgono i casi di interventi restrittivi; e si ha un solo caso, nella Regione Lazio, di innalzamento della soglia del 30%. Il primato di frequenza degli interventi regionali di regolazione per il fotovoltaico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, effettuata in 12 Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che non ricadono negli ambiti già esaminati.

Figura 19. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).



4.3. Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici

Come risultato dell'elevato grado di interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti fotovoltaici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono solo sei le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabelle 39-40**). Sono invece 2 (Basilicata e Lazio) le Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW e senza limiti per gli impianti su edifici, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

Sono quindi 12 le Regioni che, utilizzando in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici.

Tabella 38. Sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Provincia	Provincia		✓	✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	✓	✓		✓
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		✓		✓
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	✓	✓		✓
Veneto	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione Provincia	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione		✓		✓
Emilia Romagna	Provincia Regione	Provincia	✓	✓	✓	✓
Toscana	Provincia	Provincia Regione	✓	✓	✓	✓
Umbria	Provincia	Regione	✓	✓	✓	✓
Marche	Provincia	Provincia		✓	✓	✓
Lazio	Provincia	Regione	✓	✓		
Abruzzo	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Molise	Regione	Regione		✓	✓	✓
Campania	Provincia Regione	Regione		✓		✓
Puglia	Regione	Provincia	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓			
Sicilia	Regione	Regione	✓			✓
Sardegna	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓

Considerando specificamente la sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 39**) per gli impianti fotovoltaici, sono quattro le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW. Sono invece 9 le Regioni che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS, sia in termini di soglie con valori intermedi tra 20 kW e 1 MW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. Per determinate tipologie di impianti fotovoltaici, in cinque Regioni è stata estesa l'applicazione della PAS, alla soglia intermedia di 200 kW.

In generale, le tipologie di impianti per le quali viene prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi localizzati in aree considerate degradate (discariche, cave, aree industriali, etc.), interventi realizzati da imprese agricole, o integrati in pensiline, barriere acustiche e determinate tipologie di coperture di edifici. In alcune Regioni l'estensione della PAS viene limitata nei casi di effetti cumulativi.

Tabella 39. Regimi di Autorizzazione Unica (AU) e Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS
Piemonte	-	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	LR n.26 1/8/2012 (art. 40) ⁷⁶	Regione	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.1)	Provincia	> 20 kW > 200 kW ⁷⁷ > 1 MW ⁷⁸	20 kW ⁷⁹ > 200 kW ⁸⁰ 200 kW ⁸¹ 1 MW ⁸² Senza limiti ⁸³
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4)	Provincia Autonoma		
Trento	LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art. 97) DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	Provincia Autonoma	> 200 kW ⁸⁴	Casi ⁸⁵ art. 32 e 33 c.2 del DPP n.18-50/Leg 13/7/2010
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis) LR n.13 8/7/2011 (art 10), DGR n.827 15/5/2012	Regione	> 20 kW > 1 MW ⁸⁶	≤ 20 kW, 20 kW-1MW
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e 29) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3) DGR n.1514 24/10/2011	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	> 20 kW > 1 MW ⁸⁷	≤ 20 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 1 MW ⁸⁸
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Provincia	> 20 kW	5 - 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Umbria	RR n.7 29/7/2011	Provincia	> 20 kW > 200 kW ⁸⁹	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 200 kW
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 bis)	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW-1MW
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 (2.3.1)	Provincia ≤ 1MW Regione > 1 MW	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010

⁷⁶ In luogo della PAS è previsto l'utilizzo della SCIA disciplinata dall'art. 61 della LRn.11/1998 e s.m.i..

⁷⁷ Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁷⁸ Su barriere acustiche e impianti aderenti e integrati in pensiline.

⁷⁹ Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸⁰ Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸¹ Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁸² Su barriere acustiche.

⁸³ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸⁴ Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁸⁵ Casi in cui è richiesta la Dichiarazione di inizio di attività (DIA) disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁸⁶ Per impianti che non richiedano variante urbanistica, o non ricadenti nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui alla DGR n.827/2012.

⁸⁷ Per impianti ubicati su discariche esaurite.

⁸⁸ Per impianti ubicati su discariche esaurite.

⁸⁹ Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo, da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	> 200 kW 1 MW ⁹⁰	50 - 200 kW 50 kW - 1 MW ⁹¹
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 7)	Regione	> 1 MW > 200 kW ⁹²	50 kW - 1 MW
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1 MW
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 ⁹³ c. 1, 2 e 5)	Regione	> 50 kW 1 MW ⁹⁴	50 kW - 1 MW
Sardegna	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011, DGR n.40/20 6/10/2011	Regione	> 20 kW 200 kW ⁹⁵ > 1 MW ⁹⁶	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 0 - 200 kW ≤ 1 MW

Con riguardo all'estensione, da parte delle Regioni, del solo regime di Comunicazione, in termine di soglie e tipologie di impianti fotovoltaici (vedi **Tabella 40**), prevalgono le Regioni (11) che non hanno effettuato nessuna estensione e si limitano ad applicare le disposizioni nazionali. Sono invece quattro le Regioni (Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia) che hanno adottato in modo generalizzato tutte le possibilità di estensione del regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici consentite dal D.Lgs. n.28/2011, e quindi fino a 50 kW e senza limiti sugli edifici.

Altre tre Regioni hanno adottato estensioni parziali del regime di Comunicazione: la Toscana ha introdotto un'estensione generalizzata, ma solo fino a 5 kW; l'Umbria fino a 20 kW per gli impianti a terra, a 50 kW solo per impianti in pertinenze di edifici e a fini di autoconsumo, e senza limiti per impianti su edifici, tettoie, serre e pensiline; e infine la Lombardia, che con la DGR n.IX/3928 del 18/4/2012 ha introdotto un'articolata casistica di soglie e tipologie di impianti a cui è stato esteso il regime di Comunicazione.

Nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia, oltre alle casistiche del DM 10/9/2010, prevede il regime della Comunicazione sulla base della propria legge urbanistica per gli impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Nella Provincia autonoma di Trento, sulla base dell'articolo 98 della legge provinciale urbanistica, il DPP n.18-50/Leg 13/07/2010 all'art. 31 disciplina le aree di localizzazione, le tipologie e le condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in regime di Comunicazione preventiva.

Nelle **tabelle 39 e 40** sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

⁹⁰ L'estensione della PAS fino a 1 MW è solo per impianti realizzati su aree già degradate: cave, discariche e siti di bonifica.

⁹¹ L'estensione della PAS fino a 1 MW è solo per impianti realizzati su aree già degradate: cave, discariche e siti di bonifica.

⁹² Per gli impianti fotovoltaici a terra, in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW, l'estensione della PAS si applica a condizione che lo stesso proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione di altri impianti posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.

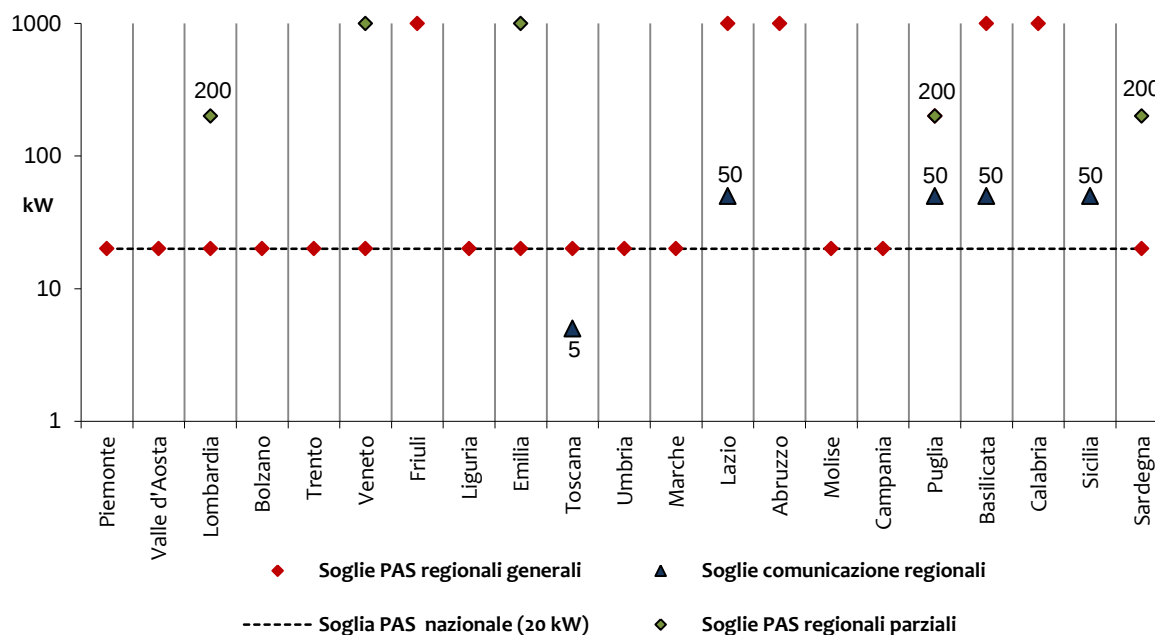
⁹³ L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.4272004 o in aree appartenenti a più comuni.

⁹⁴ Per gli impianti fotovoltaici a terra < 1 MW, in zone industriali è richiesta la SCIA, Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012, art. 3, c. 5).

⁹⁵ In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

⁹⁶ Per le serre fotovoltaiche "effettive" in base alla DGR n.40/20 del 6 10 2011.

Figura 20. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).



4.4. Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici

Per il fotovoltaico, come già evidenziato, si registra il primato negli atti di definizione delle zone non idonee, individuate in ben 12 Regioni (vedi **Tabella 41**). Si possono evidenziare le sei Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Marche e Abruzzo) che hanno adottato provvedimenti specifici dedicati esclusivamente alla individuazione delle aree non idonee per gli impianti fotovoltaici, mentre in altre 6 (Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Molise, Puglia e Basilicata) l'individuazione delle aree non idonee non riguarda solo il fotovoltaico, ma anche altre fonti.

Nella **tabella 41** sono riportati anche i provvedimenti adottati dalle Province autonome di Bolzano e Trento, provvedimenti che non costituiscono l'individuazione di aree non idonee in attuazione di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e dal DM 10/9/2010. Tali provvedimenti stabiliscono specificamente le aree in cui non sono localizzabili gli impianti fotovoltaici e quelle in cui sono invece realizzabili a specifiche condizioni, e sono inquadrabili nell'ambito della giurisprudenza costituzionale che ha recentemente sancito la non applicabilità della normativa nazionale di riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù di quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

Sono quindi sette le Regioni che non hanno individuato le zone non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, anche se in molti casi le norme regionali prevedono esplicitamente che tale individuazione possa o debba essere effettuata. In nove Regioni l'individuazione delle zone non idonee è stata effettuata solo per gli impianti fotovoltaici a terra. Infine si deve notare che in tre casi (Molise, Basilicata e Abruzzo) i provvedimenti di individuazione delle zone non idonee sono stati adottati prima della pubblicazione del DM 10/9/2010.

Tabella 40. Regime di Comunicazione per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	-	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	LR n.26 1/8/2012 (art. 40) ⁹⁷	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.1)	≤ 200 kW ⁹⁸ ≤ 1 MW ⁹⁹ e Senza limiti su edifici ¹⁰⁰
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art. 97)	Casi art. 31 DPP n.18-50/Leg 13/07/2010
Trento	DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	
Veneto	DGR n.827 15/5/2012	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010 Casi LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis) ¹⁰¹
Liguria	LR n.16 06/06/2008 e s.m.i. (art. 21 bis, all. 1) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7, all.1)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Emilia Romagna		Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	≤ 5 kW ¹⁰² Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Umbria	RR n.7 29/7/2011 e s.m.i.	≤ 20 kW ¹⁰³ ≤ 50 kW ¹⁰⁴ e Senza limiti su edifici ¹⁰⁵
Marche		Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 (2.3.1)	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, 5 e 7)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Casi par. 12.1 DM 10/9/2010
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 18/7/2012 (art. 3 ¹⁰⁶ c. 1, 2 e 5)	≤ 50 kW e senza limiti su edifici
Sardegna	LR n.15 17/11/2010 (art. 12), DGR n.27/16 1/6/2011, DGR n.40/20 6/10/2011	Casi punto 12.1 del DM 10/9/2010

* Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi *ad hoc* per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

⁹⁷ In luogo della PAS è previsto l'utilizzo della SCIA disciplinata dall'art. 61 della LRn.11/1998 e s.m.i..

⁹⁸ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁹⁹ Per la tipologia di impianti fotovoltaici su pensiline specificata al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹⁰⁰ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti e serre specificate al punto 3.1 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

¹⁰¹ Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (LRn.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis).

¹⁰² Se realizzati alle condizioni stabilite al paragrafo 3.3.2 del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) – D. C.R. n. 47/2008).

¹⁰³ Impianti con moduli a terra.

¹⁰⁴ Impianti con moduli a terra in aree di pertinenza di edifici e con fini di autoconsumo.

¹⁰⁵ Inclusi impianti su tettoie, serre e pensiline.

¹⁰⁶ L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, se i siti non ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.427/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

Figura 21. Regioni con zone non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).



4.5. Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici

Riguardo alla normativa inerente la valutazione ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici, 18 sono le Regioni che hanno legiferato, utilizzando diffusamente i diversi ambiti di intervento possibili: la variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali, e l'esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici, oltre a quanto già evidenziato nel par. 4.2, va segnalato che in Toscana la ripartizione tra Regione e Province è basata sulla soglia di 10 MW al di sotto della quale la competenza è delle Province, mentre al di sopra è della Regione.

Tabella 41. Individuazione di aree regionali non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Fotovoltaico
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato della DGR n 3-1183 del 14/12/2010
Valle d'Aosta*	DGR n.9 05/01/2011 LR n.26 01/08/2012 (art. 40)	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato A della DGR n.9 del 05/02/2011
Lombardia	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e con apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti fotovoltaici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare"
Trento*	DPP n.18-50/Leg 13/07/2010 (art. 30-33) LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	L'articolo 33 prevede che per impianti fotovoltaici, diversi da quelli da installare su coperture di fabbricati e finalizzati prevalentemente alla produzione per la cessione in rete, siano collocabili solo in aree in cui sia previsto lo svolgimento di attività produttive dagli strumenti urbanistici
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art. 4, c.3) DCR n.5 3/1/2013	La DCR n.5 del 3/1/ 2013 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni di potenza: 0-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW
Friuli Venezia Giulia*	-	-
Liguria	-	-
Emilia Romagna	DCR n.28 06/12/2010, DGR n.46 17/01/2011 DGR n.926 27/06/2011	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo sono individuate dagli Allegati delle DCR n.28 06/12/2010, DGR n.46 17/01/2011 e DGR n.926 27/06/2011
Toscana	LR n.11 21/03/2011 e s.m.i., DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 11/11/2012	Le aree non idonee per gli impianti a terra sono individuate nell'allegato A della LR n.11/2011, Inoltre in base all'art. 7 della LR n.11/2011 la DCR n.68/2011 individua le aree non idonee all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, e delle aree DOP e IGP
Umbria	DGR n.968 05/07/2010 e RR n.7 29/07/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/07/2011 individua le zone non idonee per gli impianti con moduli a terra > 20kW
Marche	DCR n.13 30/09/2010 LR n.16 15/11/2010 (art. 36) DGR n.1756 06/12/2010	L'allegato I della DCR n.13 del 30/09/2010 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.	Il punto 5.2.2 dell'allegato "A" della DGR n.244 23/03/2010 individua le zone non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i (art. 2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Campania	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	Gli allegati 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici
Basilicata	LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR)	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A al punto 2.2.3.1 disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici > 1 MW
Calabria	-	-
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 2)	-
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011 (All. B)	L'allegato B della DGR n.27/16 del 01 06 2011 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra, diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW

* Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Soglie e tipologie di impianti fotovoltaici sottoposti a valutazioni ambientali

Come si è visto, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo la procedura di VA per gli impianti > 1 MW, ma ben quattro Regioni (Valle d'Aosta, Bolzano, Liguria e Basilicata) hanno introdotto gli impianti fotovoltaici tra i progetti che sono sottoposti direttamente a procedura di VIA, con soglie che oscillano da 200 kW per gli impianti a terra in Liguria e 1 MW nelle altre tre Regioni (vedi **Tabella 42** e **Figura 22**).

Figura 22. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

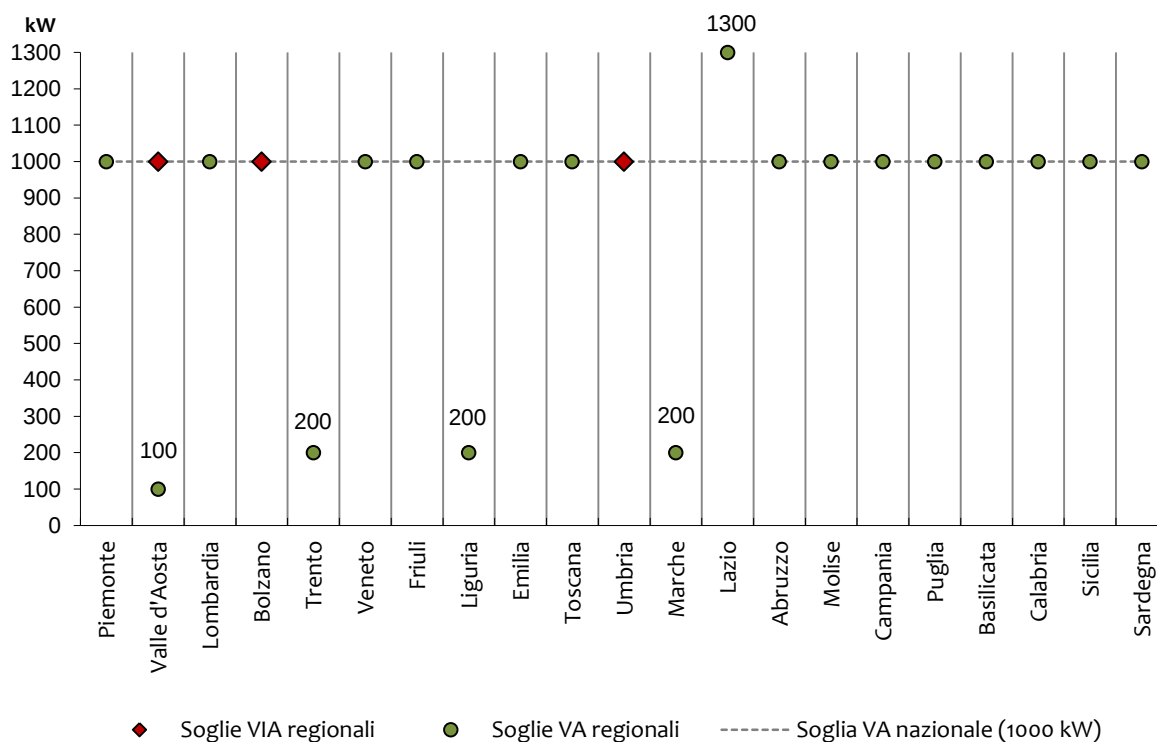


Tabella 42. Procedure di valutazione ambientale degli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti procedure	Soglie VA e VIA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.36), e	Provincia	> 1 MW (VA)	
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.4; All. B, n.2-f)	Regione	> 100 kW (VA) > 1 MW (VIA)	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-c)	Provincia	> 1 MW (VA)	
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3-j)	Provincia Autonoma	> 1 MW (VIA)	
Trento	LP n.28 29/08/1988 e s.m.i. (art. 22), DPP n.13-11/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia Autonoma	> 200 kW (VA)	> 200 kW in aree sic e zps (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez. III allegato A)	Regione	> 1 MW (VA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA)	
Liguria	L.R.n.38 30/12/1998 e s.m.i. All. 3, let. 3-i) DGR n.1122 21/09/2012 (parte 1)	Regione	> 1 MW (VA)	impianti a terra > 200 kW (VIA)
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. B.2-1)	Provincia	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. B1-b; All. B2-d)	Provincia < 10 MW Regione > 10 MW	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 10 e 12)	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; , All. B2.2-a) DCR n.13 30/10/2010 (All. II, punto 7) LR n.16 15/11/2010 (art. 36, c. 5)	Provincia	di qualsiasi potenza (VA) ¹⁰⁷	
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2 e ART. 2, c.1)	Regione	> 1,3 MW (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e sm.i. (art. 5) DGR n.244 24/3/2010 e s.m.i (All. A-5.2)	Regione	> 1 MW (VA)	
Molise	LR n.21 04/03/2000 e s.m.i. (art. 5) DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1-1; 14.7-b)	Regione	> 1 MW (VA)	
Campania	RR n.2 29/01/2010 (art. 3 e 5; All. B-2-c)	Regione	> 1 MW (VA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲ 30% se in APEA, emas, iso 14001)

¹⁰⁷ L'allegato B2 della LR n.3/2012 e s.m.i. al punto 2.a prevede la VA per gli impianti fotovoltaici in modo generalizzato che al contempo stabilisce l'esclusione dalla VA per una serie di tipologie di impianti: vedi **Tabella 40**.

Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/5.bis)	Provincia	> 1 MW (VA)	> 500 kW in siti della Rete Natura 2000 (VIA) > 500 kW per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in: - beni paesaggistici di cui all'art. 134, c. 1, del D.Lgs. n.42/2004 (VA); - ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (D.G.R. , n.1748/2000) (VA); - zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola (VA).
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i.	Regione	> 1 MW (VA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. B-2-c)	Regione	> 1 MW (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 1 MW (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3 e All. B1.2.c)	Regione	> 1 MW (VA)	> 1 MW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)

*Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti fotovoltaici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

In termini di variazione delle soglie per le quali è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità, tre Regioni l'hanno abbassata (Basilicata e Trento a 200 kW, e Valle d'Aosta a 100 kW), e una sola l'ha alzata, il Lazio a 1,3 MW.

Nelle Marche gli impianti fotovoltaici sono esplicitamente inseriti tra quelli soggetti a VA, al punto 2.a nell'allegato B.2 della LR n.3/2012, senza indicazione di soglia e prevedendo l'esclusione dalla VA per una serie di casi che includono gli impianti a terra ≤ 1 MW: quelli facenti parti di serre ≤ 200 kW; quelli collocati su strutture esterne e pertinenze degli edifici; quelli che costituiscono elementi di arredo urbano o viario. In base a questa norma sono quindi soggetti a VA gli impianti a terra > 1 MW, quelli > 200 kW facenti parte di serre e tutti gli altri che non ricadono nei casi di esclusione dalla VA indicati al punto 2.a dell'allegato B.2 della legge regionale in materia di VIA.

Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni, sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 42** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali *ad hoc* solo per gli impianti fotovoltaici (evidenziati in neretto).

In alcuni casi le disposizioni regionali hanno esteso le aree nelle quali i progetti devono essere assoggettati direttamente a VIA, dimezzando al contempo le soglie rispetto alle quali nella normativa nazionale è solitamente richiesta la VA. Ciò avviene nelle Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Campania e Sardegna), che aggiungendo alle aree protette le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.) o altri tipi di aree, fanno sì che in queste gli impianti fotovoltaici > 500 kW debbano essere sottoposti a VIA. Vi è invece il caso della Puglia che ha esteso l'assoggettamento a VA con norme *ad hoc* solo per gli impianti fotovoltaici in specifici ambiti territoriali, come quelli di tutela paesaggistica o di zone agricole.

Valutazione cumulativa degli effetti ambientali per gli impianti fotovoltaici

Molto diffuso, per gli impianti fotovoltaici, l'uso da parte delle Regioni della facoltà, prevista dal comma 3, articolo 4, del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., che consente di disciplinare i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue sia da valutare in termini cumulativi nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale.

Tabella 43. Norme regionali per la valutazione cumulativa degli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Valutazione cumulativa
Piemonte	DGR n.5-3314 30/1/2012 (All. 1.5)	Impianti che si collocano a < 300 m. l'uno dall'altro, se la potenza complessiva > 1 MW.
Valle d'Aosta		
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 4.2.2)	Impianti con distanza inferiore a 500 m l'uno dall'altro, se la potenza complessiva è maggiore di 1 MW.
Bolzano		
Trento		
Veneto	DGR n.827 15/5/2012 (Allegato B)	Nei casi di impianti che costituiscono un unico "Parco solare fotovoltaico", qualora la somma delle singole potenze sia > 1 MW e siano collocati in una stessa proprietà a < di 2 km; sia presente una sola richiesta di allacciamento; siano impianti confinanti anche se di proprietà differenti.
Friuli Venezia Giulia		
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012	
Emilia Romagna		
Toscana		
Umbria	R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1 e 2)	I progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.
Marche	DCR n.13 30/09/2010 (All. II.7) LR n.16 15/11/2010 (art. 36, c. 5) DGR n.1756 06/12/2010 (All. A.6)	Quando una istanza per un impianto < 1 MW (soggetto a VIA) viene proposta a < di 1 Km da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo > 1 MW, gli enti titolari dei procedimenti di Autorizzazione Unica, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura di VA e VIA per l'ultima domanda depositata. La presente norma non si applica per gli impianti < 200 KW.
Lazio		
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5) DGR n.931 del 28/12/2012	Impianti a terra < 1 MW, il cui punto di connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all'interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti >1 MW (VA).
Molise	DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1-I)	Impianti < 1 MW (esclusi quelli in aree industriali) se distanti < 1 Km da altri impianti.
Campania		
Puglia	DGR n.2122 23/10/2012	L'allegato della DGR n.2122 del 23/10/2012 fornisce criteri e indicazioni per la valutazione degli effetti ambientali cumulativi degli impianti fotovoltaici.
Basilicata		
Calabria		
Sicilia		
Sardegna	DGR n.45/34 12/11/2012	Per le istanze di impianti fotovoltaici a terra > 200 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto presentato con quella degli impianti > 200 kW già autorizzati o per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione, posizionati ad una distanza inferiore a 500 ml.

Come si può vedere dalla **Tabella 43**, sono otto le Regioni che hanno disciplinato le casistiche di effetto cumulativo che richiedono l'assoggettamento a VA di impianti fotovoltaici < 1 MW. Il criterio prevalente è quello di una distanza minima tra impianti per i quali la somma della potenza ecceda la soglia di 1 MW, distanza fissata in genere a 1 Km ma che può arrivare a 2 km (Veneto) o

Tabella 44. Norme per l'esclusione dalla VA degli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

Regione	Leggi regionali e atti amministrativi	Casi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 10, c. 4, All. B.2.36 e All. C- B.2.36/a)	- Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007, localizzati all'interno di aree industriali esistenti. - Impianti fotovoltaici non integrati con potenza ≤ 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei di cui all'allegato della DGR n 3-1183 del 14/12/2010.
Valle d'Aosta		
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-c)	- Impianti su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. - Impianti parzialmente integrati o con integrazione architettonica
Bolzano		
Trento	DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	- Impianti su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. - Impianti parzialmente integrati o con integrazione architettonica, e compatibili con lo Scambio sul Posto
Veneto		
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. (art. 5 bis, c. 1 ter)	Gli incrementi della potenza degli impianti già sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, che non comportano estensione della superficie occupata dall'impianto e che sono derivanti: a) dall'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici impiegati; b) dalla diversa disposizione dei moduli fotovoltaici.
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012 (par. 1.4)	Impianti su edifici e strutture edilizie al di fuori di aree sensibili.
Emilia Romagna		
Toscana		
Umbria		
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3; All. B.2.2-a) ¹⁰⁸	Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica, in cui i moduli o collettori: 1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza < 1 MW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza; 2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del DM6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW; 3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del DM19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del DM6 agosto 2010; 4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del DM 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del DM6 agosto 2010.
Lazio		
Abruzzo		
Molise		
Campania		
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/5.bis)	Da 1 a 3 MW se realizzati in siti industriali dismessi in aree a destinazione produttiva (VA).
Basilicata		
Calabria		
Sicilia		
Sardegna		

¹⁰⁸ Nel caso delle Marche il riferimento all'esclusione è rispetto all'assoggettamento alla VA prevista per gli impianti di qualsiasi potenza (vedi **Tabella 43**).

ridursi fino a 300 m. nel caso del Piemonte. In alcuni casi viene fatto valere il criterio di un'unica richiesta di allacciamento o di unico punto di connessione alla rete di distribuzione. In altri, la disposizione non viene applicata per gli impianti al di sotto di determinate soglie.

Esclusione dalla VA per gli impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità è stata prevista da diverse Regioni (vedi **Tabella 44**), con particolare riferimento alla casistica di quelli da realizzare su fabbricati e siti industriali, o degli impianti integrati (o parzialmente integrati) in edifici.

4.6. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Oltre agli aspetti codificati nei precedenti paragrafi in termini di allocazione delle competenze e di regolazione per le procedure autorizzative e di valutazione ambientale, come si può vedere dalla **Tabella 45**, molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti fotovoltaici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. In molti casi tali atti prevedono criteri specifici da adottare per gli impianti a seconda che siano realizzati in aree agricole, industriali o su discariche. Rilevanti anche i casi in cui le Regioni (Puglia e Sardegna) hanno disciplinato i criteri per la realizzazione delle "serre fotovoltaiche".

Tabella 45. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	Decreto Dirigenziale n.1035 27/09/2010: Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra.
Valle d'Aosta	LR n.18 27/05/1994: delega ai comuni il per autorizzazioni e i pareri paesaggistici per l'installazione sul tetto di edifici di impianti fotovoltaici che non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile.
Lombardia	DGR n.1X/3298 18/04/2012: par. 9.1 criteri per le misure compensative degli impianti fotovoltaici. DGR n.1X/2727 22/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti fotovoltaici, par. 4.3-1. DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti fotovoltaici, par. 1.2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Trento	DPP n.18-50/Leg 13/07/2010 (art. 30-33) disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Veneto	DGR n.1050 05/06/2012: criteri per ottenere la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni. LR n.10 del 27/1/2010: disposizioni in materia di autorizzazione e realizzazione di impianti fotovoltaici.
Friuli Venezia Giulia	RR n.018/Pres 20/01/2012: L'articolo 10 del regolamento individua gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dell'attività edilizia pubblica, come impianti soggetti al regime di Comunicazione di conformità previsto dall'articolo 10 della LR n.19/2009; ad esclusione degli impianti per i quali vige il regime di attività libera.
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012 (parte I): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti fotovoltaici.
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011: Linee Guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite.
Toscana	D.C.R. n.15 11/2/2013: criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
Umbria	R.R n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici R.R n.7 29/7/2011, art. 7 norme per l'installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole
Marche	DCR n.13 30/09/2010 (All. II.6): indicazioni generali di carattere tecnico per i progetti di impianti fotovoltaici a terra. LR n.16/2010 (art. 36): norme per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. DGR n.1756 6/12/2010 (All. A): disposizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra.
Lazio	
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5): disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti fotovoltaici a terra
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16): criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici.
Puglia	DGR n.107 23/2/2012, DGR n.732 23/4/2012 e LR n.25 24/9/2012 (art. 17): criteri e modalità nei procedimenti amministrativi per le serre fotovoltaiche. DGR n.416 10/3/2011: disciplina le procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere.
Basilicata	Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 2 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti fotovoltaici).
Sicilia	Decr. Ass. territorio e ambiente 17/05/2006: Criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3, c. 5) norme per impianti fotovoltaici a terra in aree industriali.
Sardegna	DGR n.27/16 16/6/2011) All. A5: criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli. Decreto Assessore Agricoltura n.1495/50 29/07/2011: disciplina gli impianti fotovoltaici realizzati su serre.

5 Impianti geotermoelettrici

5.1. Norme nazionali di riferimento per gli impianti geotermoelettrici

Il D.Lgs. n.22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche” costituisce la disciplina nazionale per lo sfruttamento della geotermia. Il provvedimento aggiorna la precedente normativa e la adegua organicamente al quadro di riferimento costituzionale e legislativo, che si è profondamente trasformato a partire dalla fine degli anni novanta con il decentramento delle competenze (D.Lgs. n.112/98 e riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001), la liberalizzazione delle attività nel settore energetico (D.Lgs. n.79/99), l’evoluzione delle disposizioni in materia di tutela ambientale a partire da quelle sulla VIA (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Il D.Lgs. n.22/2010 deve essere letto anche nella prospettiva del processo di attuazione della nuova Direttiva UE 2009/28/CE per la promozione delle fonti rinnovabili e di ciò che prevede specificamente per lo sviluppo della geotermia.

Con il D.Lgs. n.112/98 le funzioni amministrative in materia di coltivazione delle risorse geotermiche a fini energetici e i connessi adempimenti in materia di VIA, erano già stati trasferiti alle Regioni. Sotto il profilo delle tipologie di regolazione dell’uso della risorsa, la principale distinzione, che viene confermata nel D.Lgs. n.22/2010, è quella tra impianti di potenza superiore a due MW termici o con pozzi di profondità superiore a 400 metri, per i quali la concessione di coltivazione fa riferimento alla disciplina mineraria, e impianti di potenza inferiore a 2 MW termici e pozzi di profondità inferiore a 400 metri, per i quali la concessione per l’uso della risorsa fa riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775).

Tra le principali novità introdotte con il D.Lgs. n.22/2010 rispetto al precedente assetto normativo si evidenzia:

- la possibilità delle Regioni di delegare ad altri enti le funzioni amministrative per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;
- l’introduzione di due nuove fattispecie di “piccole utilizzazioni locali” costituite dagli impianti di potenza inferiore a 1 MW e dalle sonde geotermiche che scambiano calore senza prelievo di acque e fluidi, tipologie di attività che vengono entrambe escluse dagli adempimenti in materia di VIA;
- l’introduzione di norme che consentono alle Regioni di regolare le attività di sfruttamento della risorsa geotermica in base alla “valutazione di possibili interferenze” tra nuove attività e attività già oggetto di concessione;
- la rideterminazione della superficie massima dei permessi di ricerca, che viene portata da 1000 a 300 kmq per ogni singolo permesso, introducendo un tetto complessivo per più permessi ad un singolo operatore di 1000 kmq a livello regionale e di 5000 kmq a livello nazionale;

- l'eliminazione delle norme della L. n.896/86 che attribuivano la preferenza a ENEL e ENI per il rilascio dei permessi di ricerca e l'esclusiva delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche a ENEL nella Province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
- la possibilità di allineamento delle scadenze delle concessioni vigenti in base ad accordi dei titolari con le Regioni, o in alternativa (art. 16 c.10) per le concessioni di coltivazione esistenti riferite a impianti per la produzione di energia elettrica, le scadenze vengono allineate al 2024;
- i canoni annui per i permessi di ricerca sono fissati in 325 €/kmq e per la concessione di coltivazione in 650 €/kmq; le Regioni, entro questi valori, possono determinare analoghi canoni anche per le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia;

Tabella 46. Regimi autorizzativi per le concessioni di uso di risorse geotermiche.

Concessioni di coltivazione	Piccole utilizzazioni locali
Impianti >2 MWt o pozzi > 400 m: permesso di ricerca e concessione di coltivazione di risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs. n.22/2010.	Impianti ≤ 2 MWt e pozzi ≤ 400 m: permesso di ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee per piccola utilizzazione locale di risorse geotermiche ai sensi del R.D. 11/12/1933, n.1775.

In base al D.Lgs. n.387/2003 e al DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”, non sono previste soglie al di sotto delle quali, per gli impianti geotermoelettrici, è possibile utilizzare il regime autorizzativo della Procedura Abilitativa Semplificata previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. ed è quindi necessaria l'Autorizzazione Unica per gli impianti di qualsiasi potenza.

Per gli impianti geotermoelettrici che ricadono nelle fattispecie del punto 12.7 del DM 10 settembre 2010, si può utilizzare il regime della Comunicazione. Si tratta degli impianti realizzati in edifici esistenti, con potenza compatibile con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).

Tabella 47. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti geotermici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti realizzati in edifici esistenti ¹⁰⁹ con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW)	-	Impianti geotermici di qualsiasi potenza

Le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, e gli impianti geotermoelettrici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in tre casi:

- le “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche”, punto v dell' allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale;
- le “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività

¹⁰⁹ Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.

minerarie”, lettera b) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di competenza regionale;

- gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” , lettera c) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

Tabella 48. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti geotermici.

Verifica di assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti geotermici > 1 MW	Attività di coltivazione di risorse geotermiche
Attività di ricerca di risorse geotermiche	

Circa la problematica della valutazione ambientale degli impianti geotermoelettrici, è necessario evidenziare che con riferimento alla tipologia di quelli oggi esistenti in Italia, questi ricadono sotto l’obbligo di VIA, in quanto connessi alla attività di coltivazione della risorsa geotermica in regime minerario che utilizzano per la produzione.

Si potrebbe dare il caso della procedura di verifica di assoggettabilità per impianti geotermoelettrici di potenza > 1 MW, qualora utilizzassero risorse geotermiche estratte da piccole utilizzazioni locali. In questo caso si potrebbe porre anche la necessità di assoggettare a VA o a VIA la derivazione di acque sotterranee in base alle soglie previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. o dalla normativa regionale.

5.2. Quadro di sintesi della regolazione regionale nei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici

Nel caso della produzione di energia elettrica tramite l’uso della risorsa geotermica, il quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti, del regime autorizzativo in senso stretto, e della valutazione ambientale degli impianti, comprende anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa. L’analisi della regolazione regionale deve quindi tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi, sia dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative.

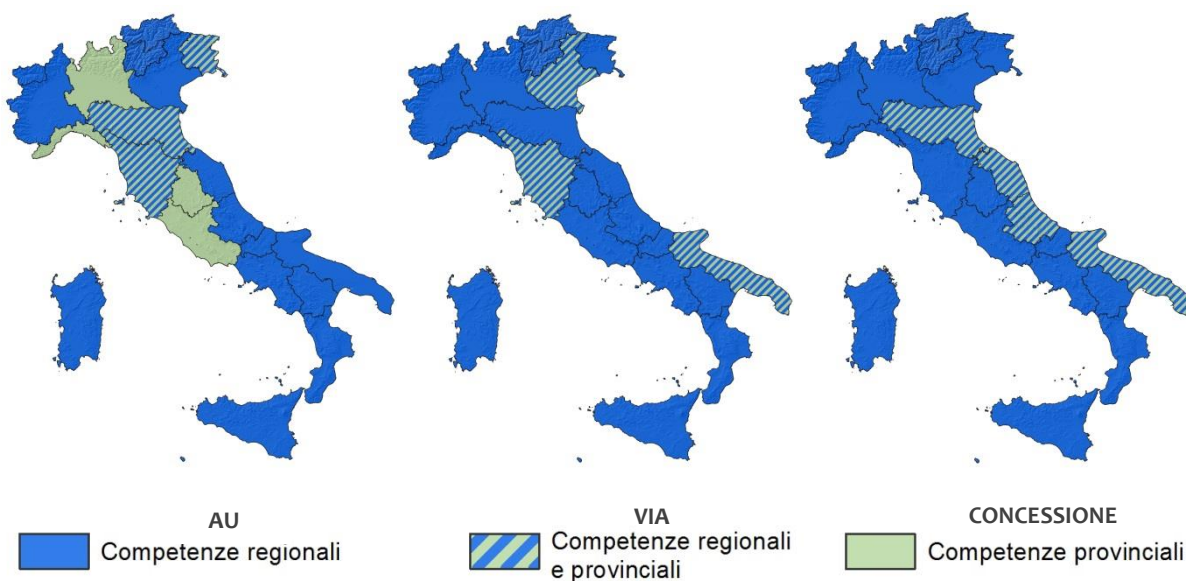
La **Tabella 49** mostra la sintesi della regolazione regionale nell’allocazione delle competenze dei regimi autorizzativi per gli impianti geotermoelettrici, mentre la successiva **Tabella 50** mostra una sintesi della regolazione regionale in termini di interventi normativi che hanno introdotto ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento.

Per quello che riguarda l’allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia elettrica da fluidi geotermici è l’ambito per il quale le Regioni hanno maggiormente scelto di trattenere queste funzioni, che sono state quindi conferite in modo generalizzato o parziale alle Province solo in pochi casi.

Basti notare che le procedure di concessione di coltivazione della risorsa geotermica e le connesse procedure di VIA sono attribuite esclusivamente dalle Regioni, mentre per quello che riguarda il procedimento di Autorizzazione Unica, in cinque casi è stato delegato in via esclusiva alle Province, e in tre parzialmente.

Per le attività di ricerca, in cinque casi le Regioni hanno delegato la procedura di rilascio del permesso alle Province, e solo in due casi sono state delegate alle Province le relative procedure di verifica di assoggettabilità ambientale.

Figura 23. Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).



Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi **Tabella 50**) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento, nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare la minore frequenza in assoluto di interventi regionali nel caso degli impianti geotermoelettrici, rispetto alle altre tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esaminate.

Ciò è dovuto al fatto che ancora ad oggi gli impianti geotermoelettrici presenti nel territorio nazionale sono in numero molto limitato e tutti concentrati in una sola Regione, la Toscana.

Tale situazione potrebbe cambiare tenendo conto che negli ultimi anni sono state attivati procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca di risorse geotermiche e le relative procedure di verifica di assoggettabilità ambientale in dieci Regioni italiane, fenomeno che ha indotto la recente adozione di alcuni provvedimenti di regolazione regionale in questo settore.

Tabella 49. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Autorità competenti					
	Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione risorse geotermiche		Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali		
	Permesso di ricerca	concessione di coltivazione		Permesso di ricerca (VA)	concessione di coltivazione (VIA)	Impianto > 1MW (VA)
Piemonte	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Provincia
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Lombardia	Regione	Regione	Provincia	Regione	Regione	Provincia
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma
Veneto	Regione	Regione	Regione	Provincia	Regione	Regione
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Regione Provincia	Regione	Regione	Regione
Liguria	Regione	Regione	Provincia	Regione	Regione	Regione
Emilia-Romagna	Provincia	Regione	Provincia Regione	Regione	Regione	Provincia
Toscana	Regione	Regione	Regione Province ¹¹⁰	Regione	Regione	Provincia Regione
Umbria	Regione	Regione	Province	Regione	Regione	Regione
Marche	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Provincia
Lazio	Regione	Regione	Province	Regione	Regione	Regione
Abruzzo	Provincia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Molise	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Campania	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Puglia	Provincia	Regione	Regione	Provincia	Regione	Provincia
Basilicata	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Calabria	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sicilia	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione
Sardegna	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione	Regione

Per gli impianti geotermoelettrici nove Regioni hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni. Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali, nel caso degli impianti di produzione geotermoelettrica, sono stati effettuati in sette Regioni. L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in due sole Regioni: Umbria e Molise.

Sono presenti anche alcuni interventi di regolazione regionale di varia natura per la realizzazione di questa tipologia di impianti, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

Infine sono quattro le Regioni in cui non è stato compiuto nessun tipo di intervento specifico di regolazione per questa tipologia di impianti.

¹¹⁰ Nel caso di impianti geotermoelettrici alimentati con risorsa geotermica proveniente da piccole utilizzazioni locali.

Tabella 50. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale				
	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali		Zone non idonee	Raccordo tra concessioni, autorizzazione e val. ambientali
		Attività di ricerca	Concessione di coltivazione		Altro
Piemonte					✓
Valle d'Aosta	✓				
Lombardia					✓
Bolzano		✓	✓		✓
Trento		✓			
Veneto					
Friuli Venezia Giulia	✓				
Liguria					
Emilia Romagna		✓			
Toscana		✓			✓
Umbria		✓		✓	✓
Marche		✓			
Lazio	✓				
Abruzzo	✓				
Molise				✓	
Campania					
Puglia	✓				
Basilicata	✓				
Calabria	✓				
Sicilia	✓				
Sardegna	✓	✓			

5.3. Procedure per le concessioni di uso di risorse geotermiche

La **tabella 51** mostra i riferimenti normativi per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche che fanno riferimento alla specifica disciplina mineraria. Nella tabella vengono mostrate anche le competenze per il rilascio di derivazioni di acque sotterranee ai fini di piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, e i casi di norme regionali che regolano il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Oltre a quanto già osservato nel paragrafo 5.2, si possono specificare le quattro Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento di rilascio dei permessi di ricerca: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia.

Tabella 51. Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti			Raccordo tra Concessioni, autorizzazione e valutazioni ambientali
		Permessi di Ricerca	Concessioni di coltivazione	Concessioni di derivazione di acque sotterranee per "piccole utilizzazioni locali"	
Piemonte	LR 26/4/2000 n.44 (art. 28)	Regione	Regione	Provincia	DGR n.5-3314 30/01/2012 (All. 1.11)
Valle d'Aosta	LR n.5 13/3/2008 LR 14/10/2005 n.23 (art. 2)	Regione	Regione	Regione	
Lombardia	-	Regione	Regione	Provincia	
Bolzano	-	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	
Trento	-	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	
Veneto	LR n.40 10/10/1989 (art. 55 bis) [< 2 MW] LR n.11 13/4/2001 (art. 45) [> 2 MW]	Regione	Regione	Regione	
Friuli Venezia Giulia	LR n.6 19/05/2011 (art. 23 - 25)	Regione	Regione	Regione	
Liguria	LR n.9 24/3/1999 (art. 13)	Regione	Regione	Provincia	
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 (art. 3)	Provincia	Regione	Regione	
Toscana	LR n.88 10/12/1998 e s.m.i. (art. 28) LR n.39/2005 e s.m.i. (art. 3, 14 e 15)	Regione	Regione	Provincia	LR n.39/2005 e s.m.i. (art. 14 e 15)
Umbria	LR n.3 2/3/1999 (art. 20) DGR n.682 27/6/2011	Regione	Regione	Provincia	
Marche	LR n.10 17/5/1999 (art. 26)	Provincia	Regione	Regione Provincia	
Lazio	LR n.14 6/8/1999 (art. 54)	Regione	Regione	Regione Provincia	
Abruzzo	LR n.11 3/3/1999 (art. 33)	Provincia	Regione	Regione Provincia	
Molise	LR n.34 29/9/1999 (art. 44)	Regione	Regione	Regione Provincia	
Campania	LR n.8 29/7/2008 e s.m.i. (art. 33)(picc. Ut)	Regione	Regione	Regione	
Puglia	LR n.19 30/11/2000 (art. 3)	Provincia	Regione	Regione	
Basilicata	LR n.7 8/3/1999 (art. 26)	Regione	Regione	Regione	
Calabria	LR n.40 5/11/2009 e s.m.i. ¹¹¹	Regione	Regione	Regione	
Sicilia	LR n.14 3/7/2000	Regione	Regione	Regione	
Sardegna	LR n.9 12/6/2006 (art. 23) DGR n.34/41 07/08/2012	Regione	Regione	Regione Provincia	

¹¹¹ Le disciplina della L.R. n. 40/2009 viene considerata prevalente rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 34/2002 e s.m.i..

Per quello che riguarda le competenze di rilascio delle derivazioni di acque sotterranee ai fini di piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, va evidenziato che in genere non sono specifiche per le piccole utilizzazioni locali, ma riguardano genericamente le competenze per il rilascio di concessioni di derivazione di acque sotterranee. In questo caso sono significativamente diffusi, in circa metà delle Regioni, i casi di conferimento esclusivo o parziale delle competenze alle Province. Infine vengono mostrati i casi della Toscana e del Piemonte che hanno disciplinato il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica, come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

5.4. Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici

Per gli impianti geotermoelettrici sono otto i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell’Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 52**).

Sono quindi sei le Regioni che hanno esercitato in modo parziale le possibilità d’intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti geotermoelettrici.

Con riguardo alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è adottata in modo generalizzato la soglia di 1 MW, per gli impianti geotermoelettrici, soglia di potenza oltre alla quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico. Nella Sicilia l’introduzione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni. A questo si aggiunge il caso della Sardegna, dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti geotermoelettrici fino alla potenza di 200 kW, se realizzati all’interno di aziende agricole con i criteri previsti dall’art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, il DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 2; e art. 3) prevede che gli impianti geotermoelettrici possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti geotermoelettrici è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli geotermici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l’esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti geotermoelettrici, sono tre: in due (Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna) c’è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti; mentre in Toscana la Regione è competente per gli impianti geotermoelettrici che utilizzano la risorsa concessa sotto il regime minerario, mentre le Province sono invece competenti per l’Autorizzazione Unica di quelli che utilizzano la risorsa concessa sotto il regime delle piccole utilizzazioni locali.

Tabella 52. Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	LR 7/10/2002 n.23, LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.12 e 13), e DGR n.5-3314 30/1/2012 (punto 8)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Valle d'Aosta	LR n.26 01/08/2012 (art. 40, c. 2 e 4) ¹¹²	Regione	> 1 MW	≤ 1MW ¹¹³	0-200 kW (*)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.4)	Provincia	Di qualsiasi potenza	-	≤ 200 kW ¹¹⁴
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 2; e art. 3)	Provincia Autonoma	-	-	-
Trento	LP n.26 del 04/10/2012 (art. 22)	Provincia Autonoma	-	-	-
Veneto	LR n.11 del 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW o 35 MWt Provincia ≤ 20 MW o 35 MWt	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*) LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis)
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art. 3, 3 bis, 3 ter, 13, 14, 15 e 17)	Regione > 2 MWt o > 400 m. Province ≤ 2 MWt e ≤ 400 m.	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Umbria	R.R n.7 29/7/2011	Province	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Province	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Campania	-	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Puglia	-	Regione	Di qualsiasi potenza	-	0-200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, e 7)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 18/07/2012 (art. 3 ¹¹⁵ c. 1 e 3)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW	0-50 kW 0-200 kW (*)
Sardegna	DGR n.27/16 1/6/2011, LR n.15 17/11/2010 (art. 12)	Regione	Di qualsiasi potenza > 200 kW ¹¹⁶	≤ 200 kW	0-200 kW (*)

(*) Se realizzati in edifici esistenti.

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti geotermici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

¹¹² In luogo della PAS è previsto l'utilizzo della SCIA disciplinata dall'art. 61 della LRn.11/1998 e s.m.i..

¹¹³ La presentazione della SCIA è subordinata al parere preventivo e vincolante della struttura regionale competente per le attività estrattive.

¹¹⁴ Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

¹¹⁵ L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.427/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

¹¹⁶ In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

5.5. Individuazione zone non idonee per gli impianti geotermici

Come già visto, l'individuazione delle zone non idonee per gli impianti geotermoelettrici è stata effettuata in sole due Regioni, Umbria e Molise; ciò costituisce il caso di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni rispetto a quello che è avvenuto per le altre fonti. In nessuno di questi due casi si tratta di atti di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per gli impianti geotermoelettrici, ma di provvedimenti che riguardano tutte le fonti. Come già evidenziato, il provvedimento del Molise è stato approvato prima dell'entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Figura 24. Regioni con zone non idonee per gli impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).



Va in ogni caso segnalato che in Toscana sono stati compiuti alcuni passi preliminari per l'emanazione di un atto di individuazione di zone non idonee specificamente per gli impianti geotermici.

5.6. Procedure di valutazione ambientale per gli impianti geotermici

L'intervento delle Regioni sulle norme di valutazione ambientale dei progetti di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche a fini di produzione di energia elettrica è avvenuto in modo ridotto, sia in termini di variazione delle soglie e tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, che di disciplina della valutazione cumulativa degli effetti ambientali o dell'esclusione dalla VA.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze, per le valutazioni ambientali per la realizzazione di impianti geotermoelettrici, oltre a quanto già emerso nel par. 5.2, va evidenziato che solo il Veneto e la Puglia, per la verifica di assoggettabilità delle attività connesse ai permessi di ricerca, hanno delegato tale competenza alle Province.

Tipologie di attività e soglie di progetti sottoposti a valutazioni ambientali per la realizzazione di impianti geotermici

Gli interventi di regolazione regionale delle valutazioni ambientali, in difformità da quanto previsto dalla normativa nazionale, per le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche o per la realizzazione di impianti geotermoelettrici, sono sostanzialmente limitati alla provincia autonoma di Bolzano e alle Marche.

Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, a differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, vengono specificate delle soglie, riferite a valori espressi in termini di volume annuo di fluidi estratti o di energia prodotta, oltre le quali è richiesta la VIA. Nel caso delle Marche invece viene inserita esplicitamente, nell'elenco dei progetti da sottoporre a VA di competenza regionale, la fattispecie delle piccole utilizzazioni locali > 1 MW di cui all'art. 10, del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.; tipologia di impianto che si ritiene generalmente compresa in quella degli *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, lettera c) punto 2 dell'allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Valutazione cumulativa degli effetti ambientali degli impianti geotermici

Solo l'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti geotermoelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.

Tabella 53. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	autorità competenti procedure VA e VIA	Soglie o tipologie di intervento per VA o VIA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1-n.29 e All. A1-n.9)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. A, n.17; e All. B, n.2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. A, v; All. B, n.2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 2.d)	Provincia Autonoma	Trivellazioni geotermiche o utilizzo geotermico: > 20 Tj, o > 1.000.000 m3/anno (VIA)
Trento	LP n.28 29/08/1988 e s.m.i (art. 22), DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia Autonoma	Trivellazioni e attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Trivellazioni e attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC e ZPS (VIA) Attività di coltivazione di risorse geotermiche (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez.II e III allegato A)	Provincia (ricerca) Regione (coltivaz.)	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i..	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Liguria	L.R.n.38 30/12/1998 e s.m.i.	Regione	Permesso R. VA Concessione C. VIA
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4 - 5; All. A.1-6 e All. B.1-2)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC e ZPS (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. A1-g; All. B1-a.)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIR: (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA) Impianti >1 MW VA Derivazioni di acque sotterranee > 50 l/s VA
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 12)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; All. A1-n, All. B1.2-b, e, All. B1.2-c)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche: VA Piccole utilizzazioni locali > 1 MW di cui all'art. 10, del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.: VA Attività di coltivazione risorse geotermiche con esclusione di piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, c. 7 del D.Lgs. n.22/2010 e s.m.i.: VIA
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. (art. 46) DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art. 5)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Molise	LR n.21 04/03/2000 e s.m.i. (art. 3 e 5; All. A-r; All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Campania	RR n.2 29/01/2010 (art. 3 e 5; All. A-v, All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6)(All. A1-i, All. B-2-g/1)	Provincia (ricerca) Regione (coltivaz.)	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-2-h; e All. B-8-p)	Regione	Trivellazioni geotermiche in profondità Attività di ricerca ed utilizzo di risorse geotermiche
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i (All. A-v, All. B-2-b)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All. A1.2, All. B1.2.b, e All. D.7)	Regione	Attività di ricerca di risorse geotermiche (VA) Attività di ricerca di risorse geotermiche in siti della Rete Natura 2000 (VIA) Attività di coltivazione risorse geotermiche (VIA)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, o per gli impianti geotermoelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Esclusione dalla VA per le attività di ricerca delle risorse geotermiche

L'esclusione dalla verifica di assoggettabilità di alcune delle attività di ricerca delle risorse geotermiche è prevista solo in Toscana e in Sardegna.

In Toscana con un atto specifico, la DCR n.49 del 12/6/2012, sono state escluse dalla VA le attività di ricerca delle risorse geotermiche considerate non invasive. Anche in Sardegna talune attività di ricerca delle risorse geotermiche, qualificate come non invasive, ricadono nell'ambito di quelle escluse dalla VA, e sono individuate dall'allegato D della DGR n.34/33 del 7/8/2012, atto che disciplina in termini generali la Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione.

5.7. Altre forme di regolazione per gli impianti geotermici

Tabella 54. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti geotermici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	-
Valle d'Aosta	-
Lombardia	DGR n.8/10974 30 12 2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti geotermoelettrici, par. 1.2.5
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 2; e art. 3): gli impianti geotermoelettrici possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.
Trento	-
Veneto	DGR n. 985 18 06 2013: Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi di acqua e adozione di prime indicazioni operative.
Friuli Venezia Giulia	L.R n.12 23/7/2009, art. 5, c. 39-47 disciplina la materia dei canoni dovuti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.
Liguria	-
Emilia Romagna	-
Toscana	DGR n.344 22/03/2010: criteri direttivi per il contenimento delle emissioni delle centrali geotermoelettriche DD n.1278 29 03 2012: rivalutazione dei canoni minerari per l'anno 2012- LR 67/2007 e D.Lgs. n.22/2010 DGR n.727 15 07 2002: disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche
Umbria	R.R n.7 29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti geotermoelettrici DGR n.682 27/6/2011: procedure per il rilascio dei permessi di ricerca di risorse geotermiche.
Marche	-
Lazio	-
Abruzzo	-
Molise	-
Campania	LR n.8 29/7/2008 e s.m.i. (art. 29 – 31) disciplina le piccole utilizzazioni locali. RR n.10 9/4/2010: disciplina il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di uso delle risorse geotermiche per piccole utilizzazioni locali.
Puglia	-
Basilicata	-
Calabria	LR n.40 05 11 2009 e s.m.i. (art. 2, 8 e 9): disciplina le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.
Sicilia	LR n.14 03 07 2000, (art. da 40 a 43): disciplina le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.
Sardegna	DGR n.34/41 07 08 2012: Linee Guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici.

6

Impianti idroelettrici

6.1 Norme nazionali di riferimento per gli impianti idroelettrici

L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici tramite il rilascio delle derivazioni di acque superficiali è innanzitutto disciplinato dal testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775 e s.m.i.).

L'articolo 6 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e s.m.i. distingue grandi e piccole derivazioni, e nel caso degli impianti idroelettrici le grandi derivazioni sono quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole derivazioni sono quelle con potenza nominale annua ≤ 3000 kW.

Le competenze delle funzioni amministrative per il rilascio delle piccole derivazioni di acque superficiali furono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario nella prima fase di decentramento regionale avvenuta con il DPR n.2 del 14/1/1972 e il DPR n.616 del 24/7/1977.

Successivamente con il D.Lgs. n.112/1998 sono state conferite alle Regioni anche le funzioni inerenti il procedimento amministrativo per le grandi derivazioni. Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, il D.Lgs. n.112/1998, all'articolo 88 stabilì che lo Stato avrebbe fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, e all'articolo 29 che avrebbe anche specificamente disciplinato le concessioni di grandi derivazioni a fine idroelettrico in sede di recepimento della Direttiva 96/1992/CE in materia di mercato interno per l'energia elettrica.

Ciò è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. n.79 del 16/3/1999 e s.m.i. il cui articolo 12 disciplina la materia delle grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 88 del D.Lgs. n.112/1998.

Tabella 55. Regimi autorizzativi per le concessioni di derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici.

Piccole derivazioni	Grandi derivazioni
Potenza nominale annua ≤ 3000 kW	Potenza nominale annua > 3000 kW

In base al D.Lgs. n.387/2003 per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW, è necessaria l'Autorizzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitativa Semplificata, a meno che gli impianti non ricadano nelle fattispecie (punto 12.8 del DM 10 settembre 2010) di quelli realizzati in edifici esistenti e con potenza compatibile con il regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni, l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio (DPR n.380/2001, art. 123 e art. 3).

Tabella 56. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti idroelettrici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
Impianti realizzati in edifici esistenti con capacità di generazione compatibile col regime di Scambio sul Posto (≤ 200 kW) ¹¹⁷	Impianti idroelettrici ≤ 100 kW	Impianti idroelettrici > 100 kW

Gli impianti idroelettrici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto Ambientale in tre casi:

- “centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti”; punto 2 dell’ allegato II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che in questo caso è di competenza nazionale;

- “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW”, lettera m) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

La soglia fino a 250 kW è prevista solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

- “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo” lettera d) punto 7 dell’ allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale di competenza regionale.

Tabella 57. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti idroelettrici.

Verifica di assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti idroelettrici > 100 kW Impianti idroelettrici > 250 kW ¹¹⁸ derivazione di acque superficiali > 200 l/s	Impianti idroelettrici > 30 MW

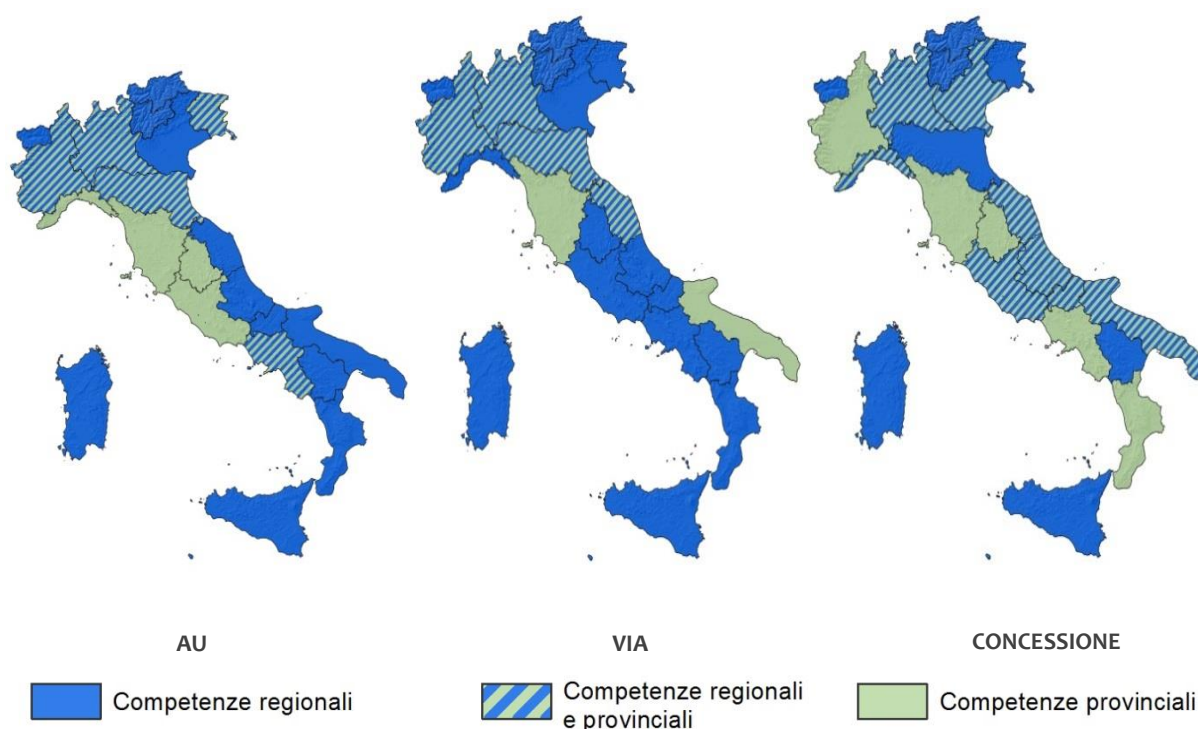
¹¹⁷ Alle condizioni previste dal DPR n.380/2001.

¹¹⁸ Solo per impianti idroelettrici realizzati da consorzi di bonifica e per quelli realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

6.2. Quadri di sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici

Come nel caso della geotermia, per la produzione di energia elettrica tramite l'uso della risorsa idraulica la rappresentazione del quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambiti del regime autorizzativo in senso stretto e di quello della valutazione ambientale degli impianti deve comprendere anche quello dei procedimenti finalizzati ad ottenere la concessione di uso della risorsa idrica. L'analisi della regolazione regionale quindi deve tenere conto di tre categorie di procedimenti amministrativi sia dal punto di vista dell'allocazione delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative, che degli interventi regionali che hanno introdotto elementi ulteriori oltre a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento nella gestione di queste tre tipologie di procedure amministrative.

Figura 25. Competenze per autorizzazioni, valutazioni ambientali e concessioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).



La **Tabella 58** mostra la sintesi della regolazione regionale nell'allocazione delle competenze dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici, mentre la successiva **Tabella 59** mostra una sintesi della regolazione regionale in termini di interventi normativi che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle discipline nazionali di riferimento.

Per quello che riguarda l'allocazione delle competenze per le tre tipologie di procedure amministrative considerate, emerge con evidenza che la produzione di energia idroelettrica è un ambito nel quale le Regioni hanno significativamente delegato queste funzioni, che sono state conferite spesso in modo generalizzato o parziale alle Province.

E' sufficiente evidenziare che le procedure di concessione di piccole derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici sono esercitate prevalentemente dalle Province. Mentre il procedimento di Autorizzazione Unica, in quattro casi è stato delegato in via esclusiva alle

Province, e in quattro parzialmente. Per le procedure di valutazione ambientale degli impianti di potenza maggiore di 100 kW e delle derivazioni maggiori di 200 l/s, solo in due casi, per ciascuna fattispecie, sono state delegate in via esclusiva alle Province le relative procedure di verifica di assoggettabilità ambientale.

Tabella 58. Competenze per concessioni, autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Autorità competenti					
	Concessioni di derivazione		Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali		
	Grandi derivazioni	Piccole Derivazioni		Impianti > 100 kW (VA)	Impianti > 30 MW (VIA)	Derivazioni > 200 l/s (VA)
Piemonte	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Province	Stato	Regione Province
Valle d'Aosta	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Lombardia	Regione	Provincia	Provincia Regione	Regione Province	Stato	Provincia
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Stato	Provincia Autonoma
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	Stato	Provincia Autonoma
Veneto	Regione Provincia di Belluno	Regione Provincia di Belluno	Regione	Regione	Stato	Regione
Friuli Venezia Giulia	Regione	Regione	Regione Provincia	Regione	Stato	Regione
Liguria	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Stato	Regione
Emilia Romagna	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Toscana	Provincia	Provincia	Provincia	Provincia	Stato	Provincia
Umbria	Provincia	Provincia	Provincia	Regione	Stato	Regione
Marche	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Provincia
Lazio	Regione	Provincia	Provincia	Regione	Stato	Regione
Abruzzo	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Molise	Regione	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Campania	Provincia	Provincia	Provincia Regione	Regione	Stato	Regione
Puglia	Regione	Provincia	Regione	Provincia	Stato	Provincia
Basilicata	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Calabria	Provincia	Provincia	Regione	Regione	Stato	Regione
Sicilia	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione
Sardegna	Regione	Regione	Regione	Regione	Stato	Regione

Il quadro di sintesi dei casi di regolazione regionale (vedi **Tabella 59**) che hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali di riferimento nei tre ambiti di procedimento amministrativo considerati, fa registrare una frequenza abbastanza significativa di interventi regionali nel caso degli impianti idroelettrici. Ciò è spiegabile con il fatto che gli impianti idroelettrici sono tra quelli più diffusi (dopo il fotovoltaico) e da più tempo in tutto il territorio nazionale.

Per gli impianti idroelettrici sono undici le Regioni che hanno fatto ricorso all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, regimi autorizzativi di competenza dei comuni.

Interventi di regolazione regionale per le valutazioni ambientali sono stati effettuati in nove Regioni, considerando sia gli impianti idroelettrici che le derivazioni di acque superficiali.

Tabella 59. Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale					
	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali		Zone non idonee	Raccordo tra Concessioni, Autorizzazioni e Val. ambientali	Altro
		Impianti > 100 kW (VA)	Derivazioni > 200 l/s (VA)			
Piemonte			✓		✓	✓
Valle d'Aosta						
Lombardia	✓				✓	✓
Bolzano		✓				✓
Trento		✓	✓			
Veneto				✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	✓				✓	✓
Liguria						✓
Emilia Romagna		✓	✓	✓	✓	✓
Toscana		✓	✓		✓	
Umbria	✓	✓	✓	✓		✓
Marche					✓	✓
Lazio	✓					
Abruzzo	✓				✓	✓
Molise				✓	✓	✓
Campania		✓	✓		✓	✓
Puglia	✓	✓	✓			
Basilicata	✓	✓	✓		✓	✓
Calabria	✓				✓	
Sicilia	✓					
Sardegna	✓				✓	

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti idroelettrici è stata effettuata in quattro Regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Veneto e Molise.

Molte Regioni hanno disciplinato il raccordo tra concessione di uso della risorsa, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Sono molto diffusi interventi di regolazione regionale di varia natura per la realizzazione di questa tipologia di impianti, che non ricadono negli ambiti specifici dei regimi autorizzativi, delle valutazioni ambientali o delle zone non idonee sopra richiamati.

6.3. Procedure per le concessioni di derivazione acque superficiali

La **tabella 60** mostra i riferimenti normativi regionali per le attribuzioni di competenza nei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali a fini idroelettrici che fanno riferimento al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n.1775). Nella tabella vengono mostrati anche il caso di procedura semplificata per il rilascio di concessione di derivazione introdotto in Friuli e i casi di norme regionali che regolano il raccordo tra concessione di uso della risorsa idrica, valutazioni ambientali e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Per quello che riguarda le competenze al rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali, oltre a quanto già osservato nel paragrafo 6.2, si possono specificare le cinque Regioni che hanno delegato alle Province il procedimento in via esclusiva (Piemonte, Toscana, Umbria, Campania e Calabria), mentre altre cinque hanno mantenuto la competenza in modo esclusivo; mentre in otto casi le competenze sono state ripartite tra Regione e Province. In questo caso la soluzione prevalente è stata quella di riservare alla Regione la competenza per le grandi derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici e delegare alle Province quella per le piccole derivazioni. Caso a sé quello del Veneto che ha delegato ad una sola provincia, quella di Belluno, tutte le competenze in via esclusiva.

Infine l’ultima colonna della **Tabella 60** mostra i casi delle molte Regioni che hanno disciplinato, in modi diversi, il raccordo tra concessione di uso della risorsa idraulica, valutazione ambientale e Autorizzazione Unica come previsto dal punto 18.3 del DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”.

Tabella 60. Autorità competenti per i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione a fini idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti grandi derivazioni	Autorità competenti piccole derivazioni	Altri regimi autorizzativi per Derivazioni idroelettriche	Raccordo tra Concessioni, Autorizzazioni e Val. ambientali
Piemonte	LR n.44 26/04/2000 (art. 55 e 56)	Provincia	Provincia		DGR n.5-3314 del 30/01/2012 (All. 1.10)
Valle d'Aosta	L. Cost. n.4 26/2/1948 (art. 3,7, 8 e 9), LR n.4 8/11/1956 DGR n.3924 27/12/2007	Regione	Regione		
Lombardia	LR n.26 12/12/2003 (art. 43 e 44) RR n.2 24 03 2006	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		RR n.5 21/11/2011 (art. 2 c. 13)
Bolzano	DGP n.1220 27 08 2012 LP n.4 21/06/2011 e s.m.i. LP n.7 30/09/2005 e s.m.i. LP n.7 20/07/2006 e s.m.i. (art. 19) LP n.13 11/08/1997 e s.m.i. (art. 44 bis, c. 4)	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		
Trento	LP n.18 08/07/1976 e s.m.i. LP n.4 06/03/1998 e s.m.i. LP n.1 05/02/2007. DPP n.22-129/Leg 23/06/2008 (art. 4)	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		
Veneto	LR n.11 13/04/2001 (art. 82) LR n.2 03/02/2006 (art. 3) DGR n.1664 22/06/2010	Regione Provincia di Belluno	Regione Provincia di Belluno		DGR n.3493 30/12/2010
Friuli Venezia Giulia	LR n.16 03/07/2002 (art.2) LR n.18 29/12/2011 (art. 5, c. 58)	Regione	Regione	Su condotte e canali artificiali, < 100 kW o < 200 l/s; DIA	LR n.19 11/10/2012 (art.20)

Liguria	LR n.18 21/06/1999 (art. 91 e 92) DGR n.1586 17/12/2004 L.R. n. 14 14 05 2013 (art. 3)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Emilia Romagna	LR n.3 21/04/1999 (art. 141)	Regione	Regione		
Toscana	LR n.91 11/12/1998 e s.m.i. (art. 14) LR n.39/2005 e s.m.i. (art. 14)	Provincia	Provincia		Art. 14 LR 39/2005
Umbria	LR n.3 02/03/1999 (art. 68) DGR n.925 1/7/2003 DGR n.826 28/05/2007	Provincia	Provincia		
Marche	LR n.10 17/05/1999 (art. 51 e 52) LR n.13 25/05/1999 (art. 14 e 16) LR n.5 9/6/2006 e s.m.i.	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		LR n.5 9/6/2006 e s.m.i. e DGR n.1312 3/10/2011
Lazio	LR n.53 11/12/1998 (art.8 e 9)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Abruzzo	LR n.72 12/08/1998 (art.7 e 8) LR n.7 17/04/2003 e s.m.i. (art. 94, c. 3 bis)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		DGR n.351 12/04/2007 e s.m.i (art. 5)
Molise	LR n.34 29/09/1999 (art. 81 e 82)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 13.1- d)
Campania	LR n.54 29/05/1980 (art. 25) RR n.12 12/11/2012	Provincia	Provincia		RR n.12/2012 (art. 13, 14 e 20)
Puglia	LR n.17 30/11/2000 (art. 24 e 25)	Regione (> 3000 kW)	Provincia (< 3000 kW)		
Basilicata	LR n.7 08/03/1999 (art. 58 e 59) DGR. n.1984 19/12/2006	Regione	Regione		DGR n.2260 29/12/2010 (art. 10 discip.)
Calabria	LR n.34 12/08/2002 (art. 88)	Provincia	Provincia		LR n.42 29/12/2008 e s.m.i. (lettera g, punto 4.2. Allegato sub 1)
Sicilia	DPR n.50 30/07/1950 e s.m.i.	Regione	Regione		
Sardegna	LR n.9 12/06/2006 (art. 60, c. 1, let. f)	Regione	Regione		DGR n.27/16 16/6/2011 (All. A art. 5 e 7)

6.4. Regolazione regionale dei regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici sono dieci i casi di Regioni che sono intervenute per disciplinare il regime dell'Autorizzazione Unica in modo diverso dai riferimenti normativi nazionali (vedi **Tabella 61**).

Lazio, Puglia e Basilicata sono le tre Regioni che hanno esteso in modo generalizzato, sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

In nove Regioni si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale, che nel caso degli impianti idroelettrici richiede l'Autorizzazione Unica per impianti > 100 kW, al di sotto della quale si applica la PAS.

Sono sei le Regioni che hanno invece esercitato in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, ed hanno, in modo più o meno rilevante, esteso l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici.

Va evidenziato il caso dell'Umbria che è invece intervenuta in senso restrittivo, dove in base al combinato disposto del comma 3 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 2 del RR n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica, escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

Tabella 61. Regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS	Soglie e tipologie di impianti soggetti a Comunicazione
Piemonte	LR 7/10/2002 n.23, LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art.12 e 13), e DGR n.5-3314 30/1/2012 (punto 8)	Regione ¹¹⁹ Provincia	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Valle d'Aosta	LR n.26 01/08/2012 (art. 40, c. 2) ¹²⁰	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Parte III e Allegato 2.4)	Provincia ≤ 3000 kW Regione > 3000 kW	≥ 100 kW > 1 MW ¹²¹	< 100 kW ≤ 1 MW ¹²²	≤ 200 kW ¹²³
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis) DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 3; e art. 3)	Provincia Autonoma			
Trento		Provincia Autonoma			
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis) DGR n.3493 30/12/2010	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*) LR n.19 11/11/2009 (art. 16 c. 1, let. m bis)
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter, 29; e All. 1 e 2), e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis e all.1 e 2)	Provincia	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3)	Regione > 50 MW Provincia ≤ 50 MW	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i. (art. 3 bis, 3 ter, 13, 14, 16 bis e 17)	Provincia	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Umbria	R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 3, e art. 3, c. 5) ¹²⁴	Provincia	di qualsiasi potenza	-	0-100 kW (*)
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23)	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0-50 kW 50 - 200 kW (*)
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011 DGR n.351 12/04/2007	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 (5.c) DD n.50 18/02/2011 (2.3.3)	Provincia ≤ 1 MW Regione > 1 MW	≥ 100 kW	< 100 kW	0-200 kW (*)
Puglia	LR n.25 24/09/2012 (art. 6, c. 2 e 4)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0 - 50 kW 50 - 200 kW (*)
Basilicata	LR n.8 26/04/2012 e s.m.i. (art. 4, e 7)	Regione	> 1 MW	50 kW – 1MW 200 kW -1MW (*)	0-50 kW 50 - 200 kW (*)
Calabria	DGR n.81 18/03/2012	Regione	> 1 MW	≤ 1MW	0-200 kW (*)
Sicilia	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3) ¹²⁵ c. 1 e 3)	Regione	≥ 100 kW > 1 MW	< 100 kW 50 kW – 1MW	50 - 200 kW (*) 0-50 kW
Sardegna	DGR n.27/16 01/06/2011 LR n.15 17/11/2010 (art. 12)	Regione	> 100 kW > 200 kW ¹²⁶	≤ 100 kW ≤ 200 kW	0-200 kW (*)

(*) Se realizzati in edifici esistenti

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti idroelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

¹¹⁹Nel caso di progetti sottoposti a VIA di competenza regionale la pronuncia di compatibilità ambientale assorbe anche l'Autorizzazione Unica.

¹²⁰In luogo della PAS è previsto l'utilizzo della SCIA disciplinata dall'art. 61 della LRn.11/1998 e s.m.i..

¹²¹Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

¹²²Impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti.

¹²³Per la tipologia di impianti specificata al punto 3.1 della DGR n. IX/3298 del 18/04/2012.

¹²⁴In base al combinato disposto dal comma 3 dell'art. 2 del R.R. n.7/2011 e s.m.i. gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza sono sottoposti sempre ad Autorizzazione Unica: escluso il caso del punto 12.7 delle Linee Guida, ma con potenza inferiore ai 100 kW.

¹²⁵L'estensione delle soglie per la PAS è prevista solo per aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.427/2004 o in aree appartenenti a più comuni.

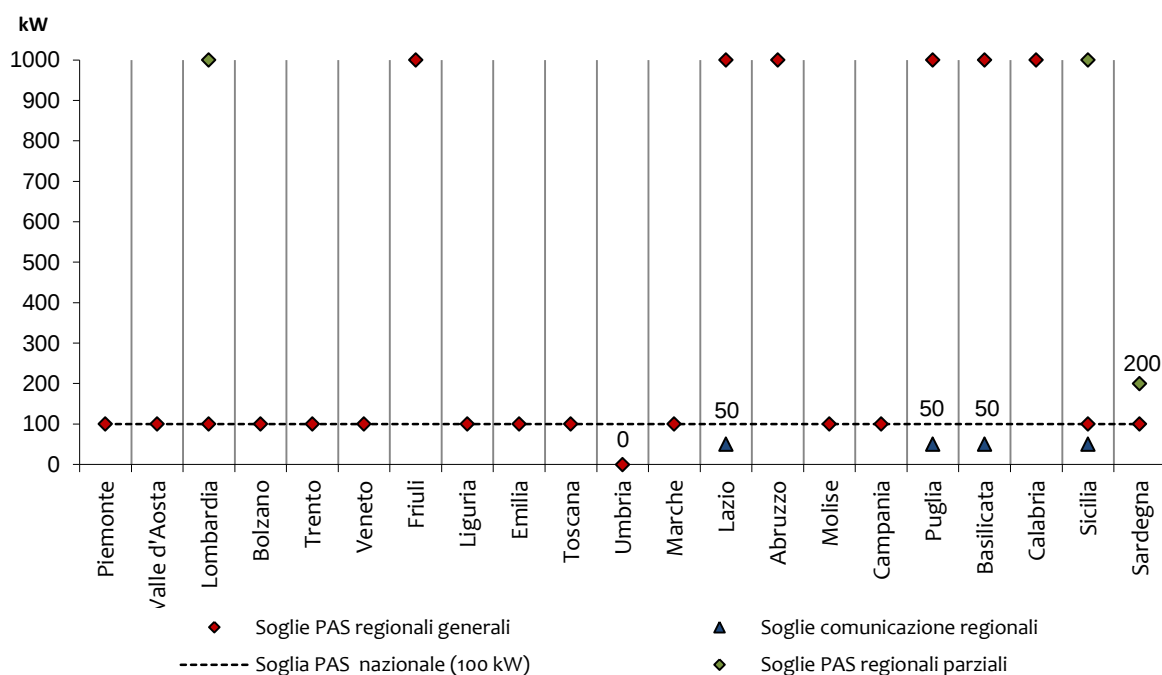
¹²⁶In base all'art. n.12 della LR n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99.

Con riguardo alla sola introduzione di soglie per la PAS, in sei casi si è estesa in modo generalizzato la soglia di 1 MW per gli impianti idroelettrici, soglia di potenza oltre la quale è necessario attivare il procedimento autorizzativo unico. Nella Sicilia l'estensione della soglia a 1 MW di potenza è invece prevista solo per impianti in aree agricole, cave, impianti di smaltimento e produzione di energia da fonti convenzionali, con esclusione dei siti che ricadono in aree protette, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o in aree appartenenti a più comuni. In Lombardia la soglia di applicazione della PAS è stata estesa a 1 MW per gli impianti idroelettrici realizzati su fognature o acquedotti. A questi si aggiunge il caso della Sardegna dove è previsto il regime di PAS anche per gli impianti idroelettrici fino alla potenza di 200 kW se realizzati all'interno di aziende agricole con i criteri previsti dall'art. 12 della LR n.15/2010.

Per il caso della Provincia autonoma di Bolzano, in cui non è applicabile il DM 10 settembre 2010, l'articolo 44 bis della LP n.13/1997 stabilisce al comma 3 che con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva, e al comma 4 che gli impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d'acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare.

La facoltà di estendere in modo generalizzato il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per gli impianti idroelettrici è stata utilizzata da quattro Regioni (Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia). Nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia in base alla LR n.19/2009, art. 16, c. 1, let. m bis sono sottoposti al regime della Comunicazione impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (in cui sono compresi anche quelli idroelettrici) realizzati su edifici o aree di pertinenza degli stessi, all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali, previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Figura 26. Regimi autorizzativi semplificati per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).



L'idroelettrico è uno dei casi in cui le Regioni hanno avuto la minore propensione a delegare la competenza dell'Autorizzazione Unica alle Province in via esclusiva, delega che è avvenuta solo in quattro casi (Liguria, Toscana, Umbria e Lazio).

I casi di Regioni che hanno conferito parzialmente l'esercizio del procedimento unico alle Province, per gli impianti idroelettrici sono cinque: in tre (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Campania) c'è un criterio unico di ripartizione della competenza per tutte le fonti; mentre in Lombardia la Regione è competente per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da grandi derivazioni di acque superficiali, e sono delegate alle Province quelle per gli impianti connessi alle piccole derivazioni. Nel caso del Piemonte, come previsto dalla normativa regionale in materia di valutazioni ambientali, l'autorità competente per la procedura di VIA è competente anche per l'Autorizzazione Unica; quindi per alcune tipologie progetto, se sottoposti a VIA, la competenza dell'autorizzazione è della Regione, mentre negli altri casi è della provincia (vedi **Tabella 61**).

6.5. Individuazione zone non idonee per gli impianti idroelettrici

L'individuazione delle zone non idonee per gli impianti idroelettrici è stata effettuata in quattro Regioni, Emilia-Romagna, Umbria, Veneto e Molise e ciò costituisce uno dei casi di minore frequenza di intervento con questo strumento da parte delle Regioni dopo quello degli impianti geotermoelettrici. In tre casi non si tratta di atti di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per gli impianti idroelettrici, ma di provvedimenti che riguardano tutte le fonti. Solo nel caso del Veneto si tratta di un provvedimento ad hoc.

Figura 27. Regioni con zone non idonee per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).



Come già evidenziato il provvedimento del Molise è stato approvato prima dell'entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida".

Tabella 62. Aree non idonee individuate dalle Regioni per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti di individuazione di aree non idonee	Idroelettrico
Piemonte	-	-
Valle d'Aosta	LR n.26 01/08/2012 (art. 44)	-
Lombardia	-	-
Bolzano	-	-
Trento	-	-
Veneto	DCR n. 42 3/5/2013	Le aree non idonee per gli impianti idroelettrici sono individuate dall'allegato A della DCR n. 42 3/5/2013.
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 5, c. 4, let. i)	-
Liguria	-	-
Emilia Romagna	DCR n.51 26/07/2011	Le aree non idonee per gli impianti idroelettrici sono individuate dall'allegato I.5 della DCR n.51 del 26/7/2011.
Toscana	-	-
Umbria	RR n.7 29/07/2011 e s.m.i. (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/7/2011 individua le zone non idonee per gli impianti idroelettrici.
Marche	-	-
Lazio	-	-
Abruzzo	-	-
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i (art. 2)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Campania	-	-
Puglia	-	-
Basilicata	-	-
Calabria	-	-
Sicilia	-	-
Sardegna	-	-

6.6 Procedure di valutazione ambientale per gli impianti idroelettrici

Nove Regioni sono intervenute sulle proprie norme di valutazione ambientale dei progetti di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali utilizzando i diversi ambiti di intervento possibili: la variazione delle soglie, le tipologie di progetto da sottoporre a VA o VIA, la valutazione cumulativa degli effetti ambientali e l'esclusione dalla VA per determinati tipi di impianto.

Dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze per le valutazioni ambientali connesse agli impianti idroelettrici oltre a quanto già evidenziato nel par. 6.2, prevale la scelta di trattenere le funzioni alle Regioni, e vi è stata una delega parziale alle Province in quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche) con varie opzioni di ripartizione delle competenze (vedi **Tabella 63** e **Figure 26-27**).

Tabella 63. Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Autorità competenti	Soglie VA e VIA	Ulteriori progetti da sottoporre a VIA o VA
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B1.21 e All. B2.41)	Province > 100 kW Province > 260 l/s Province (a) Regione (b)	> 100 kW (VA) > 260 l/s (VA)	(a) > 140 l/s se in zone C come definite dalla d.g.r. del 26/4/1995, n.74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km ² (VA) (b) Impianti alimentati da grandi derivazioni > 260 l/s che interessano più Regioni (VA)
Valle d'Aosta	LR n.12 26/5/2009 e s.m.i. (All. B, n.7-d ; e All. B, n.2-l)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Lombardia	LR n.5 2/2/2010 e s.m.i. (art. 2 e 14 c. 8; All. B-2-m e B-7-d), DGR n.IX/2987 08 02 2012	Provincia > 200 l/s Provincia > 100 kW Regione > 3000 kW	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Bolzano	LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (art. 12, All. D, 3.i)	Provincia Autonoma	> 3 MW (VIA)	
Trento	LP n.28 29/08/1988 e s.m.i. (art. 22), DPP n.11-13/Leg. 22/11/1989 e s.m.i. (art. 2, c. 4 e All. A)	Provincia Autonoma	> 130 kW (VA) > 200 l/s (VA) > 1000 l/s (VIA)	> 130 kW e > 200 l/s in aree SIC e ZPS (VIA)
Veneto	LR n.10 26/03/1999 e s.m.i. (art. 4 e 27 c. 3 bis); DGR n. 575 3/5/2013 (Sez. III allegato A)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Friuli Venezia Giulia	L.R. n.43 07/09/1990 e s.m.i. DPGR n.0245 11/9/1996 e s.m.i..	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Liguria	LR n.38 30/12/1998 e s.m.i. DGR n.1122 21/09/2012 (parte 4)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Emilia Romagna	LR n.9 18/05/1999 e s.m.i. (art. 4-5; All. B.1-14 e All. B.2-12)	Provincia > 100 kW Regione > 200 l/s	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in aree SIC e ZPS (VIA)
Toscana	LR n.10 10/12/2010 e s.m.i. (art. 43 e 45; All. B2-c; All. B2-ar)	Provincia	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in aree SIR (VIA)
Umbria	LR n.10 16/02/2010 (art. 12) R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 3)	Regione	di qualsiasi potenza (VIA) > 200 l/s (VA)	> 100 l/s in aree SIC, ZPS, e "aree di rispetto" ex art. 92 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (VIA)
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3 e 4; All. B1.2-e, e, All. B2.7-d)	Provincia > 200 l/s Regione > 100 kW	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 1, c.2)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Abruzzo	LR n.11 31/3/1999 e s.m.i. art. 46 DGR n.209 17/03/2008 e s.m.i. (art. 5)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Molise	LR n.21 04/03/2000 e s.m.i. (art. 3 e 5; All. B-2-m) e DGR n.621 04/08/2011 (All. A; 14.7)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Campania	RR n.2 29/01/2010 (art. 3 e 5; All. B-2-k; All. B-7-g)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 50 kW e > 100 l/s in siti della Rete Natura 2000 (VIA) (▲ 30% se in APEA, emas, iso 14001)
Puglia	LR n.11 12/4/2001 e s.m.i. (art. 4 e 6; All. B-2-g/4; All. B-2-ae; All. A-2-a)	Provincia	> 200 l/s (VIA) > 50 l/s (VA) > 5 MW (VA)	> 25 l/s e > 2,5 MW in siti della Rete Natura 2000 (VIA)
Basilicata	LR n.47 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4; All. B-7-d)	Regione	> 100 kW (VA) > 140 l/s (VA)	
Calabria	RR n.3 4/8/2008 e s.m.i. (All. B-2-m; All. B-7-d)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Sicilia	LR n.6/2001 (art. 91)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	
Sardegna	DGR n.34/33 7/8/2012 (All. A, art. 3, All B1, punti 2.h e 7.d)	Regione	> 100 kW (VA) > 200 l/s (VA)	> 100 kW, > 200 l/s in siti della Rete Natura 2000 (VIA)

Nella tabella sono evidenziate in neretto le Regioni che hanno effettuato interventi normativi ad hoc per gli impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici in difformità dalle indicazioni ordinarie del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Soglie e tipologie di impianti idroelettrici sottoposti a valutazioni ambientali

Sei Regioni hanno effettuato interventi ad hoc sulle soglie per l'assoggettamento a valutazione ambientale di impianti idroelettrici o derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici (vedi **Tabella 63**).

In questo caso si hanno sia interventi di carattere restrittivo che riducono le soglie previste dalla normativa nazionale, che casi di interventi di carattere estensivo che alzano le soglie, allargando il campo degli impianti che non necessitano di essere assoggettati a procedure di valutazione ambientale.

Figura 28. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti idroelettrici con derivazioni di acque superficiali (assetto al 30/06/2013).

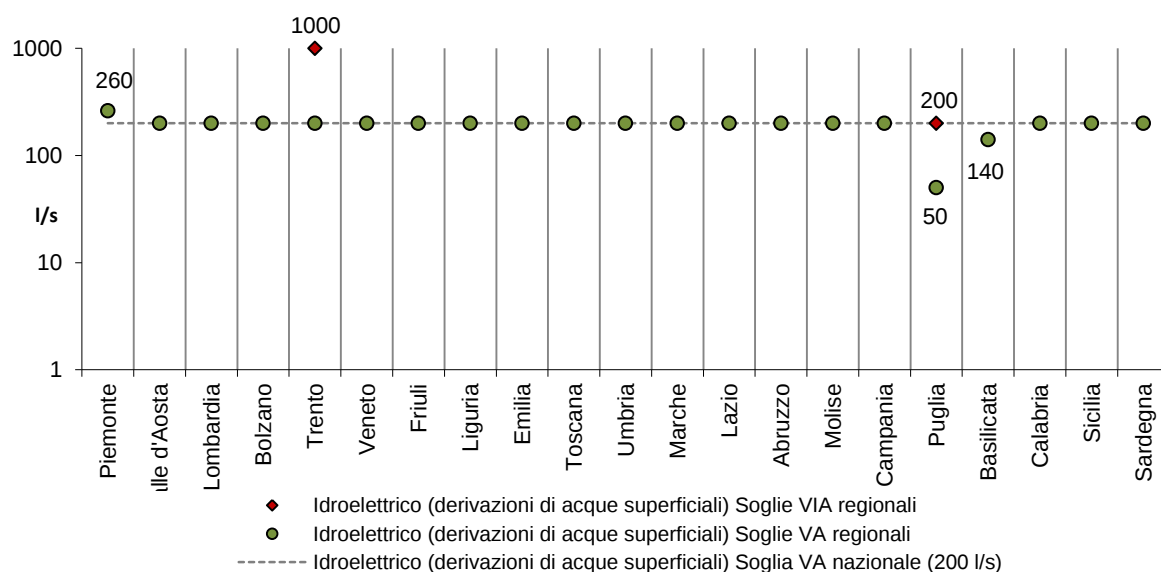
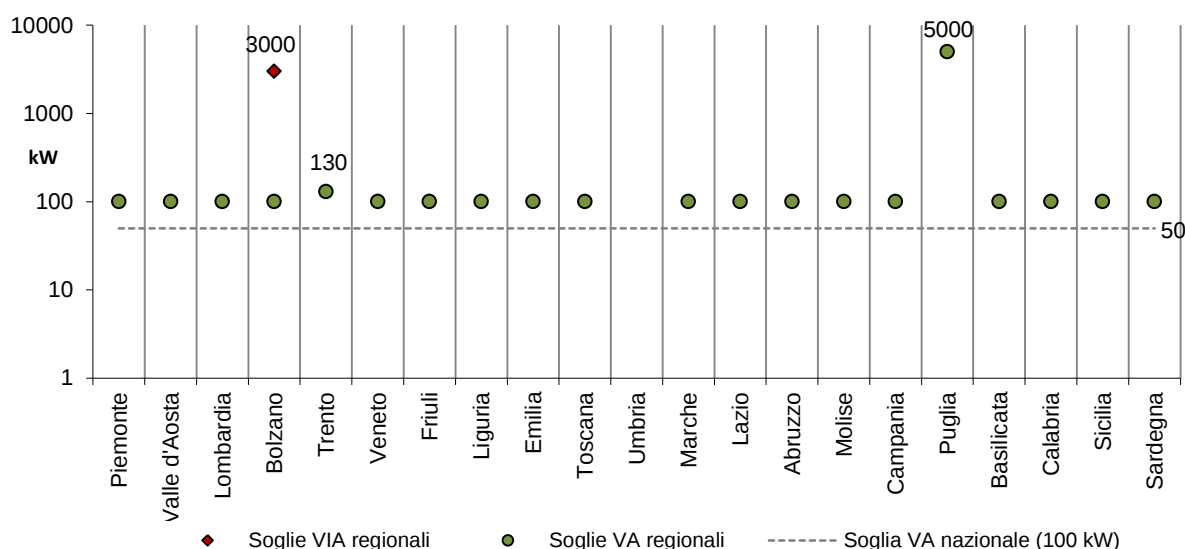


Figura 29. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).



Come visto la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, la procedura di VA per gli impianti > 100 kW e le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s, ma quattro Regioni (Bolzano, Trento, Umbria e Puglia) hanno introdotto progetti che sono sottoposti direttamente a procedura di VIA. L'Umbria richiede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi potenza, e la Puglia per le derivazioni di acque superficiali > 200 l/s. La Provincia autonoma di Trento prevede la VIA per le derivazioni di acque superficiali > 1000 l/s, e quella di Bolzano per gli impianti idroelettrici > 3 MW.

Per quello che riguarda le soglie di assoggettamento alla VA delle derivazioni di acque superficiali, la Puglia l'ha abbassata a 50 l/s e la Basilicata del 30% portandola a 140 l/s, mentre il Piemonte l'ha alzata a 260 l/s.

Per l'impianto idroelettrico la Provincia autonoma di Trento ha alzato la soglia a 130 kW, e la Puglia a 5 MW. Le ulteriori casistiche di progetti da sottoporre a VIA o VA in base alla localizzazione, introdotte dalle Regioni sono riportate nella quarta colonna della **Tabella 59** dove si possono distinguere i casi (non evidenziati in neretto) di disposizioni generali per tutti tipi di progetti e i casi di norme regionali ad hoc solo per gli impianti idroelettrici (evidenziati in neretto).

Valutazione cumulativa degli effetti ambientali per gli impianti idroelettrici

Solo l'Umbria ha disciplinato la valutazione ambientale in termini cumulativi per i progetti di impianti idroelettrici con lo stesso criterio adottato per tutte le altre fonti, che è quello di richiedere la VA per i progetti (con esclusione di quelli < 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenze) posizionati a distanza < 1 Km da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.

Esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità è stata prevista da diverse Regioni (vedi **Tabella 64**), con particolare riferimento alla casistica di quelli che sfruttano salti, derivazioni, e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi.

6.7. Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici è ampia la casistica degli interventi di regolazione regionale diversi dai profili esaminati nei precedenti paragrafi, come si può vedere dalla Tabella 65. Molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti idroelettrici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione.

Sono significativi i casi delle Regioni che hanno disciplinato in modo specifico per gli impianti idroelettrici sia le procedure di rilascio delle derivazioni di acque superficiali che la regolamentazione del deflusso minimo vitale.

Tabella 64. Norme per l'esclusione dalla VA per gli impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi regionali e atti amministrativi	Casi di esclusione dalla Verifica di Assoggettabilità
Piemonte	LR n.40 14/12/1998 e s.m.i. (art. 4 e 6, All. B2.41)	Impianti idroelettrici < 30 kW destinati ad autoproduzione, anche se localizzati in area protetta.
Valle d'Aosta		
Lombardia		- Impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione. - Impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV. - Impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua.
Bolzano		
Trento		Utilizzazione a fini idroelettrici di strutture acquedottistiche potabili, irrigue e industriali, purché non si verifichino aumenti delle portate derivate o variazioni del periodo di derivazione.
Veneto		
Friuli Venezia Giulia		
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012 (par. 4.5) DGR n.1448 30/11/2012	Impianti di qualsiasi taglia che sfruttano salti, derivazioni, e scarichi esistenti in ambito acquedottistico fognario e di impianti produttivi
Emilia Romagna		
Toscana		
Umbria	R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 3) ¹²⁷	Impianti realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kW .
Marche	LR 26/3/2012 n.3 e s.m.i. (art. 3; All. B1.2-e,)	Impianti idroelettrici che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso.
Lazio		
Abruzzo		
Molise		
Campania		
Puglia		
Basilicata		
Calabria		
Sicilia		
Sardegna		

¹²⁷ Il riferimento è alla norma del R.R n.7 29/7/2011 (art. 2, c. 1, 2 e 3) che prevede la VIA per gli impianti idroelettrici di qualsiasi taglia.

Tabella 65. Ulteriori interventi per la realizzazione di impianti idroelettrici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	DGR n.80-1651 28 02 2011: Linee Guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n.8/R. DGR n.22-8733 05 05 2008: Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. RR n.10/R 29 07 2003 e s.m.i.: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.
Valle d'Aosta	
Lombardia	DGR n.IX/3298 18/04/2012: par. 9.4 criteri per le misure compensative degli impianti idroelettrici. DGR n.IX/2987 08 02 2012: Disciplina, in via sperimentale, le procedure di verifica di assoggettabilità per le derivazioni superficiali a fini idroelettrici che ricadano anche parzialmente in territori di Comunità montane. DGR n.IX/2727 22 12 2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti idroelettrici, par. 4.2.1 e 4.3.4. Decreto dirigenziale n.4556 28 04 2010: Linee Guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali. DGR n.8/10974 30 12 2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti idroelettrici, par. 1.2.1 RR n.2 24 03 2006: Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee.
Bolzano	LP n.13/1997 e s.m.i., art. 44 bis (c.1. 3 e 4): prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art. 1, c. 1 e 3; e art. 3): gli impianti idroelettrici fino a 3 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, gli impianti idroelettrici > 3 MW solo in "zone produttive con destinazione particolare" LP n.8 18/06/2002 e s.m.i. (art. 49) DPP n.6 21 01 2008: Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8, l'articolo 48 disciplina la restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica.
Trento	
Veneto	DGR n.3493 del 30/12/2010 e DGR n.2100 del 7/12/2011: impianti idroelettrici > 100 kW, disposizioni procedurali in attuazione del DM 10/9/2010
Friuli Venezia Giulia	LR n.18 29 12 2011: Il comma 58 dell'articolo 5 prevede il regime autorizzativo della DIA per le derivazioni idroelettriche su condotte e canali artificiali per impianti con potenza inferiore a 100 kW o derivazione inferiore a 200 l/s.
Liguria	DGR n.1122/2012: parte 4, norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti idroelettrici DGR n.1586 del 17/12/2004: procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche.
Emilia Romagna	RR n.41 20/11/2001: disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica DGR n.1793 del 03/11/2008: Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico.
Toscana	
Umbria	R.R n.7 del 29/7/2011: (art. 4 e All. B): criteri e condizioni per l'installazione di impianti idroelettrici.
Marche	DGR n.255 del 8/3/2011: (allegato 1), modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo per gli impianti idroelettrici.
Lazio	
Abruzzo	RR n.3 del 13/8/2007: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica DGR n.671 del 24/07/2008 Il provvedimento individua le parti del reticolo idraulico destinabili alla produzione di energia elettrica. DGR n.660 16/11/2009: procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche per gli impianti idroelettrici. DGR n.648 26/09/2011: disciplina il calcolo del compenso per il cosiddetto. couso delle opere acquedottistiche con finalità idroelettrica.
Molise	DGR n.621 04/08/2011: (All. A; 13.1- b), contenuti del progetto per gli impianti idroelettrici.
Campania	RR n.12 12/11/2012: (art. 13, 14 e 20) disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni.
Puglia	
Basilicata	Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i.: PIEAR, parte III obiettivi e parte 4 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti idroelettrici.
Calabria	
Sicilia	
Sardegna	

Conclusioni

Il ciclo di politiche UE 2000–2010 per la promozione delle fonti rinnovabili nella realtà italiana è stato contestuale al processo di decentramento delle competenze legislative e amministrative nel settore dell'energia. Tale processo ha reso le Regioni e le Province attori determinanti nella *governance* istituzionale delle politiche energetiche.

Alcune difficoltà emerse sono probabilmente riconducibili sia ad una non del tutto chiara distinzione dei ruoli, sia ad un livello di cooperazione interistituzionale non sempre ottimale tra Stato, Regioni ed enti locali per quello che riguarda: programmazione energetica, meccanismi di condivisione delle responsabilità, monitoraggio, procedimenti autorizzativi, incentivi e integrazione con le altre politiche pubbliche che interagiscono con lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tra i sintomi di queste criticità lo sviluppo di un non indifferente contenzioso tra Stato e Regioni, presso la Corte Costituzionale, sulla legislazione nazionale e regionale in materia di fonti rinnovabili.

Il nuovo ciclo di politiche UE (2010-2020) per la promozione delle fonti rinnovabili è stato avviato sulla base della Direttiva 2009/28/CE. Nel contempo, a livello nazionale diverse misure sono state messe in atto o sono in corso di attuazione per superare alcune delle criticità connesse anche al decentramento ed alla convergenza dei vari livelli di *governance*:

- le Linee Guida per le autorizzazioni e l'individuazione delle zone non idonee emanate col DM 10 settembre 2010;
- le norme finalizzate al rafforzamento della *governance* istituzionale contenute nel D.Lgs. n.28/2011;
- il sistema di monitoraggio statistico nazionale delle rinnovabili definito con il DM 15 febbraio 2012;
- l'introduzione di obiettivi vincolanti regionali al 2020 effettuata col DM 15 marzo 2012 "Burden Sharing".

Nell'attuale fase del ciclo 2010-2020 delle politiche italiane per la promozione delle fonti rinnovabili sarà fondamentale lo sviluppo effettivo di modalità operative nell'attività comune tra Stato e Regioni, come quelle definite nel DM "Burden Sharing", per il monitoraggio della gestione delle politiche nazionali e regionali e del conseguimento degli obiettivi in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Nell'attuale assetto istituzionale il ruolo dell'amministrazione centrale nelle politiche energetiche nazionali è cambiato, ma è pur sempre determinante a partire ad esempio dalla definizione degli strumenti di incentivazione. Anche se è venuto meno il ruolo diretto nelle funzioni amministrative per le procedure autorizzative e in parte il ruolo di gestione dei fondi europei, resta cruciale il ruolo generale di controllo e indirizzo delle politiche regionali in materia di procedimenti autorizzativi e sarà essenziale quello di regia dei processi di *governance* istituzionale delle politiche energetiche.

Da questo punto di vista sono molto significative le indicazioni sul tema della *governance* contenute nella Strategia Energetica Nazionale, che indica tra le priorità l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra Stato e Regioni in materia di funzioni legislative e tra Stato, Regioni ed enti locali per quelle amministrative, allo scopo di offrire un quadro di regole certe e una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative.

In questa chiave, alcune linee di azione che potrebbero essere sempre più condivise e perseguite per consolidare il processo di coordinamento e attuazione delle politiche italiane di sviluppo delle fonti rinnovabili, sembrano ad esempio essere le seguenti:

- miglioramento della prassi di cooperazione interistituzionale, adeguata all'esercizio delle responsabilità nazionali e regionali in materia di politiche energetiche, nell'ottica dell'interesse generale del Paese;
- attuazione della seconda fase del "Burden Sharing" regionale, quella in cui le Regioni dovranno adeguare ai nuovi obiettivi regionali 2020 i propri piani energetici regionali, da sottoporre a valutazione ambientale strategica;
- adozione di Linee Guida a livello nazionale per la formulazione e l'adeguamento dei programmi regionali di sostegno, anche indiretto, alle fonti energetiche rinnovabili e per la gestione dei procedimenti autorizzativi, sia sotto il profilo amministrativo che dell'efficacia nell'uso degli strumenti di informazione e partecipazione ;
- promozione di strumenti condivisi di monitoraggio in itinere e valutazione di efficacia, efficienza e coerenza delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili a livello delle responsabilità centrali, regionali e locali;
- sviluppo del monitoraggio sull'efficacia e la funzionalità di procedimenti e regimi autorizzativi di competenza di Regioni e enti locali;
- promozione di iniziative di verifica e scambio delle esperienze e formazione tra i soggetti responsabili dei procedimenti autorizzativi;
- sviluppo di una piattaforma informativa comune tra Stato, Regioni ed enti locali che possa assicurare, in modo uniforme, una adeguata informazione sulle politiche pubbliche a livello nazionale e regionale, sia in termini di programmi di sostegno, sia in termini di procedure e procedimenti autorizzativi.

Questa prima fase di attuazione della Direttiva 2009/28/CE, dopo la definizione del Piano di Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili, degli obiettivi regionali 2020 e dei nuovi sistemi di incentivazione, presenta ancora alcuni elementi di incertezza, inerenti ad esempio l'integrazione tra gli incentivi nazionali e i nuovi incentivi regionali (ciclo 2014-2020, fondi strutturali e PAC) per le fonti rinnovabili e molti aspetti del funzionamento del sistema dei regimi autorizzativi.

Un passaggio importante, per avere uno sguardo d'insieme della situazione, sarà certamente la predisposizione della seconda relazione biennale di monitoraggio sull'attuazione della Direttiva 28, che in base all'articolo 22 dovrà essere redatta da ogni Paese membro e presentata alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2013.

Sulla base di un adeguato quadro conoscitivo sui consumi energetici regionali, di una valutazione integrata di efficacia e efficienza dell'insieme delle misure di sostegno per le rinnovabili e l'efficienza energetica, nonché delle nuove programmazioni energetiche regionali al 2020, sarà possibile approfondire anche una fase di verifica e di definizione degli eventuali correttivi alla tabella di marcia nazionale (Piano di Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili) e regionale ("Burden Sharing") per il raggiungimento degli obiettivi al 2020.

In questo contesto, l'analisi svolta ponendo a confronto ambiti omogenei di intervento regionale offre una serie di quadri d'insieme a livello nazionale che consentono di evidenziare il segno, in senso restrittivo o estensivo, della regolazione regionale, in virtù delle scelte compiute dalle Regioni per i procedimenti autorizzativi delle diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il quadro della regolazione regionale che emerge può consentire anche di considerare il tema dell'integrazione e della coerenza tra le politiche regionali di promozione delle fonti rinnovabili nel

settore elettrico e il complesso delle altre politiche regionali, in particolare di tutela ambientale, che interagiscono in modo determinante con le prime. Tale tema è al centro del processo di recepimento da parte delle Regioni dei nuovi obiettivi regionali 2020 fissati dal DM “Burden Sharing”. I nuovi atti di programmazione regionale per le fonti rinnovabili in corso di definizione dovranno infatti assicurare coerenza con la programmazione regionale di altri settori, come previsto dal D.Lgs. n.28/2011.

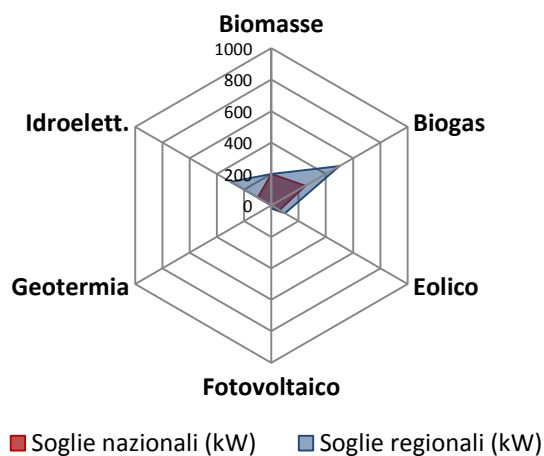
Il “Burden Sharing” regionale degli obiettivi nazionali al 2020 effettuato con il DM 15/3/2012 costituisce sicuramente un elemento necessario per il funzionamento delle politiche per le rinnovabili e l’efficienza energetica ma da solo non è sufficiente per superare le principali criticità che possono caratterizzare la *governance* istituzionale dell’intervento pubblico in questi settori con importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi.

La conoscenza e il monitoraggio costante del quadro della regolazione regionale sulle fonti rinnovabili può costituire un importante strumento conoscitivo condiviso di analisi, utile per far emergere valutazioni e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la *governance* istituzionale in questo settore delle politiche pubbliche.

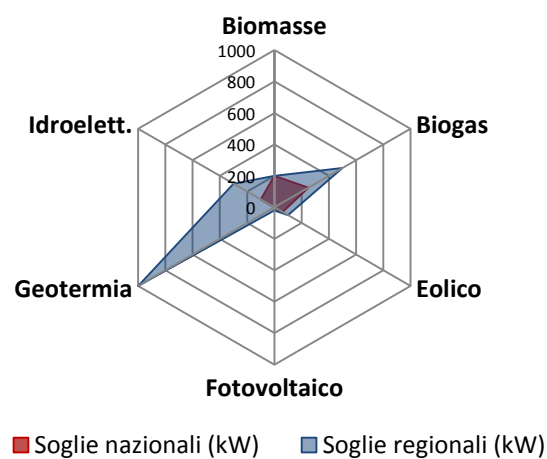
Allegati

A - Soglie regionali per l'Autorizzazione Unica

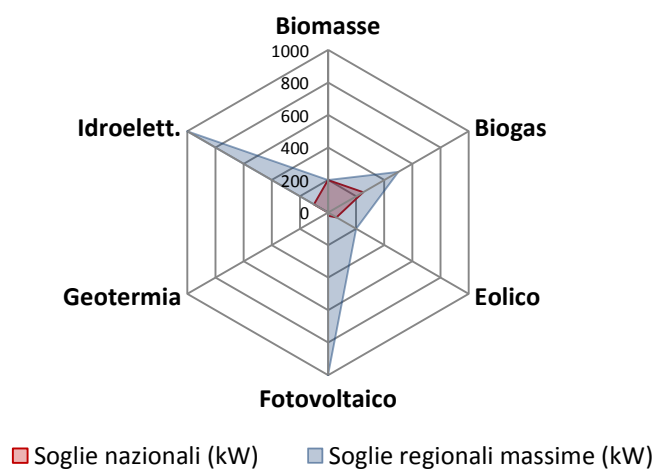
PIEMONTE



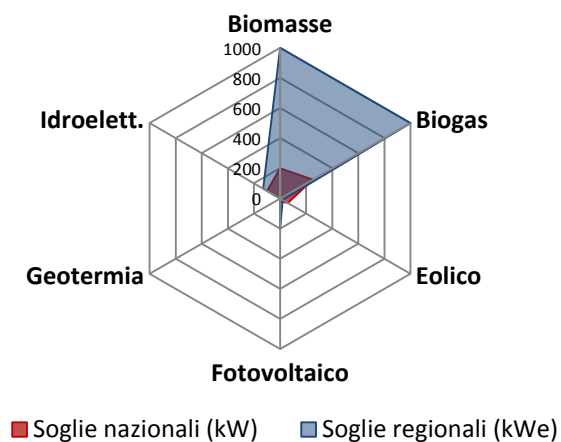
VALLE D'AOSTA



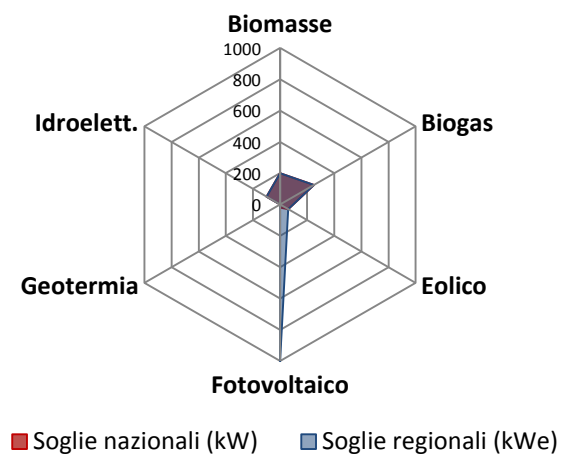
LOMBARDIA



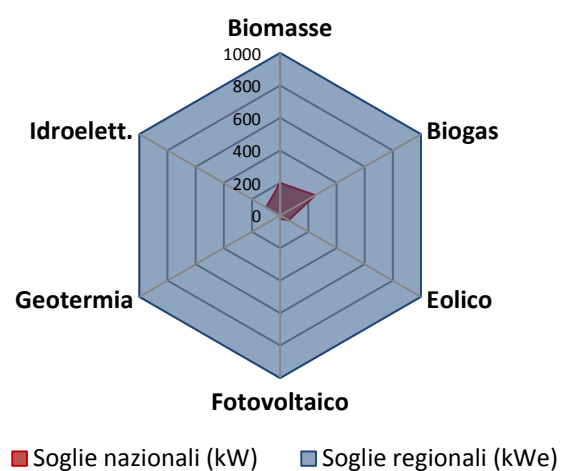
TRENTO



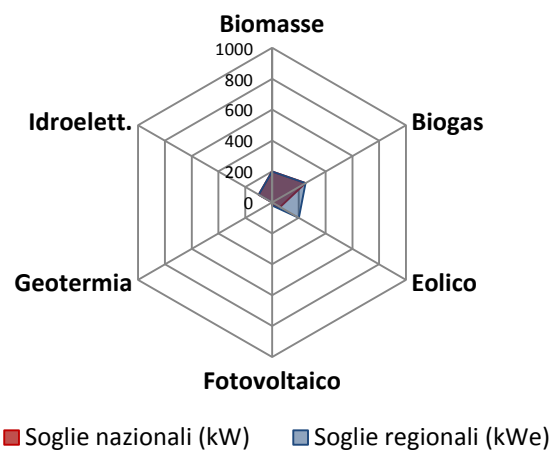
VENETO



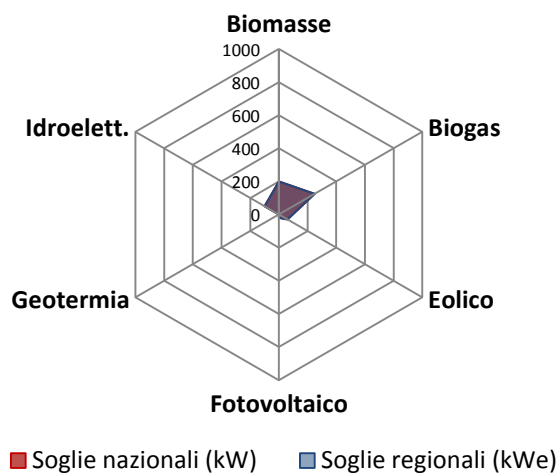
FRIULI VENEZIA GIULIA



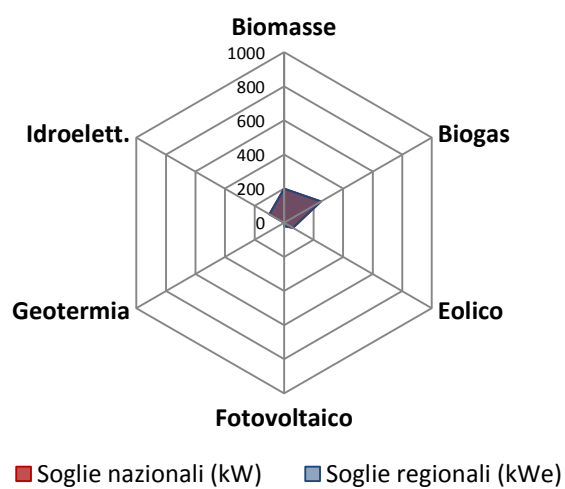
LIGURIA



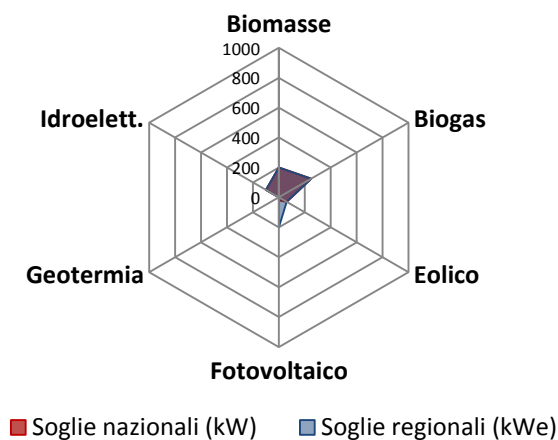
EMILIA ROMAGNA



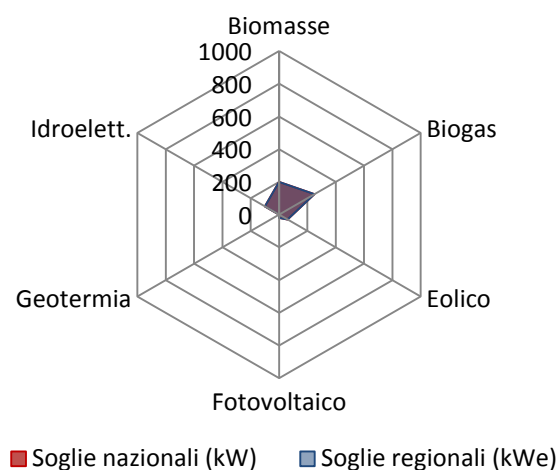
TOSCANA



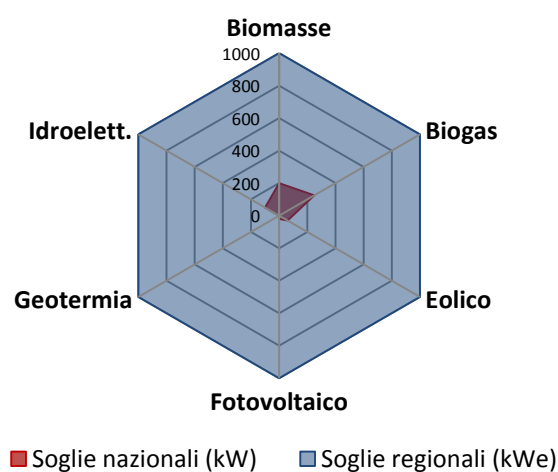
UMBRIA



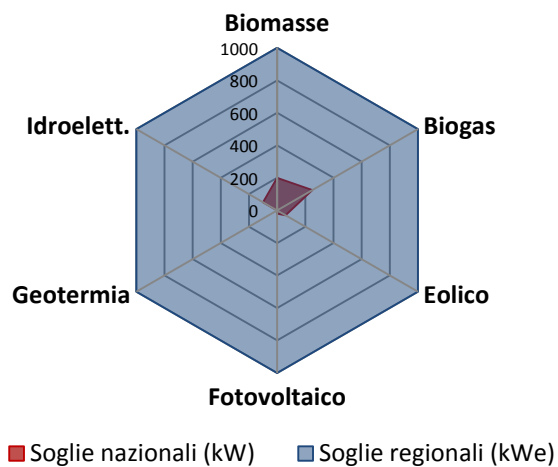
MARCHE



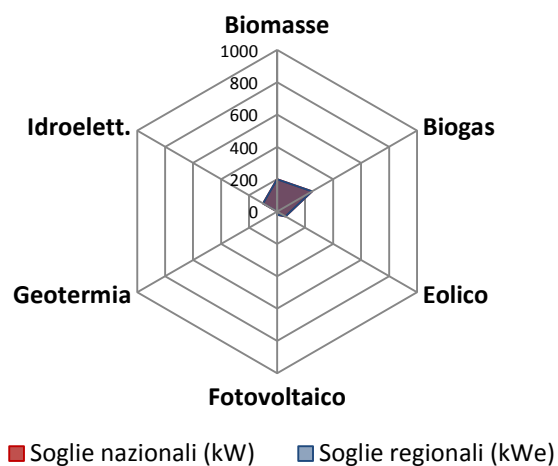
LAZIO



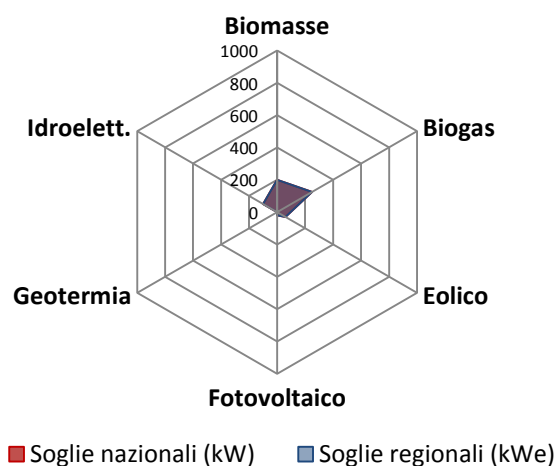
ABRUZZO



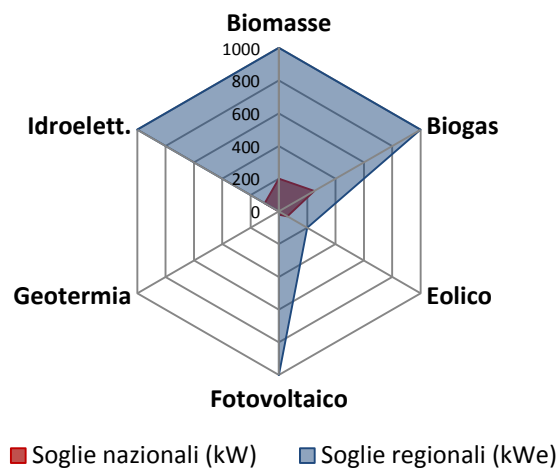
MOLISE



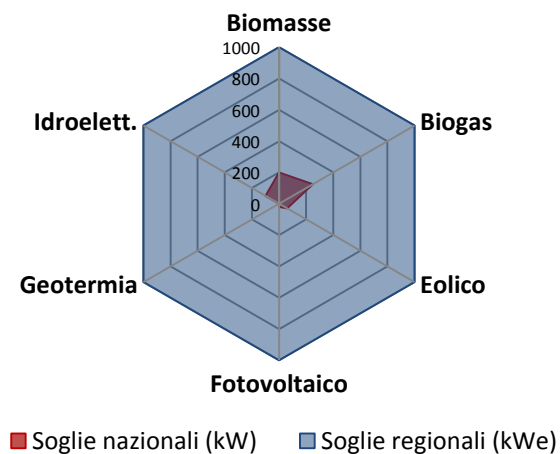
CAMPANIA



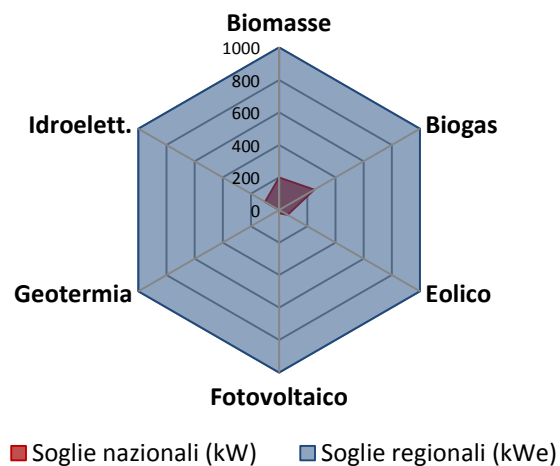
PUGLIA



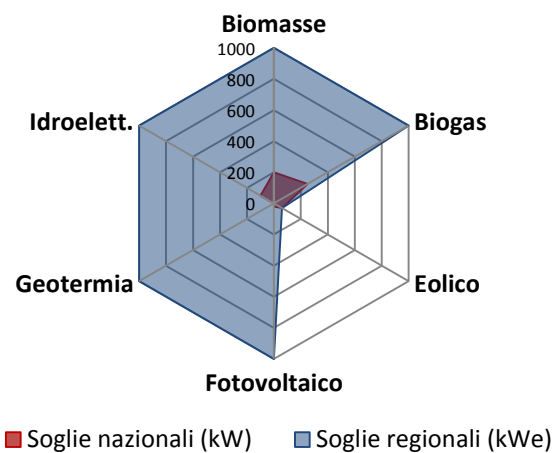
BASILICATA



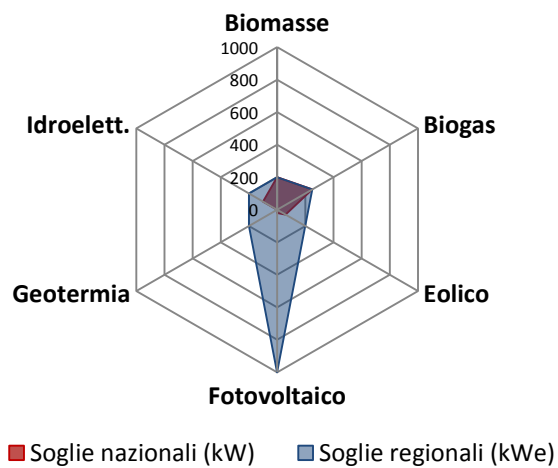
CALABRIA



SICILIA



SARDEGNA



B - Appendice normativa¹²⁸

Abruzzo
DGR n.931 del 28/12/2012 LR n.27 del 09/08/2006 art. 4 comma 2 lettera e): Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011 n.28 - Criteri specifici.
LR n.49 del 15/10/2012 (BUR n.56 del 31/10/2012) Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n.70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”.
DGR n.148 12/03/2012 “D.G.R. n.754/07 “Linee Guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Approvazione”. Adeguamento al DM 10 settembre 2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
DGR n.648 26/09/2011 (BUR n.63 del 19/10/2011) Linee Guida per il calcolo del compenso per il cd. Couso delle opere acquedottistiche con finalità idroelettrica.
Circolare del 31/05/2011 (Prot. n.4784) D.G.R. n.294 del 02/05/2011 recante “Disposizioni in tema di autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n.351 del 12/04/2007 e n.244 del 22/03/2010. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
DGR n.294 del 02/05/2011 Attuazione D.Lgs. 03/03/2011 n.28 – Disposizioni in tema di Autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n.351 del 12/04/2007 e n.244 del 22/03/2010.
DGR n.1032 del 29/12/2010 Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010.
DGR n.246 del 31/05/2010 Modifica ed integrazione delle “Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” – D.G.R. 22 marzo 2010, n.244.
DGR n.244 del 23/03/2010 (BUR n.26 del 19/05/2010) D.G.R. n.351 del 12 aprile 2007: D.Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i. Modifica, approvazione "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" e regolamentazione dell'art. 15 comma 2 LR16 del 19/08/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio".
Allegato della DGR n.317 del 26/04/2010.
LR n.7 del 03/03/2010 e s.m.i. (BUR n.15 del 10/03/2010) Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
DGR n.671 del 24/07/2008: poste delle limitazioni nella derivazione delle acque ai fini idroelettrici (es. aree naturali protette, SIC e ZPS).
DGR n.660 16/11/2009 (BUR n.13 del 26/02/2010) Indirizzi in attuazione delle attività degli uffici procedenti in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica, di cui all' art. 8 della L.R n.12 del 25/06/2007.
DCR n.27/6 del 15/12/2009 Approvazione Piano Energetico Regionale.
DGR n.451 del 24/08/2009 (BUR n.49 del 18/09/2009) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Recepimento.
DGR n.306 del 24/06/2009 (BUR n.38 del 31/07/2009) Linee Guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Modifica.
DGR n.631 del 09/07/2008 (BUR n.49 del 27/08/2008) Linee Guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese – Integrazione.
DGR n.209 del 17/03/2008 (BUR n.25 del 30/04/2008) D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”. Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4.
DCR n. 79/4 25 09 2007 Adeguamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria
DGR n.754 del 30/07/2007 (BUR n.50 del 12/09/2007) Linee Guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel

¹²⁸ Tutti i provvedimenti richiamati sono disponibili on-line nella sezione [Energia Facile](#) del portale [GSE](#).

territorio abruzzese ' approvazione.
RR n.3 del 13/08/2007 (BUR n.5 del 07/07/2007) Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.
DGR n.351 del 12/04/2007 e s.m.i. (BUR n.26 del 09/05/2007) D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
LR n.27 del 09/08/2006 (BUR n.46 del 30/08 2006) Disposizioni in materia ambientale.
DGR n.775 del 06/09/2004 (BUR n.41 del 24/12/2004) D.Lgs. 387/03 - Art. 12: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", nell'ambito della Direzione "Turismo Ambiente Energia", quale struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.
LR n.2 13/02/2003 e s.m.i. (BUR n.5 del 21/02/2003) Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
LR n.11 del 31/03/1999 e s.m.i. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Basilicata
LR n.17 del 09/08/2012 (BUR n.27 del 09/08/2012) "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, N.8".
LR n.8 del 26/04/2012 (BUR n.13 del 01/05/2012) Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
DGR n.191 del 15/02/2011 (BUR n.6 del 01/03/2011) LR N.1/2010, Art.4, comma 2 - Approvazione dei criteri di preliminare ammissibilità dei progetti.
DGR n.2260 del 29/12/2010 (S.O. al BUR n.51 del 31/12/2010) Legge Regionale 19 gennaio 2010 n.1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici.
LR n.1 19/01/2010 e s.m.i. (BUR n.2 del 19/01/2010) Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 LR N.9/2007.
Allegato LR n.1 del 19/01/2010 (BUR n.2 del 19/01/2010) Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.
LR n.31 del 24/12/2008 e s.m.i. (BUR n.60 del 29/12/2008) Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009.
DGR n.2920 del 13/12/2004 (BUR n.7 del 22/12/2004) Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale - Modifiche alla D.G.R. n.1138 del 24 giugno 2002.
DGR n.2628 del 30/12/2003 (BUR n.7 del 01/02/2004) Regolamento per la disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata.
LR n.7 del 08/03/1999 e s.m.i. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
LR n.47 del 14/12/1998 e s.m.i. (BUR n.73 del 21/12/1998) Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.

Provincia Autonoma di Bolzano
DGP n.1220 27/08/2012 Grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – espletamento di gare ad evidenza pubblica ed archiviazione di domande.
Disegno di LP n.145/12-XIV 18/07/2012 Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.
LP n.4 21/06/2011 (BUR n.28 del 12/07/2011) Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica.
DGP n.940 20/06/2011 (S. n.2 al BUR n.27 del 05/07/2011) Approvazione della "Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050".
DPP n.6 21/01/2008 (SUP. al BUR n.11 del 11/03/2008) Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8 recante «Disposizioni sulle acque» in materia di tutela delle acque.
DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n.13,

articolo 44/bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
LP n.2 05/04/2007 e s.m.i. (S. n.3 al BUR n.16 del 17/04/2007) Valutazione ambientale per piani e progetti.
LP n.7 20/07/2006 e s.m.i. Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.
LP n.7 del 30/09/2005 e s.m.i. Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici.
LP n.8 del 18/06/2002 e s.m.i. Disposizioni sulle acque.
LP. n.8 del 16/03/2000 e s.m.i. Norme per la tutela della qualità dell'aria.
DGP n.7080 22/12/1997 (S. n.2 al BUR n.15 del 07 04 1998) Approvazione del Piano energetico provinciale come piano di settore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.
LP n.13 del 11/08/1997 e s.m.i. Legge urbanistica provinciale.

Calabria
RR n. 12 dell'11/12/2012 (SS al BUR del n. 4 20/12/2012) Modifica al Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 3. "Regolamento di attuazione Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria".
Decreto Dirigenziale n.9827 del 04/07/2012 (S.S. n.1 al BUR n.17 del 21/09/2012) D.G.R. n.81/2012 «Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza elettrica fino ad 1 KW – Recepimento dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 3/3/2011 n.28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» – Adempimenti.
Circolare prot. n.205471 del 11/06/2012 DGR n.81 del 13/03/2012 avente ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza elettrica fino a 1 MW. Recepimento dell' art. 6 comma 9 del D.Lgs. n.28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
DD n.4733 del 11/04/2012 Regolamento regionale 4 agosto 2009, n.3 e ss.mm.ii. Approvazione modulistica, con allegati, relativa ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via, valutazione di impatto ambientale (Via) e relative proroghe.
DGR n.81 del 13/03/2012 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza elettrica fino a 1 MW. Recepimento dell'art. 6 comma 9, del D.Lgs. 3.03.2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
RR n.3 del 05/05/2011 (SS al BUR n.8 del 02/05/2011) Regolamento di attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n.40 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria.
DGR n.871 del 29/12/2010 (BUR n.2 del 01/02/2011) Linee Guida Nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010. Adempimenti.
RR n.8 del 08/11/2010 (S.S. n3 al BUR n.20 del 02/11/2010) Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n.3 (“Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”).
DGR n.749 del 04/11/2009 (BUR n.22 del 01/12/2009) Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n.3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n.5/2009 del 14/5/2009.
LR n.40 del 05/11/2009 e s.m.i. (BUR n.20 del 31 10 2011) Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria.
LR n.42 del 29/12/2008 e s.m.i. Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
RR n.3 04/08/2008 e s.m.i. (BUR n.16 del 16 08 2008) Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
DGR n.55 del 30/01/2006 (BUR n.4 del 01 03 2006) L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale.
DCR n.315 14/02/2005 (BUR S.S. n.12 al n.5 del 16 03 2005) Piano energetico ambientale regionale.
DGR n.832 15/11/2004 (BUR n.1 del 15 01 2005) Assunzione da parte della Presidenza della Giunta regionale - Dipartimento Obiettivi Strategici Settore Energia - della responsabilità del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387.

LR n.34 12/08/2002 e s.m.i. Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Campania

DGR n.63 del 07/03/2013 (BUR n.15 del 11/03/2013) DGR 406 del 4 Agosto 2011. modifiche e integrazioni del "disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (via) e alla valutazione di incidenza (vi) di cui ai regolamenti regionali nn.2/2010 e 1/2010 e alla valutazione ambientale strategica (vas) di cui al regolamento regionale emanato con dpgr n.17 del 18 dicembre 2009".

LR n.1 del 18/02/2013 e s.m.i. (BUR n.12 del 25/02/2013) "cultura e diffusione dell'energia solare in Campania".

RR n.12 del 12/11/2012 (BUR n.79 del 19/11/2012) Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche.

LR n.13 del 21/05/2012 (BUR n.34 del 28/05/2012) "Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione campania – legge finanziaria regionale 2012)".

LR n.1 del 27/01/2012 (BUR n.6 del 28/01/2012) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione campania (legge finanziaria regionale 2012)".

Decreto Dirigenziale n.516 del 26/10/2011 art. 12 del decreto legislativo 387/2003: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. criteri procedurali.

Decreto Dirigenziale n.420 del 28 09 2011 (BUR n.62 del 03/10/2011) Criteri per la uniforme applicazione delle Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, emanate con DM MISE 10/09/2010, pubblicato in gu n.219 del 18/09/2010.

LR n.11 del 01/07/2011 (BUR n.43 del 11/07/2011) Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

DGR n.211 del 24/05/2011 (BUR n.33 del 30/05/2011) articolo 6, comma 2 del regolamento regionale n.2/2010 " Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale". approvazione degli "indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in regione Campania".

LR n.4 del 15/03/2011 (BUR n.18 del 16/03/2011) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)".

Decreto Dirigenziale n.50 del 18/02/2011 (BUR n.14 del 28/02/2011) Criteri per la uniforme applicazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonche' Linee Guida tecniche per gli impianti stessi" emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato in gu n° 219 del 18/9/2010.

DGR n.324 del 19/03/2010 Articolo 9, comma 2 del Regolamento regionale n.1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza". Approvazione delle "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania".

RR n.2 del 29/01/2010 Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

RR n.1 del 29/01/2010 Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza.

DGR n.1642 del 30/10/2009 e s.m.i. (BUR n.75 del 14 12 2009) Norme generali sul procedimento in materia di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003 n.387.

DGR n.475 del 18/03/2009 (BUR n.27 del 06/05/2009) Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania e avvio delle attività di consultazione, di valutazione ambientale strategica e di stesura del Piano d'Azione per l'Energia e l'Ambiente.

DGR n.460 del 19/04/2004 D.Lgs. 387/03 - Art. 12: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" quale struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

Emilia Romagna

DGR n.855 del 25/06/2012 (BUR n.127 del 18/07/2012) "Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 mwT, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 "Norme in materia ambientale" – Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09."

DGR n.362 del 26/03/2012 (BUR n.51 del 12/04/2012) Attuazione della DAL 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per

l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse.
RR n.1 del 16/03/2012 (BUR n.44 del 16/03/2012) Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n.26 (disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).
DGR n.1514 del 24/10/2011 (BUR n.177 del 7/12/2011) Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR 1045/10: Approvazione Linee Guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite.
DGR n.1496 del 24/10/2011 (BUR n.164 del 10/11/2011) Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 "Norme in materia ambientale".
DGR n.1498 del 24/10/2011 (BUR n.164 del 9/11/2011) Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del DLgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale". - Approvazione di una Direttiva alle Province per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie.
DGR n.1495 del 24/10/2011 (BUR n.164 del 09/11/2011) Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas.
DCR n.50 del 26/07/2011 (BUR n.128 del 12/08/2011) Secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013.
DCR n.51 del 26/07/2011 (BUR n.123 del 05/08/2011) Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.
DGR n.926 del 27/06/2011 (BUR n.113 del 20/07/2011) Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n.28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori sei sette Comuni dell'Alta Val Marecchia.
DGR n.46 del 17/01/2011 Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n.28 (recante "prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica").
DCR n.28 del 06/12/2010 Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n.1713).
DGR n.1198 del 26/07/2010 (BUR n.141 del 19/10/2010) Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola.
DGR n.1045 del 19/07/2010 (BUR n.119 del 15/9/2010) Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico.
DGR n.987 del 12/07/2010 Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L. R. N.9 del 1999.
DGR n.1793 del 03/11/2008 Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico.
DCR n.141 del 14/11/2007 (BUR n.172 del 30/11/2007) Approvazione del Piano Energetico Regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n.6).
LR n.26 del 23/12/2004 e s.m.i. Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.
RR n.41 del 20/11/2001 (BUR n.168 22/11/2001) Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica.
LR n.9 del 18/05/1999 e s.m.i. Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Friuli Venezia Giulia
LR n.19 del 11/10/2012 (BUR n.42 del 17/10/2012) Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n.0149/Pres Regolamento recante la disciplina procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
LR n.18 del 29/12/2011 (SO al BUR n.1 del 5/1/2012) Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2012).
LR n.6 del 19/05/2011 (BUR n.21 del 25/05/2011) Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

LR n.19 del 11/11/2009 e s.m.i. (SO al BUR n.23 del 18/11/2009) Codice regionale dell'edilizia.
LR n.12 del 23/07/2009 Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Decreto del Presidente della Regione n.0137/Pres del 21/05/2007 (S. al BUR n.22 del 01/06/2007) LR 30/2002. art. 6. Approvazione del piano energetico regionale.
LR n.16 del 03/07/2002 e s.m.i. Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Dlgs n.110 del 23/04/2002 (GU n.138 del 14/06/2002) Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.
Decreto del Presidente della Regione n.0245/Pres 08/07/1996 e s.m.i. Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale.
LR n.43 del 07/09/1990 e s.m.i. Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale

Lazio

LR n.8 del 22/06/2012 (BUR n.25 del 03 07 2012) “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42”
LR n.16 del 16/12/2011 (BUR n.48 del 28/12/2011) Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili
DGR n.520 del 19/11/2010 (BUR n.45 del 07/12/2010) Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale nn.517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle Linee Guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.
DGR n.484 del 04/07/2008 Proposta di deliberazione consiliare concernente: approvazione del piano energetico regionale e del relativo piano d'azione
LR n.4 del 28/04/2006 (S.O. n.5 al BUR n.5 del 29/04/2006) Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006
DCR n.42 del 14/02/2001 (S. n.3al BUR n.10 del 10/04/2001) Approvazione del piano energetico regionale
LR n.14/a del 06/08/1999 e s.m.i. Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
LR n.53 del 11/12/1998 e s.m.i. Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183

Liguria

L.R. n. 14 14 05 2013 Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.
DGR n.30 del 18/01/2013 (BUR n.6 del 06/02/2013) Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006.
DGR n.1448 del 30/11/2012 (BUR n.52 del 27/12/2012) D.Lgs. 152/2006. Art. 6 c. 9. LR 38/98. Art. 16 c.1. Esclusione dalle procedure di screening.
DGR n.1122 del 21/09/2012 (BUR n.42 del 17/10/2012) Approvazione Linee Guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili
LR n.32 del 10 08 2012 (BUR n.15 del 16/08/2012) Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).
LR n.10 del 05/04/2012 (BUR n.6 del 11/04/2012) Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico
DCR n.3 del 03/02/2009 (BUR n.10 del 11/03/2009) Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l'energia eolica.
LR n.16 del 06/06/2008 e s.m.i. Disciplina dell'attività edilizia
LR n.22 del 29/05/2007 e s.m.i. Norme in materia di energia
DGR n.1586 del 17/12/2004 (BUR n.2 del 12/01/2005) Indirizzi relativi alle procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche
DCR n.43 del 02/12/2003 (S. al BUR n.5 del 04/02/2004) Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria
DGR n.965 del 05/09/2002 (BUR n.40 del 02/10/2002) Criteri per la elaborazione della relazione di verifica/screening di cui all'art. 10

della LR 38/98 per gli impianti di produzione di energia da biomassa.

LR n.38 del 30/12/1998 e s.m.i. Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Lombardia

Decreto Diregenziale n. 5448 24 06 2013 (BUR n. 26 del 27 06 2013) Adozione dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi.

DD n.10484 del 20/11/2012 (BUR n.50 del 10/12/2012) Approvazione della modulistica per la presentazione della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e per la presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai punti 3.1 e 3.3 della d.g.r. 3298/2012.

DD n.10545 del 21/11/2012 (BUR n.50 del 10/12/2012) Approvazione della procedura informatizzata per la presentazione della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL) e per la presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) previste dal punto 3 dell'allegato 1 della d.g.r. 3298/2012 ed entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

D.C.R. n.IX/532 del 24/07/2012 (BUR n.32 del 09/08/2012) Approvazione degli indirizzi per la definizione del nuovo programma energetico ambientale regionale

Decreto Dirigenziale n.6576 del 23/07/2012 (BUR n.30 del 25/07/2012) Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza".

LR n.12 del 16/07/2012 (SO al BUR n.29 del 16 07 2012) Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

DGR n.IX/3928 del 18/04/2012 (BUR n.17 del 27/04/2012) Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

LR n.7 del 18/04/2012 (BUR n.16 del 20/04/2012) Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione.

DGR n.IX/2987 del 08/02/2012 (BUR n.6 del 10/02/2012) Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni acque superficiali.

RR n.5 del 21/11/2011 (suppl. BUR n.48 del 30/11/2011) Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).

Decreto Diregenziale n.4556 del 28/04/2010 Linee Guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali.

RR n.7 del 15/02/2010 (S. al BUR n.9 del 05/03/2010) Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della LR n.24 11/12/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

Allegato DGR n.8-11420 del 10/02/2010 Piano Lombardia sostenibile.

LR n.7 del 05/02/2010 e s.m.i. (BUR n.6 del 08/02/2010) Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010.

LR n.6 del 02/02/2010 e s.m.i. (BUR n.5 del 05/02/2010) Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

LR n.5 del 02/02/2010 e s.m.i. (S. al BUR n.5 del 04/02/2010) Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

DGR n.8/10974 del 30 12 2009 (SS n.8 al BUR n.3 del 22/01/2010) Linee Guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

DGR n.VIII/4916 del 15/06/2007 Piano d'Azione per l'Energia.

LR n.24 del 11/12/2006 e s.m.i. Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

RR n.2 del 24/03/2006 (S. al BUR n.13 del 28/03/2006) Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26.

LR n.12 del 11/03/2005 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio".

LR n.26 del 12/12/2003 e s.m.i. Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
DGR n.12467 del 21/03/2003 Programma Energetico Regionale.
DCR n.VII/674 del 03/12/2002 (BUR n.52 23/12/2002) Approvazione degli indirizzi per la politica energetica della Regione.

Marche
DCR n.62 del 15/01/2013 Adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (DCR n.175/2005) alla normativa "Burden Sharing" e individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti a biomassa e a biogas
LR n.30 del 19/10/2012 (BUR n.102 del 25/10/2012) "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n.3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".
DGR n.1282 del 10/09/2012 Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni di zona A di cui alla DACR n.52/2007
DGR n.1191 del 01/08/2012 (BUR n.83 del 24/08/2012) Impianti a biomasse e a biogas: integrazioni alla d.g.r. n.255 dell'8 marzo 2011 in materia di autorizzazione unica, indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti e attuazione stralcio del Piano d'azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A.
DGR n.1016 del 09/07/2012 (BUR n.74 del 27/07/2012) LR 3/2012, art. 24. Nuova modulistica per i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), adeguamento del paragrafo 1.6. delle Linee Guida di cui alla DGR 1600/2004.
LR n.3 del 26/03/2012 e s.m.i. (BUR n.33 del 05/04/2012) "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)".
DGR n.1312 del 03/10/2011 (BUR n.89 del 21/10/2011) Semplificazione dell'azione amministrativa in materia di energia da fonti rinnovabili: indirizzi per il coordinamento della procedura di autorizzazione unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d'acqua in caso di impianti idroelettrici.
DGR n.255 del 08/03/2011 DM 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico - recepimento delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
DGR n.1756 del 06/12/2010 Deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n.13 del 30 09 2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle Linee Guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra" - Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.
LR n.16 del 15/11/2010 e s.m.i. (S. n.9 al BUR n.101 del 15/11/2010) Assestamento del bilancio 2010
DCR n.13 del 30/09/2010 Individuazione delle aree non idonee di cui alle Linee Guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. legge regionale 4 agosto 2010, n.12.
DCR n.143 del 12 01 2010 Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, articoli 8 e 9
DGR n.830 del 23/07/2007 (BUR n.70 del 03/08/2007) Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano.
DGR n.829 del 23/07/2007 Attuazione Piano energetico ambientale regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano.
LR n.5 del 09/06/2006 e s.m.i. Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico.
DCR n.175 del 16/02 2005 (BUR n.34 del 09 03 2005) Piano energetico ambientale regionale.
LR n.10 del 17/05/1999 e s.m.i. Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.

Molise
DGR n.621 del 04/08/2011 (BUR n.25 del 16/09/2011) "Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise".
LR n.23 del 23/12/2010 e s.m.i. (BUR n.38 del 31/12/2010) «Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n.22 (Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)».

LR n.22 del 07/08/2009 e s.m.i. (BUR n.18 del 04/08/2009) Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.
DCR n.117 del 10/07/2006 (S.O. al BUR n.23 del 16/08/2006) Piano energetico ambientale regionale - linee programmatiche
LR n.21 del 24/03/2000 e s.m.i. (BUR n.7 del 01/04/2000) Disciplina della procedura di impatto ambientale.
LR n.34 del 29/09/1999 e s.m.i. Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Piemonte
DGR n.5-4929 del 19/11/2012 (BUR n.52 del 20/12/2012) Approvazione del Piano d'Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell'Atto di indirizzo per la pianificazione energetica regionale approvato con dgr n.19-4076 del 2 luglio 2012.
DGR n.19-4076 del 02/07/2012 (BUR n.28 del 12/07/2012) "Atto di indirizzo per l'avvio della pianificazione energetica regionale e istituzione di un tavolo tecnico interdirezionale".
Decreto Dirigenziale n.78 del 06/02/2012 (BUR n.13 del 29/03/2012) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al DM 10/09/2010 (DGR n.6-3315 del 30/01/2012). Elenco dei Comuni ad elevato carico zootecnico.
DGR n.29-3539 del 19/03/2012 BUR n.12 del 22/03/2012) Procedimenti autorizzativi per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza superiore a 5 MW elettrici. Individuazione della Direzione regionale competente a convocare e coordinare la conferenza interna di servizi ai sensi della LR 7/2005.
DGR n.6-3315 del 30/01/2012 (BUR n.5 del 02/02/2012) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.
DGR n.5-3314 del 30/01/2012 (BUR n.5 del 02/02/2012) Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
DGR n.32-2031 del 17/05/2011 (BUR n.24 del 16/06/2011) Processo di predisposizione del nuovo Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - istituzione di un Comitato di indirizzo.
DGR n.80-1651 del 28/02/2011 Linee Guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n.8/R.
DGR n.3-1183 del 14/12/2010 (S. BUR n.50 del 16/12/2010) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.
Decreto Dirigenziale n.1035 del 27/09/2010 (BUR n.54 del 11/11/2010) Approvazione delle Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra.
DGR n.30-12221 del 28/09/2009 (BUR n.41 del 15/10/2009) Relazione Programmatica sull'Energia (D.g.r. 19 novembre 2007 n.26- 7469). Approvazione.
DGR n.63-11032 del 16/03/2009 (BUR n.11 del 19/03/2009) Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Approvazione.
DGR n.63-10873 del 23/02/2009 D.G.R. 5 maggio 2008 n.22-8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica.
LR n.3 del 27/01/2009 (BUR n.4 del 29 01 2009) Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.
DCR n.211-34747 del 30/07/2008 (S. al BUR n.32 del 07/08/2008) Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4.
DGR n.22-8733 del 05/05/2008 Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.
DGR n.3-7656 del 03/12/2007 (S.O. n.3 al BUR n.50 del 13/12/2007) Adozione del documento "Linee interpretative per un piu' corretto

funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA”.
RR n.15 del 06/12/2004 (BUR n.49 del 09/12/2004) Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n.20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n.10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).
DCR n.351-3642 del 03/02/2004 (S. BUR n.11 del 18/03/2004) Piano Energetico Ambientale Regionale.
RR n.10/R del 29/07/2003 e s.m.i. (BUR n.31 del 31/07/2003) Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”.
LR n.23 del 07 10 2002 e s.m.i. Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n.19, 17 luglio 1984, n.31 e 28 dicembre 1989, n.79.
LR n.44 del 26 04 2000 e s.m.i. Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 .
LR n.40 del 14 12 1998 e s.m.i. Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

Puglia
L.R. n. 16 25 06 2013 (BUR n. 89 del 28 06 2013) “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”
DGR n. 334 07 03 2013 (BUR n. 45 del 26 03 2013) D.P.R. n. 380/2001. Approvazione della modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.
DGR n.2275 del 13/11/2012 (BUR n.170 del 27/11/2012) D.G.R. 1370/07 Programma regionale PROBIO. Approvazione della ‘Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole’.
DGR n.2122 del 23/10/2012 (BUR n.160 del 07/11/2012) Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.
LR n.25 del 24/09/2012 (BUR n.1338 del 25/9/2012) “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.
DGR n.1431 del 17 07 2012 (BUR n.114 del 01 08 212) Indirizzi per il coordinamento della procedura di Autorizzazione Unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs n.387/2003 con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs n.152/2006
DGR n.732 del 23/04/2012 (BUR n.77 del 29/05/2012) Modifica alla circolare n.1/2012 criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale.
DGR n.602 del 28 03 2012 (BUR n.56 del 18/04/2012) Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
DGR n.107 del 23/02/2012 (BUR n.20 del 08/02/2012) Circolare n.1/2012 Criteri-Modalità e Procedimenti Amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre Fotovoltaiche sul territorio regionale.
Determinazione del dirigente servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 3 gennaio 2011, n.1 Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n.3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
DGR n.416 del 10/03/2011 (BUR n.42 23/03/2011) Circolare n.2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”
RR n.24 del 30/12/2010 e s.m.i. (BUR n.195 del 31/12/2010) Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”.
DGR n.3029 del 30/12/2010 Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
LR n.13 del 18/10/2010 (S. BUR n.159 del 19/10/2010) Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n.11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)
DGR n.595 del 03/03/2010 (BUR n.51 del 17/03/2010) Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità della D.G.R. n.2467/2008.
DGR n.2259 del 26/10/2010 (BUR n.166 del 03/11/2010) Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n.35/2007

DGR n.2467 del 16/12/2008 Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica – Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Integrazione.
LR n.31 del 21/10/2008 e s.m.i. (BUR n.167 del 24/10/2008) Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale
DGR n.1462 del 01/08/2008 (BUR n.14 del 10/09/2008) Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica – Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
RR n.12 del 14/07/2008 (BUR n.116 del 21/07/2008) Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse
DGR n.827 del 08/06/2007 (BUR n.97 del 06/07/2007) Legge regionale n.17/2000 – art. 4. Deliberazione Giunta regionale n.1087/2005 – Programma di azioni per l'ambiente – Asse 7 linea di intervento 7e “Piano energetico ambientale regionale” – Adozione del Piano Energetico Ambientale Regionale su supporto cartaceo ed informatico
DGR n.304 del 14/03/2006 (BUR n.41 del 30/03/2006) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n.357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n.120/2003.
DGR n.131 del 02/03/2004 (BUR n.29 del 11/03/2004) Art. 7 LR n.11/2001 - Direttive in ordine a Linee Guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia.
LR n.11 del 12/04/2001 e s.m.i. Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale
LR n.19 del 30/11/2000 (BUR n.147 del 13/12/2000) Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche
LR n.17 del 30/11/2000 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale

Sardegna
DGR n.45/34 del 12/11/2012 Linee Guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla Delib.G.R. n.3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale n.224/2012. Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art 4 comma 3 del D.Lgs. n.28/2011.
DGR n.34/41 del 07/08/2012 (S.S. al BUR n.43 del 04/10/2012) D.Lgs. n.22 del 11.2.2010 recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell'art. 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009 n.99 e s.m.i. . Linee Guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici nel territorio della Sardegna.
Decreto Assessorile. n.1163/DecA/75 del 27 luglio 2012 Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di serre fotovoltaiche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Convalida di provvedimenti autorizzativi rilasciati dai SUAP o dai Comuni.
DGR n.34/33 del 07/08/2012 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n.24/23 del 23 aprile 2008.
DGR n.13/5 del 28/03/2012 Legge regionale 21 novembre 2011, n.21. Direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 della LR n.28/1998 contenente le modalità applicative.
DGR n.12/21 del 20/03/2012 LR n.3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili.
DGR n.40/20 del 06/10/2011 D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28. art. 6, comma 9. Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Serre fotovoltaiche.
DGR n.27/16 del 01/06/2011 (BUR n.23 04/08/2011) Linee Guida attuative del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della Delib.G.R. n.25/40 del 1° luglio 2010.
Decreto Assessore Agricoltura n.1495/50 del 29/07/2011 (BUR n.25 del 23/08/2011) Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.G.R n.27/16 del 1° giugno 2011 - Revisione Allegato A5 “Criteri per l'individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli”.
DGR n.31/43 del 20/07/2011 Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico.
LR n.12 del 30/06/2011 (BUR n.20 del 5/7/2011) Disposizioni nei vari settori di intervento.
DGR n.12/30 del 10/03/2011 Autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Delib.G.R. n.25/40

dell'1.7.2010. Oneri Istruttori.
DGR n.43/31 del 06/12/2010 Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili.
LR n.15 del 17/11/2010 (BUR n.34 del 18/11/2010) Disposizioni in materia di agricoltura
Decreto n.1820/DecA/73 del 20/07/2010 Circolare esplicativa in materia di Serre fotovoltaiche effettive, in attuazione della Delibera di G.R. n.25/40 del 01/07/2010 avente per oggetto "competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib. G.R. n.10/3 del 12/03/2010. Riapprovazione Linee Guida"
DGR n.25/40 del 01/07/2010 Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 del 12.3.2010. Riapprovazione Linee Guida.
DGR n.10/3 del 12/03/2010 Applicazione della LR n.3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e Linee Guida.
DGR n.10/2 del 12/03/2010 Realizzazione di impianti eolici off-shore nel mare antistante le coste della Sardegna.
LR n.3 del 07/08/2009 e s.m.i. (BU n.27 del 18 08 2009) Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
DGR n.3/17 del 16/01/2009 Modifiche allo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici" (Delib.G.R. n.28/56 del 26 07 2007).
DGR n.66/24 del 27/11/2008 Piano energetico ambientale regionale – Modifica
DGR n.30/2 del 23/05/2008 Linee Guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio
DGR n.28/56 del 26/07/2007 Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – art 18 - comma 1 della LR 29 maggio 2007 n.2.
DGR n.11/17 del 20/03/2007 Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale.
DGR n.36/7 del 05/09/2006 LR n.8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo.
DGR n.34/13 del 02/08/2006 Piano Energetico Ambientale Regionale
LR n.9 del 12/06/2006 (BU n.20 del 20/06/2006) Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

Sicilia
Decreto Assessorato Energia 12 06 2013 (BUR n. 31 del 05 07 2013) Strumenti e azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e istituzione del relativo registro regionale.
Decreto Assessorato Energia 17 05 2013 (Gurs n. 27 del 07 06 2013) Disposizioni per la definizione dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni.
Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (S.O. al n.34 della GURS del 17/08/2012) Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11.
Decreto Presidenziale n.38 del 26/04/2012 (SO al n.25 dellaGURS del 22/06/2012) Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia.
LR n.11 del 12/05/2010 (S.O. n.1 al BUR n.23 del 14/05/2010) Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.
DGR n.1 del 03/02/2009 (GURS N.13 del 27/03/2009) Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) - Approvazione
Circolare Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 15 aprile 2008 (GURS n.20 del 09/05/2008) Urgenti disposizioni riguardo ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile
Circolare Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 23 gennaio 2008 Applicazione norme di cui al DM 19/02/2007 del 19 2 2007 - impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW
Decreto n.91 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 25 giugno 2007 (GURS n.31 del 13/07/2007) Adozione delle misure idonee e garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per gli impianti di sfruttamento dell'energia eolica
Circolare n.17 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 14/12/2006 Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici
Circolare n.14 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 26/05/2006 Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla

normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici
Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 17 maggio 2006 Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole
Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 28 aprile 2005 Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.
LR n.6 del 03/05/2001 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001
LR n.14 del 03/07/2000 (GURS n.32 del 07/07/2000) Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi

Toscana
D.C.R. n.15 del 11/02/2013 (BUR n.8 del 20/02/2013) Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
Linee Guida per la VIA degli impianti eolici. Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici.
LR n.63 del 13/11/2012 (BUR n.62 del 22/11/2012) Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n.11 ("Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia". Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"
DGR n.914 del 22/10/2012 (BUR n.44 del 31/10/2012) Approvazione dello schema di accordo per promuovere la diffusione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli immobili da parte di Società Esco approvazione del programma di azioni della G.R. emanato ai sensi dell'art. 104 della LR 27/12/2011 (Legge Finanziaria per l'anno 2012) - Revoca della D.G.R. 123/2011.
Proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2012-2015 (BUR n.43 del 24/10/2012) proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2012-2015
LR n.26 del 06/06/2012 (BUR n.29 del 15/06/2012) Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).
DCR n.49 del 12/06/2012 LR 10/2010 e smi, art. 43 comma 3. Criteri e condizioni per l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica.
DCR n.100 del 07/03/2012 (BUR n.12 del 21/03/2012) Sulla necessità di individuare aree non idonee per specifiche tipologie e dimensioni di impianti di produzione di energie rinnovabili come gli impianti eolici e a biomasse
LR n.66 del 27/12/2011 (BUR n.61 del 27/12/2011) Legge finanziaria per l'anno 2012.
DCR n.68 del 26/10/2011 Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n.11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 "Norme per il governo del territorio")
LR n.35 del 01/08/2011 e s.m.i. (BUR n.38 del 3/8/2011) Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 (Disciplina degli accordi di programma).
Decisione della GR n.5 del 07/07/2011 Piano ambientale ed Energetico regionale (PAER) - Informativa preliminare al consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Regionale.
RR n.24/R 23/06/2011 (BUR n.28 27/06/2011) Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".
LR n.11 del 21/03/2011 e s.m.i. (BUR n.12 del 23/03/2011) Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
DGR n.344 del 22/03/2010 (S. BUR n.13 del 31/03/2010) D.C.R. n.44/2008 - PRRM 2008-2010: approvazione criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche.
LR n.10 del 12 02 2010 e s.m.i. (BUR n.9 del 17/02/2010) Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

DCR n.47 del 08/07/2008 (S. BUR n.30 del 23/07/2008) Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
DGR n.390 del 26/05/2008 (BUR n.23 del 4/6/2008) Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24/12/2007 n.244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008" in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla DGR n.235/2008. Approvazione nuovo testo.
LR n.14 del 19/03/2007 e s.m.i. Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale.
LR n.39 del 24/02/2005 e s.m.i. (BUR n.50 del 27/11/2009) Disposizioni in materia di energia.
LR n.1 del 03/01/2005 e s.m.i. (BUR n.2 del 12/1/2005) Norme per il governo del territorio.
LR n.91 del 11/12/1998 e s.m.i. (BUR n.43 del 21/12/1998) Norme per la difesa del suolo.

Provincia Autonoma di Trento
DGP n. 987 24 05 2013 (BUR n. 23 del 04 06 2013) Approvazione del modello di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 105 e dell'art. 106 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificati dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 e dalla L.P. 27 marzo 2013, n. 4 ed adeguamento normativo degli altri modelli di domanda e della relativa documentazione approvati con D.G.P. n. 2019 del 3 settembre 2010 e con D.G.P. n. 1427 del 1 luglio 2011. Prot. n. 143/13cdz
DGP n. 775 03 05 2013 "Legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20, art. 2: approvazione del Piano energetico-ambientale provinciale (P.E.A.P.) 2013-2020"
LP n.20 del 04/10/2012 e s.m.i. (BUR n.2 del 04/10/2012) Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
LP n.8 del 02/05/2012 (BUR n.19 del 08/05/2012) Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale.
DGP del 03/02/2012 Documento preliminare alla elaborazione del Piano energetico ambientale 2013-2020 della Provincia autonoma di Trento - Linee Guida.
DGP n.1807 del 26/08/2011 (BUR n.37 del 13/9/2011) Deliberazione della Giunta provinciale n.3090 di data 30 dicembre 2010: modifica dei criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n.14 ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n.16, con validità per l'anno 2011 - Tipologia di intervento n.14 "Impianti fotovoltaici in rete".
Provvedimento del dirigente dell'agenzia n.23 25/03/2011 Direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia di data 30 luglio 2008, n.29-136/Leg.
DPP n.18-50/Leg del 13/07/2010 e s.m.i. (BUR n.37 del 16/09/2010) Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
DGP n.1645 del 16/07/2010 Piano energetico-ambientale provinciale: verifica degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2008 ed aggiornamento.
DPP n.8-40/Leg del 08/03/2010 e s.m.i. Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari.
LP n.19 del 28 12 2009 (S. al BU n.53/I-II del 29/12/2009) Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
DPP n.11-13/Leg del 13/07/2009 e s.m.i. Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
DPP n.29-136/Leg del 30/07/2008 (BUR n.36 del 02/09/2008) Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n.1-41/Leg.)
DPGP n.22-129/Leg del 23/06/2008 (BU n.35/I-II del 26/08/2008) Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.
LP n.12 del 25/07/2008 (S. n.2 AL bur n.32 del 05/08/2008) Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici.
LP n.1 del 04/03/2008 e s.m.i. Pianificazione urbanistica e governo del territorio.
LP n.1 del 05/02/2007 (S. n.2 al BU n.7 del 13/02/2007) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo

idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto.
LP n.3 del 16/06/2006 e s.m.i. (BUR n.26 del 27/06/2006) Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.
DGP n.2438 del 03/10/2003 (S. n.1 al BU n.42/I-II del 21/10/2003) Approvazione del Piano energetico-ambientale provinciale.
LP n.4 del 06/03/1998 e s.m.i. (S. n.2 al BU n.12 del 17/03/1998) Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n.38 e 13 luglio 1995, n.7.
DPP n.13-11 del 22/11/1989 e s.m.i. Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n.28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".
LP n.28 del 29/08/1988 e s.m.i. Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente.
LP n.18 del 08/07/1976 (BUR n.30 08 07 1976) Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali.

Umbria
DGR n.494 del 07/05/2012 (BUR n.26 del 20/06/2012) RR 7/2011 Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati.
DGR n.1466 del 06/12/2011 (SO al BUR n.61 del 29/12/2011) Regolamento regionale 7/2011, art. 3, comma 4. Adozione della modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione, nonché del modello e del modulo informativo.
DGR n.861 del 26/07/2011 (SO n.1 al BUR n.37 del 24/08/2011) Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
DGR n.856 del 26/07/2011 (BUR n.36 del 17/08/2011) LR 13/2009 così come modificata dalla LR 27/2010, art. 36, comma 2bis - Definizione di modalità e limiti di incremento della SUC nel caso di interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva che prevedono la installazione sulla copertura di impianti fotovoltaici di potenza superiore a cinque chilowatt.
RR n.7 del 29/07/2011 e s.m.i. (BUR n.34 del 05/08/2011) Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
DGR n.903 del 29/07/2011 (BUR n.34 del 05/08/2011) Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013. Approvazione.
DGR n.682 del 27/06/2011 (BUR n.31 del 20/07/2011) Procedure per il rilascio del permesso di ricerca in materia di risorse geotermiche ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22.
RR n.4 del 04/05/2011 (BUR n.21 del 11/05/2011) Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n.25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili.
DGR n.968 del 05/07/2010 (SO BUR n.31 del 09/07/2010) Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 KW.
LR n.12 del 16/02/2010 e s.m.i. (SO BUR n.9 del 24/02/2010) Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile, n.152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i..
DGR n.561 del 19/05/2008 Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 LR 26 marzo 2008, n.5.
DGR n.1775 del 18 10 2006 (BUR n.54 del 24 11 2006) Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm.
DGR n.826 del 28/05/2007 (BUR n.41 del 19/09/2006) D.G.R. n.925/2003, LR n.33/2004 - Demanio idrico. Concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale. Procedure operative e informatizzazione.
DGR n.729 del 11/05/2005 (BUR n.27 del 22 06 2005) Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del piano energetico regionale approvato con DCR n.402/2004.
DCR n.402 del 21/07/2004 Piano energetico regionale.
L.R n.1 del 18/02/2004 e s.m.i. (SO al BUR n.1 del 25/2/2004) Norme per l'attività edilizia.

DGR n.925 del 01/07/2003 (SO n.1 BUR n.33 del 13/08/2003) Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori.

LR n.3 del 02/03/1999 e s.m.i. (BUR n.15 del 10/03/1999) Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n.59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.

Valle d'Aosta

LR n.26 del 01/08/2012 (BUR n.34 del 14/08/2012) Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

DGR n.3061 del 16/12/2011 (BUR n.3 del 17/01/2012) Approvazione del Documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea natura 2000, ai sensi dell'art 4 della LR n.8/2007 e del DM 17/10/2007 e ai fini della designazione di della zone speciali di conservazione (ZCS).

DGR n.9 del 5/11/2011 Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

DGR n.1757 del 22/07/2011 Indirizzi agli uffici per l'esame delle domande di rinnovo delle subconcessioni di derivazione di acqua da corpo idrico superficiale a scopo idroelettrico, con potenza inferiore a 3.000 kw, ad integrazione delle disposizioni previste dal piano regionale di tutela delle acque e dalla deliberazione della giunta regionale 3924/2007.

LR n.12 del 26/05/2009 (BU 30 06 2009 n.26) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

DGR n.976 del 04/04/2008 Indirizzi agli uffici per l'esame delle domande di derivazione di acqua da corpo idrico superficiale a scopo idroelettrico a integrazione delle disposizioni previste dal piano regionale di tutela delle acque e dalla deliberazione della giunta regionale n.3924/2007.

DGR n.3924 del 27/12/2007 Procedure tecnico - amministrative relative al rilascio da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta delle subconcessioni di derivazione d'acqua da corpo idrico superficiale ad uso idroelettrico.

DCR n.1788 del 08/02/2006 (BUR n.17 del 26/04/2006) Piano regionale di tutela delle acque.

DCR n.3146/11 del 03/04/2003 Piano energetico ambientale della Valle d'Aosta relativo alle catene energetiche stazionarie

LR n.11 del 06/04/1998 e s.m.i. (BUR n.16 del 16/04/1998) Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta

LR n.4 del 08/11/1956 (BUR 01/12/1956) Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

Veneto

DGR n. 985 18 06 2013 (BUR n. 55 del 02 06 2013) DGR 4102/2007. Presa d'atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi di acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa vigente.

D.C.R. n. 42 03 05 2013 (BUR n. 45 del 25 05 2013) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici, ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

DCR n. 38 02 05 2013 (BUR n. 45 del 25 05 2013) Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

DGR n. 575 03 05 2013 (BUR n. 43 del 21 05 2013) Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca.

DGR n. 694 14 05 2013 (BUR n. 42 del 17 05 2013) Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011.

Decreto Dirigenziale n.2 27 02 2013 (BUR n. 40 del 07 05 2013) Approvazione del documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)" (ai sensi della DGRV 253/2012).
L.R. n. 3 05 04 2013 (BUR n. 32 del 05 04 2013) Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013
DGR n.143 del 11/02/2013 (BUR n.20 del 26 02 2013) Coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici.
DCR n.5 del 31/01/2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.
DGR n.1778 del 28/08/2012 (BUR n.75 del 11/09/2012) Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili. Supporto tecnico-scientifico nella redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Legge regionale 18 ottobre 1996, n.32.
DGR n.1050 del 05/06/2012 (BUR n.51 del 03/07/2012) "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n.440"
DGR n.827 del 15/5/2012 (BUR n.43 del 05 06 2012) Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n.13, 'Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici'. Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n.1270/2011.
DGR n.253 del 22/02/2012 (BUR n.20 del 13/03/2012) Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n.387/2003 - DM 10.09.2010, p. 13.1, lett. j).
DGR n.2100 del 07/12/2011 (BUR n.98 del 27/12/2011) Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. Aggiornamento della DGR 3493/2010 di adeguamento al DM 10.9.2010.
Decreto Segretario del Bilancio n.9 del 29/11/2011 (BUR n.95 del 16/12/2011) D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387 - articolo 12 - DM MSE del 10 settembre 2010. DGR 2 marzo 2010, n.453 - Adeguamento della documentazione utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da biomassa e biogas entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modiche e integrazioni nonché dell'articolo 44 della LR n.11/2004 e successive modifiche e integrazioni.
DGR n.1781 del 08 11/2011 (BUR n.89 del 29/11/2011) Applicazione del comma 3 dell'art. 5 della LR n.14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 13/2011.
DGR n.1300 del 03/08/2010 (BUR n.67 06/09/2011) Integrazioni e modifiche della deliberazione della Giunta regionale n.416 del 12 aprile 2011 "Legge regionale 30 giugno 2006, n.8 come modificata con legge regionale 11 febbraio 2011, n.4. Procedure tecnico amministrative di attuazione."
DGR n.1270 del 03/08/2011 e s.m.i. (BUR n.65 30/08/2011) Legge regionale 8 luglio 2011, n.13, Art. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici".
LR n.13 08/07/2011 (BUR n.50 del 08/07/2011) Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n.14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici.
DGR n.416 del 12/04/2011 (BUR n.32 del 03/05/2011) Legge regionale 30 giugno 2006, n.8 come modificata con legge regionale 11 febbraio 2011, n.4. Procedure tecnico amministrative di attuazione.
LR n.7 del 18/03/2011 (BUR n.23-1 2011) Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011.
DGR n.3493 del 30/12/2010 (BUR n.9 del 01/02/2011) D.Lgs 387/2003 - R.D. 1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale a 100 kW. Aggiornamento delle disposizioni procedurali in attuazione al DM 10.9.2010.
LR n.5 del 11/02/2011 (BUR n.14 2011) Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.
DGR n.2062 del 03/08/2010 (BUR n.71 del 31/08/2010) Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n.5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli per la campagna vendemmiale 2010-2011.
Decreto n.7 del 31/05/2010 del segretario regionale all'ambiente a al territorio Aggiornamento modello domanda autorizzazione impianti da fonte rinnovabile. Idroelettrico.

DGR n.453 del 2/3/2010 (BUR n.27 del 30/03/2010) Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
LR n.10 del 22/01/2010 (BUR n.8/2010) Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del veneto.
DGR n.2834 del 29/09/2009 (BUR n.87 del 23/10/2009) D.lgs 387/2003 - R.D.1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. Individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale. Determinazione di ulteriori disposizioni e indirizzi sulla concorrenza e sulla procedura di competenza comunale.
DGR n.2373 del 04/08/2009 (BUR n.72 del 01/09/2009) Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n.387).
DGR n.2272 del 28/07/2009 (BUR n.70 del 25/08/2009) Disciplina riguardante l'utilizzo di materiali fecali ai fini della produzione di energia. D.Lgs 387/2003 - direttiva 2008/98/Ce.
DGR n.1610 del 09/06/2009 (BUR n.51 del 23/06/2009) Art. 83 bis LR 11/2001. Impianti di produzione di energia elettrica su derivazioni esistenti. Chiarimenti e indirizzi tecnico operativi.
DGR n.1620 del 09/06/2009 (BUR n.51 del 23/06/2009) Dgr 19 maggio 2009, n.1391, concernente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche. Approvazione del contratto-tipo di filiera per la fornitura di biomassa ai soggetti incaricati del trattamento.
DGR n.1609 del 09/06/2009 (BUR n.51 del 23/06/2009) D.Lgs. 387/2003 – Rd 1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. Dgr 4070/2008. Disposizioni procedurali sostitutive.
DGR n.1391 del 19/05/2009 (BUR n.49 del 16/06/2009) D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 - articolo 12. Dgr n.2204/2008 e n.1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
DGR n.1192 del 5/5/2009 (BUR n.43 del 26/05/2009) Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12, D.Lgs. 387/2003).
DGR n.2204 del 08/08/2008 Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
LR n.26 del 23/11/2006 (BUR n.103 2006) Ratifica dell'accordo tra la regione del veneto e la provincia autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori.
LR n.8 del 30/06/2006 e s.m.i. (BUR n.60 2006) Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.
DGR n.7 del 28/01/2005 Adozione del Piano energetico regionale.
LR n.11 del 13/04/2001 e s.m.i. (BUR n.35 2001) Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, N.112.
LR n.25 del 27/12/2000 (BUR n.114/2000) Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
LR n.10 del 26/3/1999 e s.m.i. (BUR n.29/1999) Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale.
LR n.40 del 10/10/1989 (BUR n.58/1989) Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.



Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs. 79/99
Sede Legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197
Capitale sociale 26.000.000,00 Euro (i.v.)
R.E.A. di Roma n.918934
Registro Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n.05754381001